

### 131<sup>a</sup> SEDUTA PUBBLICA

### RESOCONTO STENOGRAFICO

GIOVEDÌ 15 MAGGIO 1980

(Pomeridiana)

Presidenza del vice presidente FERRALASCO,  
indi del vice presidente CARRARO

#### INDICE

##### CALENDARIO DEI LAVORI DELL'ASSEMBLEA (13-22 maggio 1980)

Variazione:

PRESIDENTE . . . . . Pag. 6989  
D'AMELIO (DC) . . . . . 6989

##### COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SUL FENOMENO DELLA MAFIA IN SICILIA

Trasmissione di documentazione allegata alla relazione conclusiva . . . . . 6965

##### DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione . . . . . 6965, 7017  
Approvazione da parte di Commissioni permanenti . . . . . 6965  
Presentazione di relazione . . . . . 6965  
Trasmissione dalla Camera dei deputati . . . . . 7016

Trasmissione dalla Camera dei deputati e deferimento a Commissione permanente in sede referente . . . . . Pag. 7017

##### Discussione:

« Compensi spettanti ai periti, ai consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'Autorità giudiziaria » (665);

« Modifiche alla legge 1° dicembre 1956, n. 1426, sui compensi spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorità giudiziaria » (427), d'iniziativa del senatore Brugger e di altri senatori.

##### Approvazione del disegno di legge n. 665:

BENEDETTI (PCI) . . . . . 6980, 6981  
DI LEMBO (DC), relatore . . . . . 6982  
FILETTI (MSI-DN) . . . . . 6987  
\* MORLINO, ministro di grazia e giustizia 6981, 6983

**Discussione e approvazione:**

« Abrogazione della rilevanza penale della causa d'onore » (112), d'iniziativa del senatore Ravaioli Carla e di altri senatori. (Procedura abbreviata di cui all'articolo 81 del Regolamento):

BARSACCHI (PSI) . . . . .	Pag. 6967
BENEDETTI (PCI) . . . . .	6973
GOZZINI (Sin. Ind.), relatore . . . . .	6966
FASSINO (Misto-PLI) . . . . .	6977
FILETTI (MSI-DN) . . . . .	6970
JERVOLINO Russo Rosa (DC) . . . . .	6977
* MORLINO, ministro di grazia e giustizia . . . . .	6966
RAVAIOLI Carla (Sin. Ind.) . . . . .	6968

« Finanziamento del 3° censimento generale dell'agricoltura, del 12° censimento generale della popolazione, del censimento generale delle abitazioni e del 6° censimento generale dell'industria, del commercio, dei servizi e dell'artigianato » (759):

* BERTI (PCI) . . . . .	6989
BRESSANI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri . . . . .	6995
BRUGGER (Misto-SVP) . . . . .	6998, 6999
MASCAGNI (PCI) . . . . .	6992, 6999
MITROTTI (MSI-DN) . . . . .	6999
SPADACCIA (Misto-PR) . . . . .	7000
* VERNASCHI (DC), relatore . . . . .	6995

« Organici dei sottufficiali e dei militari di truppa dell'Arma dei carabinieri » (760):

DELLA PORTA (DC), relatore . . . . .	Pag. 7009
DE ZAN (DC) . . . . .	7004
FALLUCCHI (DC) . . . . .	7009
MARGOTTO (PCI) . . . . .	7006, 7007, 7008
MITROTTI (MSI-DN) . . . . .	7014, 7015
* MORLINO, ministro di grazia e giustizia . . . . .	7007
	e passim
ORIANA (DC) . . . . .	7013
PASTI (Sin. Ind.) . . . . .	7015
SIGNORI (PSI) . . . . .	7002

**INTERROGAZIONI**

Annunzio . . . . .	7017
Da svolgere in Commissione . . . . .	7022
Per lo svolgimento:	
PRESIDENTE . . . . .	7016
SPADACCIA (Misto-PR) . . . . .	7016

**MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI**

Trasmissione di relazione . . . . .	6966
-------------------------------------	------

**ORDINE DEL GIORNO PER LE SEDUTE DI MARTEDI' 20 MAGGIO 1980 . . . . .**

	7022
--	------

N. B. — L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore.

### Presidenza del vice presidente FERRALASCO

**PRESIDENTE**. La seduta è aperta (ore 16,30).

Si dia lettura del processo verbale.

**FASSINO**, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del giorno precedente.

**PRESIDENTE**. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

#### Annuncio di presentazione di disegni di legge

**PRESIDENTE**. Sono stati presentati i seguenti disegni di legge d'iniziativa dei senatori:

**MELANDRI, BAUSI, BUZZI, CACCHIOLI, DEGOLA, SPEZIA e AMADEO**. — « Interventi per la salvaguardia di Ravenna e territori limitrofi soggetti ai fenomeni interconnessi della subsidenza e della erosione marina » (894);

**SIGNORI, LEPRE, DI NICOLA, BARSACCHI, NOVELLINI, FERRALASCO, VIGNOLA, PETRONIO, JANNELLI, FINESSI, SCEVAROLLI e BOZZELLO VEROLE**. — « Norme per l'incremento del piano decennale di costruzione di alloggi di servizio per il personale militare e per l'agevolazione dell'accesso alla proprietà della casa nella sede di servizio del personale civile e militare dello Stato » (895);

**CARRARO e SCHIANO**. — « Adeguamento dei limiti di valore per l'autorizzazione degli acquisti, l'accettazione di donazioni, eredità o legati da parte degli istituti ecclesiastici e degli enti di culto » (896).

#### Annuncio di presentazione di relazione

**PRESIDENTE**. A nome della 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni), il senatore Riggio ha

presentato la relazione sul disegno di legge: Deputati **LABRIOLA** ed altri. — « Autorizzazione di spesa per la concessione di un contributo per il completamento del bacino di carenaggio del porto di Livorno » (721) (Approvato dalla 9ª Commissione permanente della Camera dei deputati).

#### Annuncio di approvazione di disegni di legge da parte di Commissioni permanenti

**PRESIDENTE**. Nelle sedute di ieri, le Commissioni permanenti hanno approvato i seguenti disegni di legge:

8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni):

« Modifica della composizione del Consiglio di amministrazione e di altri organi collegiali dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato » (654);

12ª Commissione permanente (Igiene e sanità):

« Norme sulla produzione e sul commercio dei prodotti cosmetici e di igiene personale ed attuazione della direttiva n. 76/768 approvata dal Consiglio dei ministri della CEE il 27 luglio 1976 » (483).

#### Annuncio di documentazione allegata alla relazione conclusiva della Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia in Sicilia

**PRESIDENTE**. La Segreteria della Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia in Sicilia ha trasmesso la dodicesima parte del IV volume della documentazione allegata alla relazione conclusiva presentata nella VI legislatura (Doc. XXIII, n. 1/VI).

**Annunzio di relazione trasmessa  
dal Ministro dei lavori pubblici**

**P R E S I D E N T E .** Il Ministro dei lavori pubblici ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 27 della legge 24 dicembre 1979, numero 650, la relazione sull'attuazione delle norme in materia di tutela delle acque dall'inquinamento (*Doc. XXX, n. 3*).

Il predetto documento sarà inviato alla 8ª Commissione permanente.

**Discussione e approvazione del disegno di legge:**

**« Abrogazione della rilevanza penale della causa d'onore » (112), d'iniziativa del senatore Ravaoli Carla e di altri senatori** (*Procedura abbreviata di cui all'articolo 81 del Regolamento*)

**P R E S I D E N T E .** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Abrogazione della rilevanza penale della causa d'onore » d'iniziativa dei senatori Ravaoli Carla, Tedesco Tatò Giglia, Gozzini, Benedetti, Riccardelli, Conterno Degli Abbati Anna Maria, Fiori, Gherbez Gabriella, Branca, Graziani, Vinay, Lucchi Giovanna, Ulianich, Lugnano, Brezzi, Rossanda Marina, Ossicini, Ruhl Bonazzola Ada Valeria, Talassi Giorgi Renata, Tropeano, Venanzi e Anderlini, per il quale è stata adottata la procedura abbreviata di cui all'articolo 81 del Regolamento.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

**G O Z Z I N I , relatore.** Signor Presidente, non ho niente da aggiungere alla relazione scritta.

**P R E S I D E N T E .** Ha facoltà di parlare il Ministro di grazia e giustizia.

\* **M O R L I N O , ministro di grazia e giustizia.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, stante il ritmo che riteniamo di dover imporre a questa seduta pomeridiana (dal momento che già questa mattina si è tenuta seduta), il Governo non ha nulla di particolare da aggiungere all'approfondimento che in questa

materia è stato fatto nel corso di questi anni ed in modo più puntuale e preciso nel corso di questa legislatura in sede di Commissione.

Abbiamo sollecitato, con la continuità della presenza in particolare dei colleghi sottosegretari, lo svolgimento di questo provvedimento il quale, nonostante la sua brevità, ha richiesto (perchè avesse il tipo di adesione che ha ricevuto da parte dei Gruppi) la meditazione necessaria, se non la lunghezza dei dibattiti.

È un provvedimento di una importanza notevole, in quanto nell'ordinamento si recepisce uno svolgimento della coscienza sociale che ormai è maturata, anche se non ancora in maniera omogenea nell'articolata varietà nazionale, nel nostro paese. Si tratta però di un provvedimento che vogliamo venga considerato non tanto la chiusura di un vecchio discorso; non vorrei che i commenti cominciassero con la frase: finalmente un retaggio di antica feudalità viene eliminato nel nostro paese. No: si dice che la nuova coscienza, la nuova sensibilità del paese recepisce questo fatto, ma come premessa di un impegno a considerare con diversa valutazione fenomeni opposti, che pure con notevole gravità si stanno verificando. Non a caso ci sono iniziative parlamentari ed iniziative fuori del Parlamento di notevole interesse, che il Ministero segue con la cura, la delicatezza e gli approfondimenti che essi richiedono, come tutto quel complesso di problemi che vanno sotto la voce « violenza sessuale », che riempie le cronache ogni giorno.

Si tratta cioè, rispetto a questa serie di temi, di avere la capacità in questi casi di accompagnare gli svolgimenti e i fenomeni sociali che hanno sempre i loro contrappesi. È inevitabile che vi siano fasi di maggiore rispetto della individualità nei confronti delle varie istituzioni sociali, ma è necessario contemporaneamente ricostituire altri valori e altre forme attraverso le quali i momenti della socialità e della società compensino momenti di maggiore espansione della libertà.

Inquadrata in questa linea e in questa prospettiva, quindi non come un episodio, non come il saldo di un arretrato rispetto alla società, ma come inizio di una impostazione di questo respiro — ve ne è traccia anche nella

relazione scritta del collega Gozzini — il Governo, nel raccomandare l'approvazione del provvedimento, ringrazia i presentatori dei vari disegni di legge, in particolare la senatrice Ravaioli, e soprattutto dà atto della particolare sensibilità civile e sociale con la quale, pur nella tradizionale sensibilità giuridica, la Commissione giustizia ha approfondito questo argomento e questa Camera alta ne ha recepito i risultati.

**PRESIDENTE.** Passiamo all'esame degli articoli nel testo proposto dalla Commissione. Se ne dia lettura.

**FASSINO**, segretario:

Art. 1.

Gli articoli 544, 587 e 592 del codice penale sono abrogati.

(È approvato).

Art. 2.

L'articolo 578 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 578. — (*Circostanza attenuante*). — La pena di cui all'articolo 575 può essere diminuita in misura non eccedente la metà per la madre che ha cagionato la morte del neonato immediatamente dopo il parto, o del feto durante il parto, quando le circostanze di cui all'articolo 62-bis abbiano avuto, in relazione alle condizioni di abbandono materiale o morale in cui il parto è avvenuto, incidenza determinante sulla commissione del fatto.

In ogni caso la pena non può essere inferiore ad anni dieci.

Ai concorrenti nel reato si applicano le disposizioni previste dall'articolo 575 e seguenti ».

(È approvato).

**PRESIDENTE.** Passiamo alla votazione del disegno di legge nel suo complesso.

**BARSACCHI.** Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**BARSACCHI.** Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, a distanza di 20 anni dalla prima proposta di legge presentata nella terza legislatura dai senatori socialisti Sansone e Fenoaltea, questo ramo del Parlamento ci accinge ad abrogare quello che è stato chiamato un relitto storico, cioè l'articolo 587 del codice penale che disciplina l'omicidio e le lesioni personali a causa d'onore.

Durante questi anni il Partito socialista, in tutti i programmi elettorali e più volte davanti a entrambi i rami del Parlamento, ha riproposto la necessità di giungere alla cancellazione di questa figura di reato, fino alla proposta n. 557, presentata all'inizio di questa legislatura dai deputati Tocco, Felisetti, Magnani Noya ed altri. Come socialisti, dunque, non possiamo che augurarci che questa sia veramente l'ultima volta che si debba discutere in quest'Aula di una norma che avrebbe dovuto essere abrogata da tempo, anzi, non avrebbe mai dovuto essere presente nell'ordinamento giuridico italiano.

Il codice del 1889 infatti, come altri codici europei, prevedeva un'attenuante solo nei riguardi di chi avesse commesso il reato « nell'atto stesso della sorpresa del coniuge in flagrante adulterio ». Durante i lavori preparatori del codice del 1930, molti giuristi si pronunciarono per l'abrogazione di questo *ius vitae et necis*. Manzini si associò dicendo che « l'adulterio non ha mai disonorato alcuno al di fuori di chi lo commette. Per il marito si tratta di un pregiudizio cui conviene resistere; potrà avere le attenuanti generiche, ma è eccessivo ammettere un'attenuante specifica... Quanto al fratello che uccide la sorella, non si vede perchè egli dovrebbe essere benevolmente considerato dalla legislazione penale ». Ma prevalse la volontà del ministro Rocco e le necessità politiche del tempo portarono alla disposizione dell'articolo 587 che non si limita ad una attenuante, ma prevede una autonoma figura di reato. Per questo stesso fatto la norma ha esteso la sua efficacia, ha potentemente contribuito a radicare una mentalità e una cultura di potere e di sopraffazione e a cristallizzare la donna nell'immagine di un individuo privo di

autonomo potere decisionale, piuttosto oggetto che soggetto di diritto.

Per sbandierare un presunto impegno a favore della famiglia, le donne che già erano state con numerose disposizioni estromesse dal mondo del lavoro ed erano state — per una politica populista — condannate alla maternità coatta, venivano così sacrificate all'etica fascista.

A trenta anni dalla Costituzione repubblicana che sancisce la parità dei diritti fra i cittadini e garantisce a tutti i diritti inviolabili dell'uomo, l'articolo 587 è un corpo estraneo che va rimosso al più presto.

Altrettanto, come prevede la proposta che ci accingiamo ad approvare, deve essere fatto per quanto riguarda l'articolo 544 che prevede una speciale causa di estinzione del reato a favore di chi, avendo violentato una donna, convola poi con lei a giuste nozze. E la benevolenza del legislatore del tempo si spinge ad estendere il beneficio anche ai correi dello stupratore. Come non ritenere che la presenza di questa norma nel nostro codice penale abbia agito come neutralizzatore della forza dissuasiva della sanzione penale?

Sarebbe stato forse giusto aspettare — dopo tanti anni — qualche mese in più dopo le proposte che sono state formulate per poter discutere l'intera tematica alla luce di questa proposta e di quelle presentate dai partiti; in particolare per quanto riguarda l'infanticidio. Ma la proposta del rappresentante del Governo ha incontrato l'opposizione di quanti hanno ricordato l'impegno di risolvere in modo radicale e completo il problema della causa d'onore.

Passando infine ad esaminare la proposta della Commissione per quanto attiene all'articolo 2 e cioè le nuove normative sull'infanticidio, premesso che l'abrogazione secca dell'articolo 578, anche se idealmente giusta, sarebbe di fatto sommamente ingiusta in quanto comporterebbe la sanzione prevista per l'omicidio volontario aggravato dal rapporto di parentela e dunque condannerebbe ad una pena molto alta le più infelici, le più sole fra le donne, quelle che probabilmente ancora non sanno che esiste la nuova legge sull'aborto, che vivono in paesi dove la legge sui consultori è restata sulla carta, quelle

cioè nei cui confronti lo Stato ha i più gravi debiti, premesso che invece nessuna benevolenza può esserci nei confronti dei concorrenti, che forse prevaricano la volontà delle donne, è certamente necessario prevedere un'attenuazione della pena a favore della donna vittima di una cultura e di una società che la condiziona e la opprime.

A tale scopo sarebbe stato assai meglio aderire alla proposta della senatrice Ravaioli che prevedeva una riduzione della pena senza causale, come stabilito nell'ordinamento di altri paesi.

L'attuale dizione, elaborata dalla Commissione, ha l'innegabile merito di aver cancellato il riferimento « allo stato di alterazione psichica connessa al parto », ma prospetta una soluzione che suscita alcune perplessità.

Infatti, in contrasto con i principi sistematici del nostro ordinamento penale, subordina l'efficacia dell'attenuante specifica al previo accertamento della sussistenza delle attenuanti generiche. Inoltre il minimo della pena — dieci anni — appare molto elevato. Tuttavia, nell'auspicio che questo che oggi ci accingiamo a compiere sia comunque un importante passo avanti della nostra legislazione e nella speranza di successivi possibili miglioramenti, dichiaro, a nome del Gruppo socialista, il nostro voto favorevole.

RAVAIOLI CARLA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RAVAIOLI CARLA. Signor Presidente, signori del Governo, colleghi, come già dissi in Commissione giustizia, io ebbi qualche perplessità circa l'opportunità di ripresentare il disegno di legge relativo alla rilevanza penale della causa d'onore nella stessa forma approvata dal Senato nella passata legislatura. E questo per due ordini di motivi: innanzitutto non condividevo assolutamente la formulazione dell'articolo 2, che sostituiva all'infanticidio per causa d'onore l'infanticidio in stato di alterazione psichica, avanzando un concetto di temporanea riduzione della capacità di intendere e di volere connessa alla condizione della partorienta,

concetto, a mio parere, assolutamente inaccettabile e sostanzialmente omogeneo alla più retriva cultura patriarcale che da sempre è orientata a una lettura in negativo dell'intera fisiologia genitale femminile e a una categorizzazione patologica di fenomeni che sono mere funzioni naturali; una cultura oggi rimessa in discussione sia dai movimenti delle donne, sia dall'evoluzione dei rapporti tra i sessi, sia dalla stessa iniziativa di riforma legislativa che si proponeva.

In secondo luogo mi domandavo — ed evidentemente il dubbio ha sfiorato anche altri, ne accennava anche il collega Barsacchi — se fosse corretto prendere in esame solo gli articoli del codice che si richiamano alla causa d'onore, stralciandoli dall'intera materia giuridica ancora largamente improntata alla discriminazione sessista ed agli stereotipi della più retriva tradizione patriarcale, materia già fatta oggetto di numerosi organici progetti di legge relativi alla tutela della libertà sessuale (uno dei quali, per iniziativa popolare, da parte dei movimenti femminili) già presentati in Parlamento e alcuni già in discussione.

Non c'è dubbio, infatti, che la causa d'onore rappresenti una delle più aperte violazioni della libertà sessuale, sia nelle sue determinazioni più lontane, cioè nelle antichissime radici di un rapporto sessuale che afferma l'appartenenza della donna all'uomo e le nega ogni diritto a disporre autonomamente di sé e del proprio corpo, sia nella sua incidenza sul costume e sui codici di comportamento che, in virtù di un concetto dell'onore legato al sesso e della discriminatoria morale sessuale che ne deriva, di fatto limita drasticamente la libertà della donna in ogni campo, sia sul piano giuridico, nello spirito e nella lettera di un codice che ancora fonda la norma comune sui modelli più arcaici, d'altronde ormai dovunque in via di superamento.

Malgrado queste perplessità, ho ritenuto tuttavia di dover decidere positivamente per la riproposizione del progetto di legge, da un lato confidando nella responsabilità della Commissione giustizia per la messa a punto di una più adeguata riformulazione dell'articolo 2, come infatti è accaduto; dall'altro considerando l'urgenza di cancellare defini-

tivamente dal nostro codice questa sorta di relitto giuridico di un anacronismo non si sa se più vergognoso o grottesco. Mi è parso, insomma, che non si dovesse in alcun modo rinunciare alla procedura abbreviata di cui era possibile usufruire in base all'articolo 81 del Regolamento, per attendere l'approvazione di una legge complessa e per certi versi radicalmente innovatrice, come quella per la tutela della libertà sessuale. I tempi parlamentari li conosciamo tutti (persino fruendo della procedura abbreviata, arriviamo in questa Aula dopo otto mesi dall'avvio del dibattito in Commissione): rinviare ancora mi sarebbe parso colpevole, più che sbagliato; ricordando tra l'altro — come faceva anche ora il ministro Morlino — che la legge non ha solo una funzione immediatamente prescrittiva, ma nel momento in cui coglie e codifica il mutamento emergente nei rapporti sociali, si pone essa stessa come modello innovatore, come spinta all'estendersi del mutamento. Forse, nel caso specifico, la cancellazione del concetto di onore può costituire un antefatto largamente positivo anche per l'esito della discussione dei disegni di legge per la tutela della libertà sessuale. Sono certa, d'altronde, che i colleghi della Camera avvertano la stessa esigenza, per cui credo non sia irrealistico ormai l'auspicio di vedere finalmente calare il sipario su spettacoli indecorosi, come quelli autorizzati dalla legge in vigore, di omicidi e altri gravissimi reati mandati assolti o colpiti da pene irrisorie.

La relazione del collega Gozzini, che condivide pienamente, contiene già tutti gli elementi largamente sufficienti a motivare il voto favorevole del nostro Gruppo, che fin d'ora annuncio. Se il parere unanime della Commissione circa l'abrogazione degli articoli 544, 587 e 592 del codice penale ci assicurava anticipatamente l'approvazione dell'articolo 1 della legge in esame — e sarebbe stato davvero incredibile se ciò non fosse accaduto — forse non è superfluo spendere ancora una parola circa la modifica dell'articolo 578, così come viene prevista dall'articolo 2 del disegno di legge.

Senza insistere ulteriormente sulla coerenza giuridica della formulazione proposta, già illustrata dal collega Gozzini nella sua rela-

zione, vorrei ricordare alcuni aspetti più specificamente sociali e umani dell'infanticidio oggi. La maturità e la consapevolezza che in misura crescente caratterizzano masse sempre più vaste di donne e al tempo stesso la possibilità di accedere ai mezzi di contraccezione (anche se non ancora diffusa quanto sarebbe desiderabile) e il diritto ad interrompere la gravidanza non desiderata in pubbliche strutture (benchè anche questo praticato ancora troppo limitatamente) hanno progressivamente e fortemente abbassato la media annua dei casi di infanticidio. Questa constatazione, la certezza che le donne sono avviate ad affermare sempre più compiutamente la loro libertà e responsabilità di individui autonomi, la speranza che le leggi relative alla interruzione di gravidanza e all'istituzione dei consultori vengano applicate a pieno regime consentono ormai di prevedere che il numero degli infanticidi andrà ancora diminuendo riducendo sempre più i casi di applicazione dell'attenuante prevista dall'articolo 2 della legge proposta.

Oggi però le circostanze in cui per la grande maggioranza dei casi il reato di infanticidio viene consumato sono tali da esigere un'attenuante specifica in obbedienza ai più elementari sensi di umanità. Forse, come ci dicono i colleghi che meglio conoscono la realtà sociale del Meridione più arretrato, esistono ancora casi di infanticidio per onore, motivati cioè dal persistere di codici morali che rendono insostenibile la vergogna del « figlio della colpa » e magari compiuti su istigazione dei familiari; casi che anch'essi d'altronde, per quanto riguarda la madre, possono essere ricondotti all'attenuante dell'abbandono materiale o morale formulata nella legge proposta: abbandono cioè alla pressione della cultura più retriva, del pregiudizio più duro a morire, mentre l'esclusione dei corresponsabili da ogni attenuante può trovare valida funzione di dissuasione e di sradicamento di un costume non più oltre tollerabile.

Di solito però la madre che uccide il figlio appena nato è drammaticamente sola, è priva di aiuto, di solidarietà e di ogni possibilità di dare al bambino una vita appena decente e lei stessa quasi sempre vive nel modo più

precario; spesso ha cercato di abortire, ma la lunghezza delle procedure burocratiche per l'interruzione di gravidanza nelle pubbliche strutture si è protratta oltre i termini consentiti dalla legge, mentre le sono mancati i mezzi per ricorrere all'ancora fiorente mercato dell'aborto clandestino. Quasi sempre la madre infanticida infatti proviene dai ceti più miserabili e la sua non è povertà solo di danaro, di beni materiali, ma di evoluzione civile, di cultura, di cognizioni di ogni tipo, tra cui anche quella dell'esistenza di istituzioni cui eventualmente affidare il bambino. La madre infanticida è insomma una donna che si trova a vivere nel più desolante abbandono un evento abitualmente circondato di affetto, di cure, di festosa partecipazione; per cui il privilegio di procreare si capovolge per lei in tragedia, in disperazione che non lascia più spazi alla pietà.

La madre che uccide suo figlio commette un omicidio: questa è l'unanime opinione espressa dalla Commissione, la quale di conseguenza ha rifiutato la configurazione dell'infanticidio come reato autonomo. Io concordo pienamente. Non è il reato in sé che comporta diminuzione di pena, ma sono le condizioni oggettive in cui viene consumato ad imporsi alla doverosa considerazione di chi ha la funzione di prevedere la pena. Dopotutto io credo che prima di giungere ad uccidere un figlio una donna deve avere attraversato un inferno peggiore di qualsiasi pena comminabile da un tribunale. Non tenerne conto sarebbe davvero iniquo. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

F I L E T T I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

F I L E T T I . Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, chi vi parla è un siciliano, è un parlamentare che viene dall'estremo lembo della « Trinacria », dalle pendici dell'Etna che minaccia sempre l'eruzione, da una regione laddove è tradizionale ed è tuttora fortemente sentito il senso dell'onore.



Oggi, nel nostro paese, senza distinzione alcuna tra Nord e Sud, sono largamente alla ribalta della cronaca le rapine, le estorsioni, i sequestri di persona, gli attentati terroristici, che per viltà, per impotenza e per paura rimangono generalmente impuniti.

La mafia, non soltanto comune ma anche politica, non imperversa soltanto in Calabria, in Sicilia ed in Sardegna. Solo in qualche lontano e disinformato paese straniero il fenomeno del « sasso in bocca » e del « non so, non vedo, non sento » viene localizzato esclusivamente nell'Italia insulare: la mafia, invece, quale immensa ed inarrestabile macchia d'olio, si espande ed opera con intensità sempre crescente in tutto il territorio italiano.

I delitti più efferati quasi quotidianamente sono perpetrati in ogni parte dell'italico suolo e concludono il loro *iter* con la immisione del cadavere più o meno eccellente ora nella rustica cassa confezionata nel Mezzogiorno, ora nel loculo più o meno artisticamente apprezzabile apprestato nel Centro o nel Settentrione.

L'opinione pubblica con salomonica determinazione manifesta parità di giudizio, oggettivamente e soggettivamente, in ordine ai reati testè richiamati, qualunque sia la città, il paese, il quartiere in cui ciascuno di essi sia commesso.

Esistono, però, delitti per i quali tuttora è radicato il convincimento della loro specifica destinazione locale. I delitti passionali a causa di amore e di onore avverrebbero quasi esclusivamente nel Meridione e, particolarmente, in Sicilia e nel napoletano; quivi e solamente quivi, malgrado l'industrializzazione avanzata, malgrado un più alto grado di istruzione, malgrado una maggiore libertà sessuale, vigerebbe ancora l'imperativo per il quale l'onta subita si lava con il sangue e l'onore si difende con il coltello, con la pistola, con il veleno, con l'omicidio.

Alla diffusione ed alla radicalizzazione di tale opinamento hanno contribuito per tempi lunghi in notevole misura scrittori, artisti, pseudo poeti dalla rima facile e cantastorie. Sono ancora oggi vive nel ricordo, ad esempio, le sceneggiate di Giovanni Grasso che sui palcoscenici interpretava il siculo focoso

ed irabondo che uccideva per gelosia, per tradimento avvenuto o presunto, per la ripulsa patita ad opera della persona amata, per causa di lesa onore. Più recentemente Pietro Germi, con satira pungente, immortalò sugli schermi cinematografici il « divorzio all'italiana » o « alla siciliana » che costituirebbe il modo più sbrigativo per sciogliere il matrimonio e salvare coevamente il buon nome della famiglia e Mario Merola canta sulle scene il duello per amore o per onore di marca partenopea.

Ma, a nostro avviso, i delitti passionali sono avvenuti sempre in ogni parte d'Italia ed, attualmente, in ogni parte d'Italia avvengono seppure in misura più ridotta rispetto al passato.

Accade a Napoli l'omicidio dell'onorevole Luigi Buccico, che non muore per mano di un terrorista o delle brigate rosse, ma viene ucciso con i colpi della pistola nervosamente impugnata da un marito tradito il quale, poi, piangente, attende l'arrivo della « legge » e confessa subito di avere commesso il reato per non essere stata la moglie soltanto sua. È da registrare, però, corrispettivamente il caso di Milano, ove un marito è condannato ad appena quattro anni di reclusione per avere ucciso il presunto amante della moglie venendosi così a ridurre un omicidio a livello di un furto nemmeno troppo grave, ed è da sottolineare il fatto di Cuneo per il quale una madre uccide la figlia incinta solo perchè allo stato di gravidanza questa era pervenuta senza passare attraverso l'altare od il municipio. Parimenti non è certamente avvenuta nella regione calabrese ed in quella siciliana la tragica morte del marchese Casati, della moglie e del giovane amante; per converso, trova collocazione proprio in Sicilia la storia della violenza subita da Franca Viola che respinge le cosiddette nozze riparatrici.

Ciò puntualizzato, è da esaminare se in atto stiano da mantenere o meno nel nostro codice penale i delitti « *causa honoris* ».

Certamente l'abolizione dell'omicidio per causa d'onore e della previsione del matrimonio come causa di estinzione di reato destano perplessità in qualche zona del nostro Paese. Di recente ho avuto occasione di assistere ad una intervista trasmessa da una emittente te-

levisiva privata nella quale il democristiano avvocato Giuseppe Alessi, penalista di chiara fama e già illustre parlamentare per molte legislature, con prorompente dialettica e profondo convincimento stigmatizzava la progettata soppressione della rilevanza penale della causa d'onore.

A nostro parere, però, l'abrogazione della causa d'onore non può essere più prorogata per l'avvenuto mutamento della realtà sociale.

È, d'altra parte, da porre nel dovuto rilievo che il legislatore del 1930 non volle certamente riconoscere al marito oltraggiato, al padre offeso o alla donna violentata il barbaro diritto di uccidere i colpevoli, bensì ritenne di attribuire una maggiore efficacia attenuatrice alla provocazione determinata da gravissima offesa all'onore, un trattamento sanzionatorio più mite nei confronti di chi è trascinato al delitto passionale per particolare perturbamento psichico produttivo di un violento *impetus doloris*.

Le norme sulla rilevanza della causa d'onore furono, poi, inserite nel codice penale tuttora in vigore anche per altra considerazione di notevole portata e cioè per porre riparo alle scandalose assoluzioni, che le giurie popolari all'epoca frequentemente elargivano.

Giovanni Porzio e Genunzio Bentini con travolgente foga oratoria inducevano alle lacrime gli eccitabili giurati ed il numeroso pubblico che come ad uno spettacolo assisteva alla celebrazione dei processi passionali e, parlando di « forza irresistibile », passando anche sopra alla stessa causa d'onore, arrivavano all'esaltazione soprattutto del marito che, scoperta la relazione carnale della moglie con altri, commetteva l'omicidio ed indi usciva assolto, libero e trionfante, dalla aula giudiziaria e — così come ho avuto personale esperienza all'alba, ahimè, or tanto remota, della mia attività professionale forense — chiedeva ed otteneva persino il risarcimento dei danni nei confronti del *partner* rimasto miracolosamente illeso.

Non su motivi imputabili ai compilatori del codice Rocco può, quindi, poggiare la proposta abrogazione della rilevanza penale della causa d'onore, ma, in conformità a quanto

è dato leggere in una recente sentenza della Corte di Cassazione, al profondo mutamento del costume nei tempi recenti, al cambiamento oggettivo dei sentimenti etici della collettività rispetto ai comportamenti di ordine sessuale ed ai loro effetti sul decoro delle persone.

Il supremo collegio ha in detta sentenza considerato specificatamente, tra l'altro, che il giudice deve oggi prendere atto che, nel giudizio della comunità, non sono più in ogni caso negative, come nel passato, le conseguenze che la condotta sessuale di una persona può avere sulla reputazione sua o dei suoi prossimi congiunti.

Bando, pertanto, alle facili riprovazioni con il « senno del poi » ed alle recriminazioni in ordine alla normativa assertivamente arcaica del tuttora vigente codice penale.

È per l'evolversi del costume, è per eventi sopravvenuti non più consentibile la permanenza in vigore dell'articolo 587 del codice penale che dichiara punibile con la reclusione mantenuta entro limiti assai esigui (da tre a sette anni) chiunque cagiona la morte del coniuge, della figlia o della sorella nell'atto in cui ne scopre la illegittima relazione carnale e nello stato d'ira determinato dall'offesa recata all'onore suo o della famiglia, così come non trova più giustificazione alcuna, nè morale nè giuridica, la norma dell'articolo 592 dello stesso codice che commina pene assai limitate nei confronti di chi, per salvare l'onore proprio o di un proprio congiunto, abbandona un neonato subito dopo la nascita, oppure per effetto dell'abbandono gli procura una lesione personale o gli causa la morte.

Non è parimenti condividibile riconoscere all'uomo il diritto di appagare i suoi piaceri senza che ciò sia disonorevole e considerare la donna esclusivamente un oggetto di proprietà maschile, un bel soprammobile che si sposta a seconda dei gusti, un essere che non può avere alcuna autonomia, eternamente inchiodato alla sola funzione riproduttiva nell'ambito delle pareti domestiche.

Nella enciclica *Pacem in terris* sta scritto che « la donna sa di non poter permettere di essere considerata e trattata come strumento ed esige di essere considerata come

persona tanto nell'ambito della vita domestica che in quello della vita pubblica ».

Non può, pertanto, essere mantenuta la norma di cui all'articolo 544 del codice penale che considera come causa speciale di estinzione del reato di corruzione di minorene il matrimonio che l'autore del reato stesso contragga con la persona offesa.

A prescindere dal fatto che tale disposizione contrasta con il principio del rafforzamento dell'istituto del matrimonio concordemente ammesso dal legislatore e con l'altro principio della piena e matura consapevolezza in chi intende contrarre matrimonio, sta di fatto che le cosiddette nozze riparatrici spesso si traducono in un ulteriore atto di violenza e di sopraffazione. Per pressioni e lusinghe di parenti la donna diventa a volte vero oggetto di contrattazione e di vendita, vittima della volontà altrui, una « cosa » priva di libertà.

Certo l'abrogazione pura e semplice dell'articolo 544 in alcuni casi potrebbe portare a qualche inconveniente come, ad esempio, nella ipotesi di matrimonio del tutto libero e spontaneo. La condanna penale verrebbe ad incidere negativamente sul normale rapporto coniugale, onde è auspicabile su tal punto una pausa di riflessione con conseguente adozione di una norma adeguata da ancorare alla previsione di una attenuante specifica oppure all'istituto della remissione della querela. Non rimane ora che fare qualche pur rapida considerazione sull'articolo 578 del codice penale.

Il tema dell'infanticidio ha travagliato per lunghe sedute e per lunghi mesi i componenti della Commissione giustizia. Scartato qualsiasi aggancio alla causa d'onore e dato concordemente per fermo il principio dell'applicabilità delle disposizioni sull'omicidio a carico dei concorrenti nel reato, la questione fortemente dibattuta si è incentrata sulla soluzione alternativa di considerare l'infanticidio come reato autonomo oppure di prevedere una specifica circostanza attenuante nei confronti della madre che cagiona la morte del neonato immediatamente dopo il parto o del feto durante il parto.

Siamo per la soluzione dell'autonomia del reato di infanticidio in stato di abbandono materiale o morale; peraltro l'infanticidio in numerose legislazioni straniere è disciplinato come delitto autonomo con la comminazione di pene più o meno elevate o più o meno riduttive. Riteniamo, però, che anche l'opzione della Commissione giustizia in favore della circostanza attenuante non debba destare notevoli perplessità. Intendiamo così chiudere questo breve intervento.

Aggiungiamo solo un'ultima riflessione: la società si è ammodernata, è profondamente cambiata nei suoi costumi e nei suoi sentimenti etici, in relazione a tale mutamento ed a tale rinnovamento ci accingiamo a depennare dal codice penale la rilevanza della cosiddetta causa d'onore.

Purtroppo, però, un triste e deprecabile fenomeno permane e, anzi, si aggrava sempre più: quello della violenza non soltanto sessuale. È una piaga che corrode e distrugge la vita dei cittadini, l'avvenire del paese; bisogna eliminarla o, quanto meno, attenuarla notevolmente.

Per tutte le superiori considerazioni, il Gruppo del Movimento sociale italiano-Destra nazionale annuncia il suo voto favorevole. (*Applausi dall'estrema destra. Congratulazioni*).

**B E N E D E T T I**. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**P R E S I D E N T E**. Ne ha facoltà.

**B E N E D E T T I**. Signor Presidente, onorevoli colleghi, per dichiarare il voto favorevole del Gruppo comunista a questo disegno di legge non ripeterò le tante ragioni morali, culturali, politiche che impongono l'abrogazione (che del resto ci trova tutti consenzienti) della rilevanza penale della causa d'onore. Indicherò i punti politici attraverso i quali passa l'abrogazione.

Oggi giunge a termine, in questo ramo del Parlamento, un dibattito lungo, appassionato al quale noi comunisti abbiamo cercato di

dare sempre il massimo contributo di analisi e di responsabile ricerca.

Le motivazioni del nostro atteggiamento sono un aspetto rilevante della nostra antica e presente battaglia per l'emancipazione delle masse femminili. Quali sono dunque i punti politici?

Il primo è la certezza che abbiamo, ferma ed assoluta, di un conflitto senza possibilità di mediazione tra le norme ancora vigenti in questa materia e il modo di sentire, di pensare, di reagire della stragrande maggioranza dei cittadini del nostro paese. Sono finiti i tempi degli applausi che salutavano, anche in epoca non molto lontana, indulgenziali sentenze.

Qui è necessario un momento di riflessione, perchè negli ultimi anni — soprattutto due anni fa, proprio quando in Senato, nella passata legislatura, stavamo ancora discutendo la materia di questa sera — si è avuto il quadro di una certa impennata, di una linea ascensionale nella dinamica espansionistica del delitto d'onore (non sto a ricordare il caso di Cuneo o di Milano). Sembrò soprattutto che questa dinamica in espansione si legasse ad una certa rottura di barriere geografiche, al cui interno si voleva circoscritto, come fatto riferibile al particolare costume di quelle aree, il cosiddetto delitto d'onore.

Ora noi pensiamo di aver colto, al di là di un certo allarme che allora si registrò, il valore sintomatico di questa dinamica, quando abbiamo rifiutato le spiegazioni più semplici, quelle legate alle teorie delle correnti migratorie (come dire che la colpa è ancora una volta e sempre dei meridionali a Torino). A questo proposito, se mi è consentita un'altra parentesi, voglio ricordare il grande contributo che anche il Meridione ha dato per la vittoria del divorzio. Riteniamo altresì di aver colto il valore sintomatico di tale dinamica, quando abbiamo rifiutato una superficiale e deterministica equivalenza tra spinta espansionistica e pretesa maggiore aderenza di questa figura criminosa al modo di sentire della gente. C'è un conflitto assoluto e di ciò abbiamo una consapevole certezza.

Il punto è che finchè una norma giuridica o un *corpus*, anche se piccolo ma micidiale, di norme giuridiche resta nel nostro ordina-

mento, questo ha un'efficacia perversa sulla possibile consumazione di quei reati che in sostanza tende a punire, ma in maniera estremamente benevola ed indulgente.

Credo che mai come in questo caso si debba far ricorso al principio costituzionale di ragionevolezza al quale deve ispirarsi il legislatore; quando una norma è sotto il livello di guardia del principio di ragionevolezza, essa diventa pericolosa e ad essa sono riconducibili possibili effetti perversi, proprio rispetto all'interesse che vuol tutelare, anche se in forme così affievolite.

Il delitto d'onore, l'omicidio a causa d'onore è un delitto punito con una pena irrisoria — da 3 a 7 anni — in astratto riconducibile nei termini della sospensione condizionale; è un omicidio privilegiato, costruito con il riciclaggio di due circostanze attenuanti, che sono diventate elementi costitutivi del reato. Finisce così per rappresentare una zona franca, direi un vero e proprio porto delle nebbie, nel quale l'assassinio in un certo senso, se proprio non si nobilita, però acquisisce un certo diritto di cittadinanza, sia pure di serie B, nell'ordinamento giuridico e quindi, per riflesso, onorevole Ministro, anche un certo grado di giustificazione per chi lo commette. È ora quindi di farla finita con questo possibile contagio ancorato a un certo modo della legge di divenire fonte di disordine, mentre la legge deve essere sempre fonte di ordine.

Potrei dire, ad esempio, cosa succede quando l'errore cade sull'elemento essenziale del fatto costituente reato; infatti, proprio perchè si tratta di elemento costitutivo del reato, è possibile la configurazione putativa dell'omicidio a causa d'onore. Nel caso di Milano si è arrivati proprio a questo quando quel tale uccise il ritenuto amante della moglie. E allora, chiediamoci come è nato questo delitto d'onore. Posso capire che ci sono situazioni di stato d'ira, ma qui restiamo nella previsione della circostanza attenuante. Il ricorso, personale e defensionale, al delitto d'onore è di norma una costruzione postuma, una sovrastruttura che trasforma l'attenuante, valutabile nel suo regime, in qualcosa di più. Ecco allora la causa d'onore come incrostazione sociale e non come fatto interiore; un vero e proprio diritto barbarico alla ven-

detta sessuale, un qualcosa che si configura come valore etico — direi disvalore — di un altro ordinamento di fronte al quale l'ordinamento della Stato si pone in una posizione di contrattazione e di patteggiamento. Lo Stato scende a patti con questo costume arcaico e barbarico.

Il primo punto politico è quindi l'abrogazione di questa norma per la quale la donna è sempre colpevole perchè è ritenuta illegittima la relazione carnale della donna, anche se nubile e maggiorenne. Questa praticamente è la situazione e questa è l'urgenza politica; il permanere di tali norme può diventare dannoso e pericoloso.

Lo stesso discorso vale per il cosiddetto matrimonio riparatore. Questo è il secondo punto politico: necessità dell'abrogazione perchè anche qui vi è una equiparazione tra donna e colpa. La donna ha subito la violenza ed è perciò stesso colpevole e, se vuole essere liberata dalla colpa, deve accettare il matrimonio riparatore subendo magari una successiva e ancora più grave violenza. E tutto questo proprio mentre si discute nel paese e pendono di fronte all'altro ramo del Parlamento disegni di legge che si interrogano su questo punto: se un particolare interesse protetto, quello alla propria libertà sessuale, intesa nella più lata accezione — bando a tutte le vecchie definizioni di violenza carnale, eccetera —, debba continuare ad essere riferito alla singola persona o non vada piuttosto inteso come interesse diffuso, collettivo, di rilevanza pubblicistica, tale da determinare la procedibilità d'ufficio. Su questo è aperto il dibattito e il permanere di simili norme rappresenta quella ulteriore zona nella quale in sostanza l'ordinamento fa l'occhiolino all'autore della violenza.

Vorrei dire rapidamente — il tempo stringe — che questa abrogazione è in armonia con le nuove acquisizioni del costume e della legge in tema di famiglia. Pensiamo a quanta attenzione la Chiesa cattolica da alcuni anni a questa parte ha dedicato alle cosiddette unioni irregolari. Questo completa il quadro nel quale ci muoviamo.

Il terzo punto politico è costituito dal problema dell'infanticidio. Ho ascoltato con molto interesse il collega Barsacchi. Questa

norma ha certamente rappresentato una ragione di tormento nel dibattito che si è svolto in Commissione. Non è un mistero che ci sia difformità tra la norma che fu approvata nella passata legislatura e quella attualmente al nostro esame. Vi è stato un dibattito soprattutto sul piano culturale. Credo che siamo debitori ai movimenti femminili di un rapporto dialettico che è diventato sempre più stretto e che ha contribuito a convincerci, anche se questa norma continuerà a far discutere per tante innovazioni di carattere giuridico, della bontà di questa scelta che, come tutte le scelte, guarda nelle grandi linee al problema centrale e non si fa carico di altri problemi minori.

In sostanza, avevamo tre punti nel nostro dibattito: l'abrogazione pura e semplice, la cosiddetta abrogazione secca, dell'infanticidio a causa d'onore e quindi la riconducibilità all'omicidio (di infanticidio si sarebbe parlato soltanto dal punto di vista della categoria, se così posso dire, criminologica); la definizione dell'infanticidio come fattispecie penale autonoma (fu la scelta dell'altra legislatura); la previsione di una circostanza attenuante. Abbiamo scartato l'abrogazione pura e semplice perchè bisognava pur sempre chiedersi in quale realtà di carattere drammatico avviene di norma questo reato che è il reato della madre — condizione, questa, necessaria, ma non ancora sufficiente — che durante il parto o immediatamente dopo il parto sopprime feto o neonato. Era una cosa alla quale bisognava prestare il massimo di attenzione e il massimo di considerazione.

Dico rapidamente perchè siamo andati a questa scelta, perchè non abbiamo seguito la via della fattispecie autonoma costruita su una attenuante. Certo, previsioni di questo genere mancano nell'ordinamento giuridico. Però qui c'è un problema che è sistematico ma è ancora di più un problema politico che nasce in sostanza dalla tipicità del comportamento, dalla previsione di generalità e di astrattezza e quindi di regolarità, diciamo pure di normalità.

Parlando un po' impropriamente dirò che la fattispecie autonoma è la regola, la circostanza — attenuante o aggravante — è l'ec-

cezione perchè è un accessorio che può esserci o può anche non esserci. E allora quando si costruisce una fattispecie autonoma sull'impalcatura di circostanze attenuanti elevate a elemento costitutivo si ha un certo ribaltamento nel modo di sentire e anche nel modo di fare giurisprudenza. In sostanza, onorevole Ministro, l'infanticidio a causa d'onore, nella stragrande maggioranza dei casi, e sino a questo momento, è stato l'infanticidio.

Se noi con una fattispecie autonoma avessimo sostituito alla causa d'onore la condizione di abbandono materiale o morale saremmo un po' rimasti in quella logica; questa la ragione della scelta che è, certo, rigorosa e ha determinato le perplessità del collega Barsacchi dal punto di vista del limite invalicabile al di sotto del quale la pena non può andare. Se avessimo fatto questo avremmo innovato molto ma saremmo rimasti un pò prigionieri della logica del passato.

Come sino ad oggi l'infanticidio a causa d'onore è stato l'infanticidio, domani l'infanticidio per condizione di abbandono materiale o morale sarebbe stato sempre l'infanticidio. Noi volevamo qualche cosa di più. Nella passata legislatura il Governo disse: ma ci sono considerazioni pratiche. Certo che c'erano e certo che restano, ma sono considerazioni pratiche. Noi vogliamo invece introdurre una innovazione profonda nel nostro ordinamento. Dico subito che l'innovazione ha questo pregio: mentre è senza dubbio di maggior rigore nella previsione generale ha — rispetto all'attenuante — una sfera di incidenza più ampia di quanto avviene con la considerazione della causa d'onore. È proprio il concorso di questi due elementi che si unificano nella sintesi della norma a renderci maggiormente convinti della bontà di questa scelta, anche se è una scelta — oggi lo vediamo bene — che certo ci è costata fatica di dibattito, di confronto e di elaborazione.

Ora il riferimento allo stato di abbandono materiale o morale coglie la realtà di una situazione obiettiva che qualifica ulteriormente le attenuanti generiche. Lo so, qui forse, onorevole Ministro, dottrina e giurisprudenza discuteranno perchè sino a questo momen-

to le attenuanti generiche — ce l'hanno insegnato all'università — siamo stati sempre abituati a considerarle come una sorta di cavallo di Troia che bisognava introdurre nel rigore dei minimi di pena del nostro ordinamento. Ebbene, qui si va invece a qualche cosa che qualifica le attenuanti generiche e che le riconduce all'incidenza sulla consumazione del fatto-reato. Non si pongono problemi per il diverso trattamento riservato ai partecipi del reato, perchè la punibilità o meno è un problema di politica criminale, la stessa misura di pena o no è un problema di quella che con una parola un po' brutta si dice « penologia », cioè di politica della pena. Il fatto che normalmente si abbia sempre lo stesso tipo di pena per i partecipanti al reato — cioè autore e concorrenti — non significa che non ci sia una profonda distinzione nel loro modo di agire e che l'ordinamento non possa prevedere, come del resto prevede, — articoli 114 e 112 del codice penale — anche statuizioni diverse in ordine alla pena. Ed è quello che abbiamo voluto fare riferendoci alla condizione che è soggettiva, che riguarda la madre, e la madre in quella particolare condizione materiale o morale, di abbandono, quindi non riconducibile soltanto ad una qualificazione strettamente sociale.

Credo anzi che se dei dubbi potevano esserci, ci sarebbero stati maggiormente proprio con la fattispecie autonoma; quando si incide sulla *quantitas delicti*, come avviene per le circostanze attenuanti, la situazione è inenarrabile, ma ricondurre in una fattispecie di reato una persona ed un'altra in una fattispecie diversa — lo dico anche in senso autocritico rispetto alle acquisizioni della passata legislatura — poteva indubbiamente destare qualche perplessità. Se avessimo seguito questa via, ci saremmo trovati di fronte a tre possibilità: avremmo avuto un titolo di reato, con le conseguenti pene, per la madre, soggetto attivo; per altre persone — i concorrenti — avremmo avuto un altro tipo di reato, l'omicidio; salvo avere, per gli uni e per gli altri, nell'ipotesi non ricorressero le condizioni di cui alla previsione autonoma, la riconduzione nell'ambito del delitto di omicidio.

Un'ultima cosa voglio dire, a motivare questo nostro convinto voto favorevole. La previsione delle attenuanti generiche così ulteriormente qualificate, certo dovrà essere oggetto di valutazione da parte del magistrato, ma credo abbia un po' *in re ipsa* anche la ragione della sua prevalenza di fronte a possibili aggravanti. In sintesi il nostro voto favorevole vuole marcare ancora una volta il nostro impegno a continuare, in un rapporto tra riforma degli ordinamenti giuridici e avanzamento democratico del nostro paese, una battaglia, la nostra battaglia, che ha sempre posto la questione femminile al centro di questo avanzamento, riconoscendole così e favorendone il ruolo di grande questione nazionale. (*Applausi dall'estrema sinistra. Congratulazioni*).

F A S S I N O . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

F A S S I N O . Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, senza intervenire nel merito, peraltro già ampiamente illustrato e documentato dai colleghi che mi hanno preceduto, dichiaro che i liberali concordano con le conclusioni cui è pervenuta la Commissione circa l'abrogazione di una norma che da tempo non dovrebbe più sussistere ed esprimono voto favorevole al disegno di legge così come risulta dal testo approvato dalla 2ª Commissione, onde — e qui fanno proprie le conclusioni stesse della Commissione — far scomparire definitivamente dal nostro ordinamento la macchia della causa d'onore ed allineare in conseguenza anche nel caso specifico la legislazione del nostro paese a quella degli Stati più evoluti e più moderni. Oltre a tutte le ragioni in precedenza addotte, è inconcepibile la sopravvivenza della causa d'onore che, come ha detto molto bene il collega Benedetti, privilegia l'omicidio e consente il permanere di un costume che tutti rifiutiamo e condanniamo.

I liberali, pertanto, voteranno a favore della proposta di legge.

J E R V O L I N O R U S S O R O S A . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

J E R V O L I N O R U S S O R O S A . Signor Presidente, alcune brevi considerazioni per motivare il voto favorevole della Democrazia cristiana al disegno di legge relativo all'abrogazione della rilevanza penale della causa d'onore.

Uno studioso ha di recente rilevato che la causa d'onore come diminvente la responsabilità dei delitti contro la vita e contro la incolumità personale è un fossile di sottocultura che merita di essere cancellato dal codice penale. Difatti ritengo che le norme abrogative che stiamo per approvare non solo segnino una tappa positiva dell'evoluzione del nostro sistema giuridico, e in particolare della normativa penale, ma insieme spingano in avanti una positiva maturazione culturale del costume del nostro paese, maturazione in armonia con le scelte di fondo della Carta costituzionale. L'abrogazione della rilevanza penale della causa d'onore — come del resto è già stato ricordato in quest'Aula — è stata preparata da un lungo processo di maturazione nel quale, tra le altre, sono state attive le forze femminili: associazioni femminili e forze politiche.

Esse hanno avuto un ruolo indubbiamente importante, un ruolo che si è sviluppato in modo incisivo e precoce anche in tempi nei quali le forze femministe, che oggi tentano di avocare a sé l'iniziativa, non erano di certo presenti né tanto meno operanti nella realtà sociale, culturale e politica del nostro paese.

Certamente non è questo il momento né il luogo per ricordare tutte le iniziative delle forze femminili. Fra queste, però, vorrei ricordarne solo alcune perché precedute e seguite da un vasto ed articolato movimento di base e da un approfondito impegno di studio. Mi riferisco, in particolare, al convegno nazionale di studio del CIF sul tema « Famiglia e poteri pubblici » del 1967 che avanzò interessanti, precise e motivate proposte di soppressione della rilevanza penale

della causa d'onore e soluzioni alternative al testo dell'articolo 578 del codice Rocco relativo all'infanticidio a causa d'onore.

Naturalmente del problema si è attivamente occupato il Movimento femminile del mio partito e ne fanno fede alcuni studi particolarmente interessanti. Per esempio un convegno, del febbraio 1963, su: « La famiglia e la trasformazione della società italiana », nel quale indicazioni di rilievo in questa materia furono date dall'onorevole Moro, allora segretario politico del mio partito.

Anche in altre occasioni il Movimento femminile della Democrazia cristiana si è occupato della causa d'onore, e in particolare a Bologna nel 1966 in un convegno di studi su: « Dignità e libertà della persona umana nella famiglia » ed a Roma, nel 1967, nel convegno su: « Una politica per la famiglia ».

Naturalmente, come si conviene ad una forza politica alla quale spetta non soltanto di studiare e approfondire a livello teorico e culturale delle soluzioni, ma di dare ad esse precisi spazi operativi in campo politico, questi approfondimenti di studio hanno avuto concreti sbocchi sul piano parlamentare. Tra le varie iniziative vorrei ricordarne qui soltanto due: il disegno di legge Martini e Ruffini della 5ª legislatura (atto Camera numero 703) presentato nel novembre del 1968 e il disegno di legge Falcucci relativo alla riforma del diritto di famiglia sempre della 5ª legislatura, (atto Senato 754) presentato nel luglio 1969.

Quindi il provvedimento che oggi il Senato si accinge a votare costituisce una modifica del sistema penale da tempo auspicata ed ormai indifferibile perchè imposta dalla necessità largamente e positivamente avvertita di adeguare la risposta punitiva dell'ordinamento, o comunque la disciplina penale di dati fatti, al reale significato che essi presentano nell'attuale contesto sociale, inquadrandoli al tempo stesso nel sistema dei valori etici creati dalla Costituzione. E così la estinzione dei reati previsti dagli articoli da 519 a 526 e dall'articolo 530 del codice penale, quale effetto del matrimonio tra l'autore del fatto e la vittima, non è certo più giustificata da una rispondenza al costume

attuale e ai principi costituzionali suddetti.

È infatti — ed è bene rilevarlo ora che stiamo per abrogare questa norma — veramente abnorme che ancora fino a tutt'oggi l'ordinamento vigente abbia potuto prevedere che il matrimonio estingua reati quali la violenza carnale, gli atti di libidine violenta, il ratto a fine di libidine o la corruzione di minori, che tale estinzione si estenda ai concorrenti e che, anche se vi sia stata condanna, in caso di matrimonio tra autore del fatto e vittima debba venire a cessare l'esecuzione della pena. Se infatti consideriamo che nella Costituzione il matrimonio è fondamento della famiglia intesa come società naturale, che il matrimonio è ordinato sulla eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, se ricordiamo che il diritto di famiglia ha cercato tutte le occasioni possibili per esaltare l'importanza del consenso libero e consapevole al matrimonio come presupposto necessario ed indispensabile per il venire in essere della famiglia comunità, si evidenzia con forza l'impossibilità che il matrimonio possa essere contemporaneamente, nello stesso sistema giuridico, considerato causa di estinzione dei reati di cui agli articoli da 519 a 526 e 530 del codice penale.

Inoltre, andando brevemente per un solo attimo a guardare ai precedenti vediamo, per esempio, che la relazione ministeriale al codice penale del 1887, che all'articolo 352 prevedeva una normativa identica a quella dell'articolo 544 del codice Rocco, specificava che « è prudente agevolare, con la concessione della impunità, la più grande riparazione che l'uomo possa dare alla donna da lui disonorata ». Ed ancora la relazione ministeriale al codice Rocco ribadiva che « questa causa straordinaria di estinzione è dovuta ad un fatto di convalidazione che facilita l'assetto delle famiglie ».

Una simile motivazione poteva forse — anche se vorrei molto sottolineare questo « forse » ed il dubbio rispetto a ciò — avere una certa giustificazione in un mondo come quello del passato in cui il matrimonio veniva prevalentemente considerato come una sistemazione che assicurava alla donna uno *status* sociale altrimenti non raggiungibile, in cui la perdita della verginità fisica, anche



senza alcuna responsabilità personale, costituiva un marchio d'infamia che poteva essere riparato solo attraverso la formale regolamentazione del matrimonio. Ma tale motivazione non può certo più essere accettata in un mondo come quello di oggi che giustamente ritiene il disonore solo conseguenza della responsabilità morale del soggetto e non della perdita di un attributo fisico e per di più senza colpa e che ritiene, come ho già notato prima, la famiglia comunità e quindi il matrimonio come un incontro di stima e rispetto reciproco.

Tra l'altro è a tutti noto come sono sempre più frequenti e significativi i casi di rifiuto della persona offesa di contrarre matrimonio con l'autore della violenza. Ciò sta a dimostrare che la cosiddetta « riparazione » viene di fatto dalla vittima sentita — come poi sotto certi aspetti è — come una violenza ancora più grave.

Pertanto veramente per le donne la norma che stiamo per abrogare, cioè l'articolo 544 del codice penale, sottende tutta una realtà di umiliazione, una realtà di dolore, una realtà di disperazione.

Vorrei, inoltre, rilevare che proprio perchè è aumentata in quest'ultimo periodo — ed è stato notato prima — la violenza sulla donna, occorre che essa venga severamente punita e che siano puniti i correi e, comunque, che non si strumentalizzino mai il matrimonio come causa di estinzione del reato.

Ancora una annotazione. I reati di cui al capo primo del titolo nono ed all'articolo 530 del codice penale costituiscono offesa alla società, all'ordinato svolgersi dei rapporti sociali e, come tali, vanno puniti indipendentemente dalle vicende personali tra rei e vittime. Questo per quanto riguarda l'articolo 544.

Per quanto riguarda poi l'articolo 587, relativo all'omicidio e a lesioni personali a causa di onore, ne è certamente necessaria l'abrogazione perchè esso praticamente costituisce un sistema di giustizia privata e la espressione di una sfiducia nelle istituzioni del tutto inammissibili in uno Stato di diritto. Esso, inoltre, a mio parere, predetermina un vero e proprio incentivo ad uc-

cidere, sia perchè garantisce la pressochè totale impunità, sia perchè — e questo è estremamente importante sul piano psicologico, sul piano culturale e sul piano del costume — suggerisce l'idea che, attraverso l'omicidio, la lesione personale o le percosse, si riconquisti, comunque, l'onore perduto.

L'articolo che stiamo per abrogare esprime, inoltre, un concetto di donna oggetto, intesa come proprietà rispettivamente del coniuge, del padre e del fratello e quindi è senza dubbio in contrasto stridente con le norme costituzionali che riconoscono alle donne dignità di persona e di cittadine e piena parità morale e giuridica. È contrario anche l'articolo 587 — è opportuno notarlo — alle norme sulla famiglia come comunità paritaria. Esso infine rispecchia un concetto di onore inteso solo come onore sessuale e costituisce una inammissibile sottovalutazione di quel bene fondamentale nel contesto civile che è la vita.

Per quanto poi riguarda la terza delle norme che stiamo per abrogare, l'articolo 592, relativo all'abbandono di neonato a causa d'onore, occorre rilevare il contrasto di tale comportamento con la Dichiarazione dei diritti del fanciullo ratificata dal nostro paese, sulla quale molto — ma forse non ancora a sufficienza e comunque senza dubbio in modo non sufficientemente operativo — abbiamo riflettuto durante l'anno internazionale del fanciullo che è appena finito. Si tratta inoltre di un comportamento, quello dell'abbandono di un neonato per causa d'onore, che contrasta fortemente con l'articolo 30, primo comma, e con l'articolo 31, secondo comma, della Costituzione, a seconda che tale abbandono sia stato posto in essere da genitori o da terzi.

Il cosiddetto motivo di onore che spinge all'abbandono non giustifica la diminuzione della pena e quindi è bene che, abrogato l'articolo 592, la fattispecie ricada nella norma di cui all'articolo 591, che prevede una pena più grave. Infatti, qualunque sia il motivo, si tratta dell'abbandono di una persona umana incolpevole e per di più in un momento della sua vita in cui è particolarmente debole e delicata e nel quale quindi, semmai, ha di-

ritto non ad una protezione minore, ma a una protezione maggiore.

Per quanto riguarda infine l'articolo 578, relativo all'infanticidio, la soluzione proposta dalla Commissione giustizia, trovata senza dubbio dopo lunga e faticosa discussione, del resto ben comprensibile data la delicatezza dell'argomento e le implicazioni umane ed anche di sistematica giuridica che la materia trattava, appare proficua e sostanzialmente equilibrata perchè contempla e contempera alcune esigenze di fondo.

La prima esigenza è quella che il fatto sia punito in modo significativo, trattandosi sempre di soppressione di una vita umana e quindi di omicidio.

La seconda esigenza è che la pena sia ridotta a causa del turbamento della madre, dovuto non certo ad una presunta fisiologica incapacità da parto o da dopo-parto, ma allo stato di abbandono materiale e morale, e quindi a condizioni oggettive, in cui il reato è stato consumato.

La terza esigenza è che la nuova attenuante non operi per i corresponsabili del reato proprio perchè ad essi non si estende quello stato di turbamento, che è proprio della madre, dovuto alle condizioni in cui essa agisce.

Quindi, fra l'altro, non mi pare che vi siano dubbi di incostituzionalità per tale scelta, poichè il principio di uguaglianza non esclude, anzi postula che il legislatore tratti in modo diverso situazioni soggettive differenti. Da questo punto di vista la giurisprudenza della Corte costituzionale è stata esemplarmente chiara fin dall'inizio.

Per questi motivi, quindi, il Gruppo parlamentare della Democrazia cristiana, che ringrazia la Commissione giustizia e il relatore per il positivo lavoro svolto, voterà a favore del disegno di legge in esame, auspicandone una rapida approvazione anche da parte della Camera dei deputati. Contemporaneamente il mio Gruppo auspica una rapida discussione ed una sollecita approvazione dei disegni di legge sulla violenza sessuale alla donna, presentati anche dai nostri parlamentari in ambedue i rami del Parlamento.

Con tale auspicio intendiamo marcare ancora una volta una volontà ferma di tutela della dignità della donna secondo la logica

personalistica che è, ritengo, uno dei valori di fondo della nostra Costituzione. (*Vivi applausi dal centro e dalla sinistra. Congratulazioni*).

**P R E S I D E N T E**. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**E approvato.**

**Discussione dei disegni di legge:**

« **Compensi spettanti ai periti, ai consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'Autorità giudiziaria** » (665);

« **Modifiche alla legge 1° dicembre 1956, numero 1426, sui compensi spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorità giudiziaria** » (427), d'iniziativa del senatore Brugger e di altri senatori

**Approvazione del disegno di legge n. 665**

**P R E S I D E N T E**. L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge: « **Compensi spettanti ai periti, ai consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'Autorità giudiziaria** »; « **Modifiche alla legge 1° dicembre 1956, n. 1426, sui compensi spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorità giudiziaria** », d'iniziativa dei senatori Brugger, Mitterdorfer, Segnana, Fontanari e Salvaterra.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Benedetti. Ne ha facoltà.

**B E N E D E T T I**. Signor Presidente, onorevoli rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, farò brevi considerazioni per annunciare il nostro giudizio e il nostro voto — che sarà favorevole — nei confronti di questo disegno di legge. Il provvedimento ha un limite, ma lo confessa, perchè concerne

le modifiche alla legge 1° dicembre 1956 sui compensi spettanti ai periti, ai consulenti tecnici e agli altri ausiliari del giudice. Però ha anche, a nostro giudizio, un pregio (ed è anche per questo che in Commissione ci siamo impegnati, come sempre, e abbiamo registrato, con l'accoglimento dell'emendamento proposto dal nostro compagno Tropeano e da altri di noi, una modificazione su un punto che ritenevamo qualificante): ha il pregio di richiamare alla più attenta considerazione i problemi della organizzazione giudiziaria.

Soltanto qualche settimana fa abbiamo discusso in questa Aula la legge finanziaria; non è stato accolto il nostro emendamento che tendeva ad aumentare gli « stanziamenti-volano » a favore della giustizia. Onorevole Ministro, mi pare che questo discorso si legghi con il discorso che stiamo facendo in questo momento, perchè in verità noi (dico quel « noi » che si usa in senso generale, perchè è certo che noi comunisti possiamo rivendicare il merito di una battaglia anche in questo caso antica a favore della giustizia) abbiamo avuto una fase in cui si pensava che le riforme della giustizia non costano niente e che quindi la giustizia stava bene come stava, con il suo zero e qualche cosa che non arrivava mai all'uno per cento del bilancio statale.

**M O R L I N O**, *ministro di grazia e giustizia*. Non costa solo denari: costa anche altre cose.

**B E N E D E T T I**. Certo, costa tante altre cose: onorevole Ministro, l'amministrazione della giustizia oggi costa in particolare il sacrificio di molte vite di magistrati, ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, di pubblica sicurezza e di custodia. In quella fase però si diceva che le riforme della giustizia non costano economicamente, in quanto sono soltanto riforme normative, soltanto riforme di codici. Quanto costa riformare il codice di procedura penale? Qualche decina di milioni per il funzionamento delle varie commissioni, ma non certo centinaia o migliaia di miliardi. Invece adesso si sta entrando (ma noi siamo insoddisfatti anche del-

l'esito della votazione della legge finanziaria) nella fase nella quale bisogna avere piena consapevolezza, e trarne le specifiche, coerenti conseguenze operative, dei costi notevoli anche sul piano economico e finanziario.

Certo, questo problema dei periti, dei consulenti tecnici e degli altri ausiliari del giudice è molto vasto e di particolare rilievo: esso trova collocazione non soltanto nelle norme di legge che riguardano i compensi, è un punto delicato ed importante che trova una collocazione fondamentale, per esempio, nei codici di rito, sia per l'attività che oggi diventa di sempre maggiore rilievo e delicatezza dei periti e dei consulenti tecnici, sia anche per altri aspetti. Non dimentichiamo la giustizia civile ed anche il grado di sfiducia che i suoi ritardi possono indurre nelle considerazioni più generali dell'opinione pubblica. Questo problema dei periti acquista sempre più una rilevanza decisiva anche perchè si estendono le materie (pensiamo alle perizie foniche) sulle quali i periti o i consulenti tecnici sono chiamati ad esprimere il loro parere.

Certamente il giudice resta sempre il perito dei periti, ma con il tempo si restringe sempre di più il campo delle conoscenze extragiuridiche o metagiuridiche, non esclusivamente giuridiche del giudice. Pensiamo, ad esempio, a cavallo di queste riforme, alla non considerazione che alla perizia psicologica dà il codice di procedura penale vigente e, al contrario, al dibattito che c'è stato e agli sbocchi che esso ha avuto nelle previsioni del nuovo codice di procedura penale, per il quale bisognerà pure stringere e serrare il discorso perchè esso possa, attraverso il discorso aperto su alcune sue parti, entrare finalmente in vigore.

Certo, la situazione dei compensi ai periti e ai consulenti tecnici è una situazione arcaica, che merita il più urgente ridimensionamento, anche perchè pure in questa materia subentra il principio di comparazione: perito e consulente tecnico, d'ufficio, di parte. È vero che c'è una diversa fonte di legittimazione del loro intervento, ma a grandi linee è un po' la stessa tematica che si è riprodotta in questi anni su chi accetta di servire lealmente lo Stato e su chi invece

sceglie il settore privato, anche nella imprenditorialità. Non è assolutamente vero che periti e consulenti tecnici possano essere considerati — e siano, nell'esperienza pratica — intercambiabili e fungibili (oggi per l'ufficio, domani per il privato). Il grande professionista ai livelli superiori magari non fa nè l'uno nè l'altro e di volta in volta accetta, con il rigore della sua scienza e del suo nome, l'incarico dello Stato o — se ne condivide le ragioni ideali e morali — l'incarico del privato. Ma nella media, cioè in quello che conta, in questa famosa Italia della provincia che può richiamarci tanti squarci letterari, in quest'Italia che non definisco vera, perchè è vera tutta, ma che è quella che più tiene, il perito è il perito e non fa il lunedì la perizia generica, sullo stampato a 1.200 lire, onorevole Sottosegretario (immagino che lei abbia una grossa esperienza anche di queste cose), e domani il consulente tecnico di parte della grande compagnia d'assicurazione. Anche queste cose contano.

Non voglio parlare di una certa umiliazione, di una certa frustrazione. C'è il recupero dovuto dalla lealtà, perchè si serve lo Stato, ma c'è un limite di decenza che stava paurosamente scendendo e al quale questo disegno di legge vuole porre riparo e rimedio.

Siamo convinti di aver registrato il pur modesto successo che ha portato a modificare il secondo comma dell'articolo 4, perchè se in verità abbiamo una previsione di onorari in una ripartizione (onorari fissi, onorari variabili e onorari commisurati al tempo), mi pare che già sia soddisfatta dai primi due punti l'esigenza di una differenziazione anche nella retribuzione, a seconda del grado di capacità e di impegno.

Ma perchè poi (questo ci domandiamo; d'altra parte il fatto che non siano stati proposti emendamenti mi sembra che consenta di superare questa discussione del resto già fatta in Commissione e, direi, amabilmente) si doveva andare ad una differenziazione? In sostanza, in termini di denaro, perchè si doveva umiliare il geometra di fronte all'ingegnere? C'è già la diversa graduazione degli onorari fissi e de-

gli onorari variabili. Il tempo purtroppo corre eguale e inesorabile per tutti. Non mi si dica che il tempo è danaro: semmai questo problema lo risolviamo nell'onorario fisso e nell'onorario variabile. L'importante è che si vada a questa modificazione.

Chi ha esperienza consumata di aule giudiziarie, tante volte ha assistito a molte commedie (non vorrei divagare), quando magari è il presidente che — per umanità — deve far cadere certe aggravanti nel furto aggravato e deve far dire, umanamente, al testimone qualcosa di diverso da quello che dovrebbe dire. Anche questa delle proroghe è diventata il più delle volte una commedia, ma non sono questi i tempi adatti perchè la tragedia spesso incombe. Questo piccolo problema del compenso ai periti per i riflessi sulla speditezza dei processi, è stato al centro di molte discussioni, di molti interventi, di molte sollecitazioni venute dai settori più diversi, perchè anche da questa parte si deve cominciare a fare qualcosa.

Per queste ragioni noi comunisti daremo voto favorevole al provvedimento.

**P R E S I D E N T E .** Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

**D I L E M B O , relatore.** Non avrei nulla da aggiungere a quanto ha detto il collega Benedetti. Voglio soltanto ringraziarlo per aver illustrato i lavori della Commissione giustizia. Debbo comunque dire che le novità di questa legge consistono nello stabilire che l'onorario per i consulenti e i periti può essere fisso o variabile e nell'attribuire ampia discrezionalità, nella definizione dei compensi, al giudice il quale può aumentarli non solo in relazione all'urgenza delle prestazioni richieste, ma anche alla difficoltà delle stesse.

Concludo invitando il Governo a ribadire l'impegno, già assunto, di far approvare le tabelle previste dal primo comma dell'articolo 2 entro un congruo ma breve periodo di tempo per evitare che, proseguendo solo con il sistema dell'onorario a vacanza, si possano vanificare di fatto le prescrizioni della

presente legge e la sua *ratio* deludendo le legittime aspettative degli interessati.

**P R E S I D E N T E** . Ha facoltà di parlare il Ministro di grazia e giustizia.

\* **M O R L I N O** , *ministro di grazia e giustizia*. Onorevole Presidente, vorrei fare una particolare sottolineatura di merito e di metodo. Abbiamo presentato questo disegno di legge il 17 gennaio 1980. Se non vi fosse stata la crisi di Governo, sarebbe stato approvato in un tempo minore rispetto a quello occorrente per i decreti-legge. Il che vuol dire che, quando il Parlamento corrisponde con la dovuta volontà, è possibile adottare il sistema del disegno di legge anzichè quello del decreto-legge. Naturalmente ciò richiede corrispondenza di sentimenti da parte degli organi del Parlamento. Quindi il ringraziamento in questo caso non è rituale, ma effettivo.

Questo fatto è significativo in quanto con questo ritmo possiamo fare una serie di cose senza le quali il cosiddetto piano della giustizia non cammina.

Un altro punto di sostanza è costituito dall'importanza che il provvedimento ha in quanto non si tratta di adeguare un metodo ormai superato, fonte di distorsioni innumerevoli nella sua applicazione, come nel campo delle consulenze tecniche e delle perizie nel processo civile e penale, ma di dare una più realistica qualificazione a questa attività.

Qualcuno ha qui richiamato il collegamento con il fondo volano e con i fondi ordinari della giustizia che questo provvedimento assume perchè, se queste nuove norme sono sufficienti a realizzare una importante accelerazione, si richiedono anche strutture più sofisticate e complesse per sorreggere il sistema delle perizie. Basti pensare a un certo tipo di processi più significativi, all'immenso materiale che qualche volta è a disposizione dell'autorità giudiziaria. Si richiede una struttura istituzionalizzata di perizie, pur restando ferme le norme processuali, che occorre mettere in piedi e organizzare. Ciò richiede una valutazione di tipo imprenditoriale, ma questo impegno è molto importante.

L'idea che il problema della giustizia sia costituito soltanto di norme processuali o sostanziali, di edifici processuali o sostanziali e di un po' di mezzi e non di contenuti organizzatori di nuovo tipo da portare avanti, questa idea il piano della giustizia intende superare. Poichè questo criterio organizzatorio non è facilmente rappresentabile o quanto meno potrebbe essere rappresentato soltanto in maniera assai superficiale, per questo, la battuta del senatore Chiaromonte in ordine al piano della giustizia, in sede di voto di fiducia, non aveva ragione d'essere, perchè proprio il fatto che egli non avesse colto questo significato dimostra con quanta serietà di novità il piano della giustizia si muove rispetto al modo tradizionale col quale erano stati impostati i precedenti discorsi in questa materia, che sono causa non unica dei ritardi che, proprio per l'insufficienza dell'impostazione, si sono realizzati.

Naturalmente nel raccomandare poi l'approvazione nel merito di queste norme non ho nulla da aggiungere perchè il senatore Di Lembo con una tradizione cui tiene fede in ogni caso — bisogna dargliene atto e credo che gliene diano atto tutti i colleghi della Commissione giustizia — anche in una materia come questa, tecnica, semplice, in cui le norme si illustrano da sè, è riuscito a fare un commento ragionato alle norme con la relazione che farà risparmiare molta fatica o indurrà quasi al plagio molti di quelli che scrivono manuali in questa materia. E quindi, in questo caso, il ringraziamento, anche per questo aspetto, è un ringraziamento reale, vista la lentezza con la quale procedono queste pubblicazioni necessarie alla giustizia, che non è nelle nostre competenze fare quando vi provvedono gli stessi organi parlamentari.

L'emendamento che è stato approvato in Commissione all'articolo 4, vi dico con molta sincerità, solleva molti dubbi anche in sede ministeriale perchè in un certo senso, fissando la vacanza a 10.000 e non in una cifra elastica, si vincolerebbe una certa discrezionalità da parte del giudice. Tuttavia la mia impressione è che, allo stato delle cose, dato il modo in cui il provvedimento è

qui pervenuto, nonostante la fondatezza di queste ragioni, cioè del miglior meccanismo derivante dal testo originario rispetto a quello modificato dalla Commissione, avendo la procedura parlamentare pur le sue ragioni rispetto ai procedimenti logici, l'emendamento approvato in Commissione possa essere accolto nella forma in cui è stato presentato e che quindi, come tale, il provvedimento possa essere varato.

**PRESIDENTE.** Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge n. 665, nel testo proposto dalla Commissione. Se ne dia lettura.

**FASSINO segretario:**

Art. 1.

*(Classificazione dei compensi)*

I compensi dei periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite su disposizione dell'autorità giudiziaria in materia penale e civile si distinguono in onorari e indennità.

Gli onorari sono fissi, variabili o commisurati al tempo.

*(È approvato).*

Art. 2.

*(Onorari fissi e variabili)*

La misura degli onorari fissi e di quelli variabili è stabilita con tabelle redatte con riferimento alle tariffe professionali, eventualmente concernenti materie analoghe, temperate dalla natura pubblicistica dell'incarico e approvate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro di grazia e giustizia di concerto con il Ministro del tesoro.

Per la determinazione degli onorari variabili, il giudice deve tenere conto delle difficoltà dell'indagine e della completezza e del pregio della prestazione fornita.

Se l'autorità giudiziaria dichiara, con provvedimento motivato, l'urgenza dell'adempimento fissando un termine inferiore

a quello ordinariamente ritenuto necessario, gli onorari fissi e quelli variabili possono essere aumentati fino al venti per cento.

*(È approvato).*

Art. 3.

*(Applicazione analogica degli onorari fissi e variabili)*

Gli onorari fissi e quelli variabili si applicano anche per le prestazioni analoghe a quelle espressamente previste nelle tabelle.

*(È approvato).*

Art. 4.

*(Onorari commisurati al tempo)*

Per le prestazioni non previste nelle tabelle e per le quali non sia applicabile l'articolo precedente gli onorari sono commisurati al tempo impiegato e vengono determinati in base alle vacanze.

La vacanza è di due ore. L'onorario per la prima vacanza è di lire 10.000 e per ciascuna delle successive è di lire 5.000.

L'onorario per la vacanza può essere raddoppiato quando per il compimento delle operazioni è fissato un termine non superiore a cinque giorni; può essere aumentato fino alla metà quando è fissato un termine non superiore a quindici giorni.

L'onorario per la vacanza non si divide che per metà; trascorsa un'ora e un quarto è dovuto interamente.

Il giudice non può liquidare più di quattro vacanze al giorno per ciascun incarico.

Questa limitazione non si applica agli incarichi che vengono espletati alla presenza dell'autorità giudiziaria, per i quali deve farsi risultare dagli atti e dal verbale di udienza il numero delle vacanze.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 455 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, il magistrato è tenuto, sotto la sua persona-

le responsabilità, a calcolare il numero delle vacanze da liquidare con rigoroso riferimento al numero delle ore che siano state strettamente necessarie per l'espletamento dell'incarico, indipendentemente dal termine assegnato per il deposito della relazione o traduzione.

(È approvato).

Art. 5.

(Aumento degli onorari)

Per le prestazioni di eccezionale importanza, complessità e difficoltà gli onorari possono essere aumentati fino al doppio.

(È approvato).

Art. 6.

(Incarichi collegiali)

Quando l'incarico è stato commesso collegialmente a più periti, consulenti tecnici, interpreti o traduttori, il compenso globale è determinato sulla base di quello spettante ad un solo perito o consulente tecnico aumentato del quaranta per cento per ciascuno degli altri componenti il collegio, salvo che l'autorità giudiziaria abbia disposto che ognuno degli incaricati dovesse svolgere personalmente e per intero l'incarico affidatogli.

(È approvato).

Art. 7.

(Spese)

I periti, i consulenti tecnici e i traduttori devono presentare una nota specifica delle spese sostenute per l'adempimento dell'incarico ed allegare la corrispondente documentazione.

Il giudice accerta le spese sostenute ed esclude dal rimborso quelle non necessarie.

Ove i periti e i consulenti tecnici siano stati autorizzati dal giudice ad avvalersi dell'ausilio di altri prestatori d'opera per

attività strumentale rispetto ai quesiti posti con l'incarico, la relativa spesa è determinata gradatamente, secondo i criteri stabiliti nella presente legge alla stregua delle tariffe vigenti o degli usi locali.

Quando le prestazioni di carattere intellettuale o tecnico dell'ausiliare hanno propria autonomia rispetto all'incarico affidato al perito o consulente tecnico, il giudice conferisce allo stesso specifico incarico.

(È approvato).

Art. 8.

(Durata dell'incarico)

Qualora l'attività demandata al perito, al consulente tecnico, al traduttore o all'interprete non sia completata entro il termine originariamente stabilito ovvero entro quello prorogato per fatti sopravvenuti e allo stesso non imputabili, la determinazione delle vacanze è fatta senza tener conto del periodo successivo alla scadenza del termine e gli onorari sono ridotti di un quarto.

Sono in ogni caso applicabili le sanzioni previste nel codice di procedura penale e nel codice di procedura civile.

(È approvato).

Art. 9.

(Indennità)

Al perito, al consulente tecnico, all'interprete e al traduttore che per l'esecuzione dell'incarico debba trasferirsi fuori della propria residenza si applica la legge 26 luglio 1978, n. 417, equiparando il perito, consulente tecnico, interprete e traduttore fornito di titolo di studio universitario o equivalente al dirigente superiore, e tutti gli altri al primo dirigente. È fatta salva la maggiore indennità eventualmente spettante al perito, consulente, traduttore ed interprete che sia dipendente pubblico.

Le spese di viaggio, anche in mancanza della relativa documentazione, sono liquidate in base alle tariffe di prima classe dei

mezzi di trasporto destinati in modo regolare a pubblico servizio, esclusi quelli aerei.

Le spese di viaggio con mezzi aerei o con mezzi straordinari di trasporto sono rimborsate solo se preventivamente autorizzate dall'autorità giudiziaria e documentate.

(È approvato).

#### Art. 10.

##### (Adeguamento periodico degli onorari)

Ogni tre anni, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, potrà essere adeguata la misura degli onorari di cui agli articoli 2 e 4 in relazione alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per la famiglia di operai ed impiegati verificatasi nel triennio precedente.

(È approvato).

#### Art. 11.

##### (Liquidazione dei compensi ed opposizione)

La liquidazione dei compensi al perito, al consulente tecnico, all'interprete e al traduttore è fatta con decreto motivato del giudice o del pubblico ministero che lo ha nominato.

La liquidazione è comunicata al perito, al consulente tecnico, all'interprete, al traduttore ed alle parti.

Nel procedimento penale la comunicazione avviene mediante avviso di deposito del decreto in cancelleria; il decreto di liquidazione emesso dal pretore è altresì trasmesso in copia al procuratore della Repubblica.

Nei procedimenti civili il decreto di liquidazione costituisce titolo provvisoriamente esecutivo nei confronti della parte a carico della quale è posto il pagamento.

Avverso il decreto di liquidazione il perito, il consulente tecnico, l'interprete, il traduttore, il pubblico ministero e le parti

private interessate possono proporre ricorso entro 20 giorni dall'avvenuta comunicazione davanti al tribunale o alla corte di appello alla quale appartiene il giudice o presso cui esercita le sue funzioni il pubblico ministero ovvero nel cui circondario ha sede il pretore che ha emesso il decreto.

Il procedimento è regolato dall'articolo 29 della legge 13 giugno 1942, n. 794. Il tribunale o la corte su istanza dell'opponente, quando ricorrono gravi motivi, può con ordinanza non impugnabile sospendere la esecuzione provvisoria del decreto.

Il tribunale o la corte può chiedere, al giudice o al pubblico ministero che ha provveduto alla liquidazione o all'ufficio giudiziario ove si trovino, gli atti, i documenti e le informazioni necessari ai fini della decisione, eccettuati quelli coperti dal segreto istruttorio.

(È approvato).

#### Art. 12.

##### (Determinazione provvisoria degli onorari)

Fino a che non siano emanati i decreti previsti dall'articolo 2 gli onorari per periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori saranno determinati in base alle vacazioni di cui all'articolo 4.

(È approvato).

#### Art. 13.

##### (Abrogazioni)

È abrogata la legge 1° dicembre 1956, n. 1426; sono altresì abrogati l'articolo 23 del regio decreto 28 maggio 1931, n. 602, contenente disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, l'articolo 24 del regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, contenente disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, nonché tutte le altre disposizioni incompatibili con la presente legge.

(È approvato).



Art. 14.

(Onere finanziario)

Al maggior onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 5.742.000.000 per l'anno 1980, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento « Modificazioni alle disposizioni sulla nomina del conciliatore e del vice pretore onorario ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

P R E S I D E N T E . Passiamo alla votazione del disegno di legge nel suo complesso.

F I L E T T I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

F I L E T T I . Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, è innegabile la notevole rilevanza della funzione del consulente tecnico nel procedimento penale e nel processo civile.

È vero che il giudice è sempre il perito dei periti e che il consulente d'ufficio non è un giudice, bensì un ausiliario del medesimo.

È pur vero che, mentre il codice di procedura civile del 1865 teneva in particolare considerazione il risultato dell'opera dei periti, cioè la cosiddetta « perizia » che valeva come mezzo di prova, il vigente codice di rito civile ritiene l'attività del consulente come l'ausilio fornito al giudice da un suo collaboratore, sicchè la consulenza tecnica non assurge a valore di prova in sè, ma costituisce un mezzo di controllo della prova, affidato ad un esperto dotato di particolare competenza tecnica in materia, con conse-

guente possibilità per il giudice di dissentire dai risultati cui perviene il consulente.

È infine vero che per il carattere esclusivamente tecnico da attribuire al compito istituzionale del consulente sono a questi estranee e non possono a lui essere delegate la valutazione e la definizione di situazioni e di questioni giuridiche, che sempre ed in ogni caso sono riservate al giudice. Ma la consulenza tecnica non poche volte è indispensabile per la retta decisione del processo e non poche volte le risultanze di essa incidono rilevantemente e spesso in misura determinante nella adozione della pronunzia giudiziale.

L'accertamento tecnico, quindi, pur essendo demandata la sua ammissione alla discrezionale iniziativa e valutazione del giudice, costituisce sempre un atto di particolare importanza, sia nel processo civile che nel processo penale, e diviene persino e di fatto fonte effettiva e quasi esclusiva di decisioni della controversia quando la risoluzione di questa dipende unicamente dalla soluzione di una questione tecnica per non poter essere i fatti posti a base del giudizio altrimenti accertati e provati.

Nel processo penale, poi, la perizia e con essa il parere del perito hanno spesso effetti di particolare rilievo perchè incidono non raramente sulla libertà del cittadino.

Per le superiori considerazioni il legislatore enuclea specifiche e rigorose norme, sia del codice di procedura civile che in quello di procedura penale così come anche nel codice penale, in ordine alla consulenza tecnica ed ai compiti ed ai doveri del consulente d'ufficio. Il codice di procedura penale, ad esempio, all'articolo 321, stabilisce la sostituzione del perito negligente nell'adempimento del proprio ufficio con la conseguente condanna per ordinanza al pagamento di una somma da lire ottomila a centoventimila a favore della cassa delle ammende.

A sua volta l'articolo 64 del codice di procedura civile sancisce una pena pecuniaria e l'obbligo del risarcimento dei danni causati alle parti a carico del consulente tecnico che incorra in colpa grave nella esecuzione degli atti che gli sono richiesti. Il consulente, sia in sede civile che in sede penale, ha poi l'ob-

bligo di assumere l'incarico ed il codice penale, all'articolo 366, prevede il reato di rifiuto di ufficio legalmente dovuto nei confronti del perito che, nominato dall'autorità giudiziaria, ottiene con mezzi fraudolenti la esenzione dall'obbligo di comparire o di prestare il suo ufficio oppure non assuma o non adempia le funzioni commessegli. Si tratta di vero e proprio delitto, la cui pena è la reclusione fino a sei mesi o la multa fino a lire duecentomila con la conseguente interdizione dalla professione o dall'arte.

Di fronte alla rilevanza dei compiti e degli obblighi così come voluti dal legislatore non corrisponde, però, nella vigente legislazione, un'adeguata e congrua normativa dei compensi spettanti ai periti, ai consulenti tecnici, agli interpreti ed ai traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorità giudiziaria.

La disciplina della materia risale alla già remota legge 1° dicembre 1956, n. 1426, che ancora il sistema della liquidazione dei predetti compensi alle cosiddette « vacanze » mantenute in limiti che oggi appaiono meramente risibili ed agli onorari pur essi limitati a misura quasi simbolica.

Le vacanze sono determinate in due ore e nel calcolo delle medesime non è computato il tempo impiegato nell'andata e nel ritorno.

È talmente inadeguato il *quantum* del compenso previsto dalle norme vigenti che si è persino proposto procedimento di carattere costituzionale in ordine all'applicabilità dell'articolo 36 della Costituzione alla attività prestata dai consulenti d'ufficio. Ma la Corte costituzionale con la sentenza numero 88 del 3 giugno 1970 esattamente ha dichiarato che la reclamata disposizione della Carta fondamentale non è applicabile nel caso *de quo* perchè il lavoro svolto dai consulenti nominati dal giudice non si presta a rientrare in uno schema che involga un necessario e logico confronto tra prestazioni e retribuzioni e quindi un qualsiasi giudizio sull'adeguatezza e sulla sufficienza di queste ultime.

A causa della inadeguatezza dei compensi previsti dalla legge i consulenti, poi, al fine di accrescere quantitativamente le vacanze, spesso sono ricorsi con deprecabile ed avvi-

lente espediente a procrastinare l'assolvimento dell'incarico e quindi la definizione del processo, ritenendo a volte di farsi accreditare dal giudice e dalle parti un lavoro quotidiano, pari a quattro vacanze al giorno, protrattosi continuativamente per mesi e mesi.

Altro accorgimento difensivo del proprio diritto ad un equo compenso il consulente non raramente trova nel diffondersi nella formulazione della relazione di consulenza, con il richiamo a fatti e ad argomentazioni esulanti dal *petitum*.

Non posso mai dimenticare che un perito, chiamato a pronunciarsi sull'autenticità di una firma, al fine di aumentare le vacanze ed i conseguenti emolumenti, per 90 pagine della sua relazione scritta si diletta ad informare giudici e parti in lite sulla storia della calligrafia nel mondo per concludere, infine, nell'ultima pagina (la 91ª) con l'affermare che la sottoscrizione, oggetto del suo accertamento, era vera e reale.

Ben opportunamente, quindi, sopravvengono oggi in questa Aula gli attesi provvedimenti riparatori delle storture che sino ad oggi hanno disciplinato la liquidazione dei compensi spettanti alle categorie degli ausiliari della giustizia chiamati ad esprimere il loro parere tecnico nell'ambito di un procedimento penale o di un processo civile.

Siamo in sede di dichiarazione di voto e, pertanto, è opportuno non indugiare eccessivamente sulle singole disposizioni che siamo chiamati a valutare con la nostra pronunzia.

Ci limitiamo, pertanto, a formulare la piena adesione del Gruppo del Movimento sociale italiano-Destra nazionale, sottolineando però che non ci sembra condividibile la proposta che *sic et simpliciter* suggerisce la liquidazione degli onorari e dei rimborsi delle spese dei periti e dei consulenti tecnici per le operazioni eseguite per disposizione dell'autorità giudiziaria esclusivamente in base ad un automatico riferimento alle tariffe professionali vigenti delle rispettive categorie cui appartengono; e ciò perchè la prestazione dei predetti ausiliari della giustizia, in difformità dell'attività del professionista che attinge al libero mercato, poggia su un flusso più continuativo di lavoro che riduce

l'alea connessa all'esercizio della libera professione.

Con globale giudizio esprimiamo il parere che il testo legislativo al nostro esame è da approvare perchè esso prevede un sistema di liquidazione quantitativamente congruo (al riguardo è da apprezzare la modificazione suggerita dalla Commissione giustizia circa l'elevazione dell'onorario per la prima vacanza a lire diecimila e per ciascuna delle successive vacanze a lire cinquemila) ed idoneamente adeguato ai tempi ed alle esigenze della giustizia per i compensi, gli onorari e la rivalsa delle spese spettanti ai periti, ai consulenti tecnici, agli interpreti ed ai traduttori chiamati ad *adiuvandum* al fine di acquisire conferenti elementi di giudizio nel processo penale ed in quello civile. Ed a nostro avviso esso è maggiormente da condividere perchè, contrariamente alla opinione da qualcuno espressa, non prevede misure e determinazioni di carattere statico, ma legittimamente attribuisce al giudice una certa discrezionalità nella determinazione del *quantum*; discrezionalità peraltro opportunamente agganciata alla realtà delle tariffe professionali ed alla valutazione del magistrato in ordine alla qualità del lavoro svolto dagli ausiliari tecnici.

**P R E S I D E N T E** . Metto ai voti il disegno di legge n. 665 nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**È approvato.**

Resta pertanto assorbito il disegno di legge n. 427.

#### Variazioni al calendario dei lavori

**D ' A M E L I O** . Domando di parlare.

**P R E S I D E N T E** . Ne ha facoltà.

**D ' A M E L I O** . A nome della 5ª Commissione permanente — che ha concluso questa mattina l'esame del disegno di legge n. 359, recante provvedimenti urgenti per l'IRI per l'anno 1979 — chiedo, ai sensi dell'articolo 55, quarto comma, del Regolamento, che detto disegno di legge venga inserito nel calendario dei lavori in corso.

**P R E S I D E N T E** . Non essendovi osservazioni, la richiesta si intende accolta.

Avverto che, ai sensi del richiamato articolo 55, quarto comma, del Regolamento, per la discussione del predetto disegno di legge è necessaria una seduta supplementare. Pertanto, martedì 20 maggio 1980 il Senato si riunirà in seduta antimeridiana, per lo svolgimento di interrogazioni e interpellanze, già previsto dal calendario, e in seduta pomeridiana, alle ore 17, per la discussione del disegno di legge n. 359.

(Così rimane stabilito).

#### Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Finanziamento del 3° censimento generale dell'agricoltura, del 12° censimento generale della popolazione, del censimento generale delle abitazioni e del 6° censimento generale dell'industria, del commercio, dei servizi e dell'artigianato** » (759)

**P R E S I D E N T E** . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « **Finanziamento del 3° censimento generale dell'agricoltura, del 12° censimento generale della popolazione, del censimento generale delle abitazioni e del 6° censimento generale dell'industria, del commercio, dei servizi e dell'artigianato** ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Berti. Ne ha facoltà.

\* **B E R T I** . Signor Presidente, signori rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, il finanziamento del 3° censimento generale dell'agricoltura, del 12° censimento generale della popolazione, del censimento generale delle abitazioni e del 6° censimento generale dell'industria, del commercio, dei servizi e dell'artigianato costituisce un primo atto necessario ed urgente, come noi abbiamo del resto sottolineato in una nostra interrogazione che ancora deve essere svolta, per poter procedere alla predisposizione di atti successivi e di operazioni indubbiamente complesse.

**Presidenza del vice presidente CARRARO**

(Segue BERTI). Su questa necessità di procedere al finanziamento dello stanziamento non ci sono dubbi.

Ci preme porre in evidenza molto sinteticamente — e già abbiamo dibattuto questo in Commissione — le nostre osservazioni critiche e considerazioni di merito: esse riguardano in primo luogo il modo con cui si giunge ai nuovi censimenti. Mi riferisco allo stato di scarsa efficienza organizzativa dell'ISTAT che ha funzione principale per lo svolgimento dei censimenti stessi.

Non solo non si è compiuto alcun passo avanti per un ripensamento delle strutture e delle funzioni dell'ISTAT (questione di cui si è molto discusso, per cui si è auspicata la messa in opera di iniziative adeguate della cui concretezza ancora noi non possiamo disporre) in modo, cioè, da garantire un maggiore rapporto di collaborazione con le regioni ed i comuni. Questo è un aspetto che è emerso già nel dibattito in Commissione, ma, come voi tutti sapete, è oggetto di dibattito, lo è stato e lo è ancora, a livello di convegni organizzati dalle regioni che rivendicano una loro maggiore presenza in questo settore dell'informazione socio-economica.

Dicevo che non solo non si è proceduto su questa strada; ma per quanto mi risulta, a tutto oggi da parte del Governo non si è proceduto al rinnovo del presidente e del consiglio di amministrazione dell'ISTAT, nonostante le richieste più volte avanzate; il che — mi si consenta — lascia piuttosto preoccupati sulle capacità di massima efficienza dell'istituto che — ripeto — è il primo attore in questa azione di censimento generale.

Queste osservazioni, l'esigenza, secondo noi, necessaria di un maggiore coinvolgimento delle regioni non mettono — e questo lo vorrei dire con molta chiarezza avendo già sostenuto in Commissione per fugare certe preoccupazioni del sottosegretario Bressani — in causa la previsione di criteri

di rilevazione uniformi su tutto il territorio nazionale, sulla cui necessità noi, quindi, concordiamo.

Vogliamo sottolineare, come del resto hanno fatto in Commissione anche i senatori della maggioranza, affermando cioè la necessità di un concerto, a livello di indagine e di gestione dei risultati, tra lo Stato e le regioni senza per questo — così si è affermato e noi lo condividiamo — nulla togliere al carattere nazionale della rilevazione, che le regioni, oltre che avere competenze primarie, come per esempio, nel settore dell'agricoltura, in quanto impegnate in una determinante funzione di coordinamento territoriale e di programmazione, si pongono in realtà, proprio per svolgere questa loro funzione di politica di piano e di programmazione, come principali utilizzatori dei dati di censimento.

In sostanza ci preme affermare ancora qui in Aula che la qualità dei criteri di rilevazione in presenza di questa considerazione di utilizzazione ottimale dei dati è, secondo noi, elemento essenziale per riorganizzare e razionalizzare lo stato della ricerca statistica.

Occorre cioè una politica che dia a tutto il settore dell'informazione socio-economica una diversa struttura più rispondente ai problemi che i tempi moderni pongono e che la stessa organizzazione dello Stato ha cercato di affrontare in questi ultimi anni.

A fronte di questi temi che abbiamo già sollevato in Commissione e che qui riportiamo, una parziale risposta positiva è venuta in Commissione dall'accettazione di un nostro subemendamento a un emendamento del Governo tendente ad assegnare alla commissione prevista dalla legge n. 281 del 1970 i compiti stabiliti dall'articolo 1 riguardanti la funzione delle norme di esecuzione dei censimenti. Siamo cioè in presenza di una commissione composta di rappresentanti delle regioni che il Governo, nelle sue strut-

ture costituite per dirigere la politica dei censimenti, deve necessariamente e obbligatoriamente sentire per procedere all'elaborazione delle norme di regolamenti e quindi di criteri di qualità con cui si procede al censimento.

È stato rilevato anche il carattere particolarmente delicato che assume il censimento della popolazione in provincia di Bolzano. Su questo argomento vi è un nostro ordine del giorno che sarà illustrato dal mio compagno senatore Mascagni.

Vi è poi un'ultima questione. Il compito della rilevazione è affidato principalmente ai dipendenti dei comuni oltre che delle regioni, delle province e delle amministrazioni dello Stato, essendo stato respinto un nostro emendamento tendente ad utilizzare personale tratto dalle liste di collocamento speciale, cioè quello della 285.

Pertanto, il ricorso ad una massiccia mole di lavoro straordinario, in deroga alle disposizioni vigenti, con un incremento del 40 per cento sul normale lavoro d'ufficio che il personale dipendente è comunque tenuto a svolgere, costituisce un elemento che non semplifica, ma rende certamente più pesante lo svolgimento dei compiti che spettano ai comuni.

A questa prassi che si vuole imporre si danno peraltro due limiti: uno di tempo, cioè tre mesi (per 90 giorni è previsto il finanziamento), chiaramente insufficienti; un altro di spesa, nel senso che il pagamento degli straordinari non deve superare il tetto rappresentato dall'ammontare del rimborso forfettario che ciascun comune riceverà per le spese di carattere generale e che complessivamente, per gli oltre 8.000 comuni del nostro paese, è previsto soltanto in 18.700 milioni, cifra, anche per alcune consultazioni fatte in questi giorni, ritenuta insufficiente rispetto alle spese generali che i comuni dovranno affrontare per adempiere il compito che questa legge impone loro.

Signor Presidente, signor Ministro, signor Sottosegretario, ciò suscita un notevole livello di preoccupazione nei comuni, particolarmente nei comuni più piccoli, dove potrebbe assumere carattere di drammaticità.

C'è ancora una questione relativa alla composizione della commissione di cui all'articolo 5, che deve distribuire i fondi ai comuni, composta da cinque rappresentanti dei Ministeri, due dell'ISTAT, uno dell'ANCI, nessuno delle regioni. Pare a noi che la formazione di questa commissione non sia sufficientemente rappresentativa dei comuni, che in ultima analisi sono gli attori principali, quelli che con i loro dipendenti devono svolgere le rilevazioni. Varrebbe quindi la pena di rivedere, non so se in questa sede o nella fase successiva, se impegno del Governo ci sarà, quella cioè della seconda discussione alla Camera, questi criteri per consentire una più ampia partecipazione dei comuni a questa commissione.

In conclusione, ripeto, il finanziamento deve essere posto in essere e arriva persino in ritardo; occorre tuttavia che siano svolte determinate iniziative tendenti innanzitutto a porre l'ISTAT (seppure ci rendiamo conto che la riforma non può ormai essere compiuta in questi pochi mesi) nelle condizioni di compiere alcuni atti che consentano di costruire strumenti nuovi già nel corso della rilevazione per questi censimenti e quindi a porre gli organismi dirigenti dell'ISTAT in condizione di adottare alcune misure di studio, di formazione di proposte che dovrebbero portare a una riforma di questo ente.

Del problema della provincia di Bolzano, parlerà il senatore Mascagni. Rilevo poi la opportunità di un ripensamento in ordine agli stanziamenti a favore dei comuni per le loro spese generali, al fine di non rendere complicato e difficile il loro lavoro. Richiamo inoltre la necessità di un secondo intervento di rifinanziamento di questo provvedimento di legge.

In questo modo, cioè con questi interventi, se c'è impegno del Governo, il nostro voto può anche essere positivo; se tale impegno non rileveremo, il nostro atteggiamento sarà di astensione.

**P R E S I D E N T E .** Dichiaro chiusa la discussione generale.

Deve ancora essere svolto un ordine del giorno. Se ne dia lettura.

F A S S I N O , segretario:

Il Senato,

rilevato:

che il censimento generale del 1981 prevede per la provincia di Bolzano la dichiarazione di appartenenza ad uno dei tre gruppi linguistici — italiano, tedesco, ladino — previsti e tassativamente indicati dallo statuto d'autonomia e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 752 del 26 luglio 1976, concernente « norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzionale negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego »,

che l'articolo 18 del richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 752 sancisce che « la dichiarazione di appartenenza ad uno dei tre gruppi linguistici viene resa e sottoscritta nel censimento generale della popolazione da ogni cittadino maggiorenne o dal legale rappresentante »,

che l'articolo 2 del disegno di legge n. 759 in esame fa esplicito riferimento a particolari rilevazioni per le province di Bolzano e di Trento per elaborazioni statistiche di interesse generale;

rilevato altresì che numerosi sono i cittadini della provincia di Bolzano i quali con motivazioni diverse manifestano l'impossibilità o la non volontà di dichiarare l'appartenenza ad uno dei gruppi linguistici previsti, e che l'impossibilità della dichiarazione può porsi in ogni caso per i figli minori di genitori di diversa appartenenza etnica, se questi ultimi siano chiamati a formulare la dichiarazione,

impegna il Governo ad affrontare d'urgenza i problemi relativi alla dichiarazione di appartenenza etnica per il censimento in provincia di Bolzano, ai fini di provvedimenti idonei a garantire l'esercizio di diritti civili che nell'adempimento della rilevazione statistica entrano in causa.

9.759.1. MASCAGNI, GHERBEZ Gabriella,  
BACICCHI

M A S C A G N I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M A S C A G N I . Signor Presidente, la discussione del disegno di legge sul finanziamento del censimento generale della popolazione ci dà la possibilità e, vorrei dire anzi, ci fa carico dell'impegno di esaminare un aspetto particolare della rilevazione, che riguarda specificamente la provincia di Bolzano: intendo riferirmi alla dichiarazione di appartenenza ad uno dei tre gruppi linguistici, italiano, tedesco o ladino, prevista e prescritta dallo statuto di autonomia e dalle norme di attuazione.

Lo statuto del 1972 e il decreto del Presidente della Repubblica n. 752 del 1976 sanciscono in modo perentorio la realtà di tre gruppi linguistici in provincia di Bolzano. Poichè nel censimento è d'obbligo dichiarare la propria identità etnica, tutti i cittadini sono tenuti a riconoscersi o nel gruppo italiano o in quello tedesco o in quello ladino. Ma va aggiunto che tale dichiarazione non si limita al semplice riconoscimento di una identità etnica, atto che comunque di per sè ha un forte contenuto di impegno civile, morale, di responsabilità politica; tale dichiarazione ha anche conseguenze di ordine pratico. È noto, infatti, che lo statuto di autonomia per il Trentino-Alto Adige introduce per la provincia di Bolzano la « proporzionale etnica », criterio secondo il quale determinati diritti e il soddisfacimento di specifiche esigenze vengono posti in atto (cito dallo statuto) « in rapporto alla consistenza dei gruppi linguistici, quale risulta dalle dichiarazioni di appartenenza rese nel censimento ufficiale della popolazione ».

È questa una indicazione ripresa dall'articolo 89 dello statuto, con il quale si stabiliscono le modalità per realizzare i ruoli del personale statale in provincia di Bolzano: si intende perseguire l'obiettivo (già indicato, del resto, in termini diversi dall'accordo De Gasperi-Gruber del 1946) di una ripartizione dei posti nel pubblico impiego statale secondo la consistenza dei gruppi linguistici, desunta appunto dal censimento. Ciò in relazione al fatto che, come è noto, quando fu

concordato l'accordo De Gasperi-Gruber e quando fu approvato lo stesso attuale statuto di autonomia, nel 1972, esisteva — ed esiste ancora — una forte disparità nella presenza dei gruppi linguistici nel pubblico impiego statale: rispetto al 65 per cento dei posti cui hanno diritto le due minoranze etniche, tedesca e ladina, in effetti la presenza di altoatesini di lingua tedesca e ladina ancor oggi si aggira intorno al 10 per cento.

Ecco dunque l'importanza di tale atto per la provincia di Bolzano anche sul piano di realtà concrete, di esigenze di ordine pratico.

Va rilevato altresì che il concetto di proporzione etnica è richiamato esplicitamente anche dall'articolo 15, secondo comma, dello statuto, laddove si afferma: « La provincia di Bolzano utilizza i propri stanziamenti destinati a scopi assistenziali, sociali e culturali in proporzione diretta alla consistenza di ciascun gruppo linguistico e in riferimento all'entità del bisogno del gruppo medesimo, salvo casi straordinari che richiedano interventi immediati per esigenze particolari ». Si introduce il concetto del bisogno, a temperamento di una rigida proporzionale in questo ambito di intervento; rimane comunque come fondamento primario il concetto della proporzionale etnica.

È evidente dunque che la rilevazione della consistenza dei tre gruppi linguistici non ha un valore e un significato puramente conoscitivo o statistico, come potrebbe sembrare leggendo l'articolo 2 del disegno di legge in esame, ma incide in modo diretto e con conseguenze immediate sulla vita, sul lavoro, sulle previdenze di varia natura che attengono ad esigenze primarie dei cittadini.

Faccio un esempio concreto che insieme all'accesso al pubblico impiego (da attuarsi in base ai rapporti quantitativi dei tre gruppi linguistici) costituisce un aspetto di particolare acutezza soprattutto per la vita dei lavoratori a reddito fisso, delle classi meno favorite: la casa. Le case che rientrano nell'edilizia agevolata in provincia di Bolzano vengono distribuite in base a proporzioni fisse, desunte dalla consistenza dei tre gruppi linguistici.

La mia parte politica — desidero aggiungere con estrema chiarezza — ha sempre considerato e considera la proporzionale etnica come uno strumento necessario nell'attuale periodo storico, per ripristinare giusti equilibri tra i diversi gruppi etnici, a superamento delle gravi conseguenze sopportate dalle minoranze tedesca e ladina in provincia di Bolzano durante il fascismo e negli stessi incerti anni seguiti alla liberazione e all'avvento della democrazia.

Non è questa la sede per soffermarci, come sarebbe interessante e opportuno, sulle vicende passate. Ne avremo occasione; abbiamo infatti presentato altri documenti che ci consentiranno opportuni approfondimenti. È certo comunque che nessuna seria politica è possibile in Alto Adige se non si ha piena coscienza storica e chiara consapevolezza delle dure, drammatiche esperienze vissute dalle popolazioni di lingua diversa durante il periodo fascista e, in un senso che potremmo definire uguale e contrario, nel corso dell'occupazione nazista. Ma avere coscienza storica non può significare orientarsi solo sulle esperienze trascorse e volgere la mente e le proprie riflessioni esclusivamente al passato, concependo l'autonomia unicamente come risarcimento per le minoranze etniche, quando non addirittura come rivalsa. È necessario nello stesso tempo guardare all'oggi, con un'ottica storica, certo, ma riconoscendo i problemi attuali e individuando nell'autonomia una garanzia per le minoranze etniche e nello stesso tempo la condizione per una feconda convivenza che non si riduca a un puro, formale reciproco rispetto o addirittura a una dignitosa, mutua tolleranza. È urgente lavorare per una prospettiva che altro non può essere se non una società plurilingue, nella quale fra i gruppi linguistici esista parità di diritti e di doveri e insieme reciproca conoscenza e fiducia e nella quale il bilinguismo sia generalizzato. Ed è noto quali gravi ritardi debba registrare il gruppo linguistico italiano nella conoscenza della lingua tedesca, in conseguenza di una scuola e di strutture tecniche e didattiche del tutto inadeguate e altresì in conseguenza — mi preme sottolinearlo — di gravi difficoltà che i gruppi politici dominanti frappongono alla

diffusione e al radicamento di una cultura della convivenza.

È necessario — per venire ai problemi in esame, cioè al censimento — considerare realtà nuove, per quanto incipienti, che si sono via via configurate e che sono il prodotto di fenomeni di ordine naturale e oggettivo non più e non certo la conseguenza di atti arbitrari, coercitivi, vessatori; intendo riferirmi, signor Presidente, a determinati ambienti umani nei quali il riconoscimento e la difesa della identità nazionale, che — sia chiaro — è sentimento ed esigenza di fondo per la maggioranza dei cittadini di tutti e tre i gruppi linguistici, si pone in termini problematici.

La storia, le vicende umane e sociali hanno determinato situazioni nuove che vanno riconosciute, non sacrificate a una assolutizzazione della identità etnica, che allora perderebbe il suo valore genuino per scadere a elemento e motivo di chiusura e di separazione.

Non voglio entrare specificamente e dettagliatamente nel merito della questione, poiché in materia abbiamo presentato pochi giorni fa una mozione sufficientemente articolata che auspichiamo possa essere discussa al più presto per consentire a ogni parte politica di dare il proprio contributo, convinti come siamo che in una materia così delicata solo attraverso un'ampia indagine e un approfondimento della casistica si può giungere alla individuazione di soluzioni adeguate. Intendo solo affermare la necessità, richiamata nel nostro ordine del giorno, che il Governo affronti i problemi relativi ai cittadini della provincia di Bolzano per i quali e dai quali vengono espresse motivate difficoltà o impossibilità di dichiarazione etnica (vedi figli minori o maggiori di genitori appartenenti a gruppi linguistici diversi o cittadini di gruppi etnici diversi dai tre previsti dello statuto) e i problemi, ancora più complessi, di quei cittadini che intendono esercitare un'obiezione di coscienza, a proposito del riconoscimento di una integrale e vincolante identità etnica; cittadini che evidentemente riassumono nella loro esperienza di vita, nella loro formazione, vicende, sollecitazioni, sentimenti, componenti culturali tali da rendere del tutto problematica o addirittura

impossibile una loro qualificazione in proposito.

Tale problematica — va riconosciuto — è molto delicata, perchè nella situazione di seria tensione e ripresa nazionalistica in Alto Adige si presta evidentemente a forzature, a strumentalizzazioni, a deformazioni; ma, appunto perchè incombono questi pericoli, deve essere tempestivamente affrontata dal Governo, dal Parlamento, in stretta collaborazione con i poteri autonomistici, con le forze politiche e democratiche, con le organizzazioni sociali della provincia di Bolzano.

Abbiamo interessato mesi addietro la Presidenza del Consiglio su diverse acute questioni dell'Alto Adige ed anche sul problema del censimento, senza peraltro avere alcuna risposta. Ci preoccupiamo della lentezza e di una certa sottovalutazione — almeno a noi così pare — da parte del Governo nei confronti dei problemi della realtà autonomistica e dei rapporti tra i gruppi linguistici in provincia di Bolzano. È un grave errore, a nostro avviso, dare scarso peso a problemi come quello che abbiamo posto. Le tensioni nazionalistiche, una certa crescente sfiducia negli istituti autonomistici, l'opposizione crescente, soprattutto tra i giovani, alla politica di intransigente separazione tra le popolazioni di lingua diversa, perseguita dai gruppi politici e sociali dominanti, spingono a pericolose fughe in avanti, a forme di velleitarismo politico, a posizioni irrazionali, esasperate, che portano persino alla negazione della difesa della identità etnica e linguistica, considerata come una sorta di camicia di forza, mentre dalla maggioranza della popolazione è rivendicata come realtà di autentico valore sociale e culturale.

Si tende, in effetti, a non distinguere tra difesa e valorizzazione della identità etnica, che è realtà giusta e produttiva, e politica di rigida separazione tra i gruppi linguistici, che va invece combattuta per quanto rappresenta di calcolo spregiudicato da parte delle forze dominanti in direzione di una difesa del proprio potere, del proprio privilegio fondato appunto sulla divaricazione tra le diverse realtà etniche.

In questo quadro di deformazione e di forzatura, l'indifferenza nei confronti di situa-



zioni umane, soprattutto tra i giovani, non confortate da una necessaria comprensione, tende ad essere strumentalizzata, portata a stati di esasperazione che investono con pericolose cariche negative gli stessi fondamenti su cui si regge l'assetto autonomistico.

Per queste ragioni, qui rapidamente richiamate, desideriamo invitare i diversi Gruppi politici ed il Governo, ad accogliere il nostro ordine del giorno col quale si intende unicamente porre un problema, rimettendo, come ci sembra necessario e responsabile, una possibile soluzione del medesimo ad una ampia consultazione con le forze politiche ed etniche interessate attraverso provvedimenti idonei e tempestivi rispetto al censimento del 1981.

**P R E S I D E N T E .** Ha facoltà di parlare il relatore.

\* **V E R N A S C H I , relatore.** Signor Presidente, devo dire che di questo tema si è discusso in Commissione e la problematica che ne è emersa non solo è risultata molto delicata, ma bisognosa di elementi molto precisi dal punto di vista dell'accertamento. Abbiamo già in Commissione recepito un impegno del Governo su questo tema che è allo studio ed è in fase di soluzione; pertanto nessuna opposizione da parte del relatore per quanto riguarda questo ordine del giorno, ma la remissione al Governo per la sua accettazione.

Desidero solo dichiarare che i problemi posti, ad esempio, in ordine al raccordo con le regioni per quanto riguarda l'intervento del senatore Berti sono stati accolti dalla Commissione e così anche la revisione della organizzazione dell'Istituto centrale di statistica. Per quanto riguarda il finanziamento, salvo poi accertamenti futuri, mi preme far rilevare che le spese per lavoro straordinario del personale, finanziate al comma primo dell'articolo 4, riguardano le spese per la preparazione del censimento, mentre tutte le spese per la rilevazione previste in 40 miliardi sempre dall'articolo 4 sono per i rilevatori previste a parte. Salvo accertamenti ulteriori, non dovrebbero esserci quindi quelle difficoltà di cui si è parlato.

**P R E S I D E N T E .** Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

**B R E S S A N I , sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri.** Aggiungo poche parole, signor Presidente e onorevoli senatori, alle considerazioni fatte dal relatore, senatore Vernaschi. Il testo all'esame dell'Aula reca alcune significative modificazioni rispetto al disegno di legge nella sua redazione originaria. Si tratta di due emendamenti che attengono rispettivamente alla fase di preparazione dei censimenti e alla fase di utilizzazione dei dati che si ricavano dalla rilevazione. In entrambe queste fasi è previsto un migliore collegamento tra l'Istituto di statistica e le regioni, tra il Governo centrale e i governi regionali. Nella fase di predisposizione del censimento, là dove si tratta di definire i criteri, vengono sentite le regioni attraverso la Commissione interregionale, di cui alla legge n. 281. È pacifico — lo ha ammesso il senatore Berti — che i criteri devono essere uniformi per tutto il territorio nazionale; intendo riferirmi ai criteri che presiedono alla rilevazione dei dati. Il censimento riguarda l'intero territorio nazionale e i dati, per essere comparabili tra loro, devono essere assunti in base a criteri uniformi. Ciò non toglie che nella definizione di questi criteri sia utile che l'Istituto centrale di statistica si avvalga anche del contributo che possono dare le regioni; così si è previsto in Commissione, modificando il testo del disegno di legge.

Rimane poi il problema, che pure è stato affrontato in Commissione, di una migliore utilizzazione dei dati, che sono stati assunti attraverso le rilevazioni generali, attraverso i censimenti, da parte delle regioni, specialmente quei dati che attengono alle materie di competenza regionale, là dove le regioni devono esercitare i propri poteri legislativi e in generale di governo. Anche in questo senso, attraverso una precisazione che è intervenuta nella discussione e nell'esame che del provvedimento si è fatto in Commissione, si è stabilito l'obbligo dell'Istituto centrale di statistica di fornire i dati alle regioni per le elaborazioni che le regioni di questi dati fanno ai loro fini istituzionali

Rimangono alcune considerazioni che il senatore Berti ha qui fatto e alle quali ha in parte già risposto il relatore. Oltre i 18.700 milioni posti a disposizione dei comuni per le spese di organizzazione del censimento, come ricordava il senatore Vernaschi, vi sono i 40.000 milioni previsti in questo disegno di legge per compensi ai rilevatori. Anche di questo va tenuto conto per definire come adeguato e congruo lo stanziamento previsto da questo disegno di legge per le spese del censimento.

È da tenere presente, poi, che la Commissione di cui all'articolo 5, senatore Berti, terrà nel massimo conto le esigenze dei comuni al di là della consistenza della rappresentanza degli stessi comuni nella Commissione medesima.

Da ultimo, dovrei dire la posizione del Governo sull'ordine del giorno presentato dal senatore Mascagni. Dico subito che il Governo lo accetta come raccomandazione. I problemi sollevati dal senatore Mascagni sono da qualche tempo all'attenzione del Governo. (*Interruzione del senatore Brugger*). Ho detto che accetto come raccomandazione l'ordine del giorno presentato dal senatore Mascagni e dico i motivi per cui lo accetto.

Si tratta di raccordare la norma di attuazione che prevede la dichiarazione di appartenenza ad un gruppo linguistico nella provincia di Bolzano con le intervenute modifiche del codice civile, là dove è prevista la patria potestà ed il suo esercizio. Mi riferisco ovviamente alla dichiarazione di appartenenza ad un gruppo linguistico fatta dal genitore legale rappresentante per conto del minore.

Si tratta, senatore Brugger, di definire qual è la situazione del minore che raggiunga la maggiore età nel periodo di tempo che intercorre tra un censimento e l'altro: se non possa — è un problema — modificare la dichiarazione di appartenenza che per suo conto il legale rappresentante ha reso in questo censimento, prima che intervenga un nuovo censimento.

Vi sono alcuni problemi che vanno esaminati con tutta obiettività e serenità. Il Governo lo sta facendo, ha anche avanzato delle proposte alla Commissione paritetica

consultiva per le norme di attuazione e in questo spirito intende dare risposta alle questioni qui sollevate.

Per questi motivi il Governo si dichiara disposto ad accettare come raccomandazione l'ordine del giorno presentato.

**PRESIDENTE.** Senatore Mascagni, insiste per la votazione dell'ordine del giorno?

**MASCAGNI.** Non insisto.

**PRESIDENTE.** Passiamo all'esame degli articoli nel testo proposto dalla Commissione. Se ne dia lettura.

**FASSINO, segretario:**

Art. 1.

Sono indetti il 3° censimento generale dell'agricoltura, il 12° censimento generale della popolazione, il censimento generale delle abitazioni e il 6° censimento generale dell'industria, del commercio, dei servizi e dell'artigianato.

Il censimento della popolazione e quello delle abitazioni nonché il censimento dell'industria, del commercio, dei servizi e dell'artigianato hanno luogo nel corso dell'anno 1981. Il censimento dell'agricoltura ha luogo nel corso dell'anno 1982.

Le date e le norme di esecuzione dei censimenti di cui al comma precedente sono stabilite con appositi regolamenti da emanarsi con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro, di grazia e giustizia, del bilancio e della programmazione economica, dell'agricoltura e delle foreste e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la Commissione consultiva interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281. Si prescinde dal parere della Commissione anzidetta qualora non sia espresso entro 30 giorni dalla richiesta.

(*E approvato*).

## Art. 2.

L'Istituto centrale di statistica è tenuto a fornire alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano, che ne facciano richiesta, i dati, resi anonimi, relativi alle singole unità di rilevazione da utilizzare per elaborazioni statistiche di interesse regionale.

I dati di cui sopra devono essere utilizzati dalle Regioni e Province autonome nella osservanza delle norme di cui all'articolo 19 del regio decreto-legge 27 maggio 1929, numero 1285, convertito nella legge 21 dicembre 1929, n. 2238.

Le modalità per la fornitura dei dati di cui al primo comma sono concordate tra l'Istituto centrale di statistica e le singole Regioni e Province autonome.

(*E approvato*).

## Art. 3.

Per far fronte a tutte le spese per l'esecuzione dei censimenti di cui al precedente articolo 1 è autorizzata la spesa di lire 140 miliardi, da assegnare all'Istituto centrale di statistica, che provvede ad eseguire i censimenti ai sensi del regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, convertito nella legge 21 dicembre 1929, n. 2238.

La spesa di cui al comma precedente è iscritta nello stato di previsione del Ministero del tesoro in ragione di lire 20 miliardi per l'anno finanziario 1980.

(*E approvato*).

## Art. 4.

Dell'autorizzazione di spesa di lire 140 miliardi di cui al precedente articolo 3, la somma di lire 18.700 milioni è destinata a favore dei Comuni a titolo di rimborso forfettario delle spese di carattere generale che essi devono sostenere in dipendenza dei censimenti anzidetti.

Le spese di cui al comma precedente comprendono: aggiornamento dell'elenco delle aziende agricole; aggiornamento del « piano

topografico »; ripartizione del territorio comunale in « sezioni di censimento »; riunioni intercomunali per istruzioni; predisposizione degli « stati di sezione » e degli altri modelli ausiliari; scelta ed istruzione dei rilevatori; controllo giornaliero dei questionari compilati; revisione quantitativa e qualitativa dei questionari compilati e riscontri con l'anagrafe della popolazione; codificazione di alcune notizie; trasmissione del materiale di censimento agli Uffici provinciali di censimento; spese di funzionamento degli Uffici comunali di censimento e connessi adempimenti amministrativi e contabili.

Sulla medesima autorizzazione di spesa di lire 140 miliardi di cui all'articolo precedente, grava altresì la spesa di lire 40 miliardi per il lavoro che devono svolgere i rilevatori secondo le norme fissate nei Regolamenti. L'incarico di rilevatore è affidato a personale dipendente dai Comuni e a personale civile delle Amministrazioni dello Stato, delle Regioni, delle Province e di altri enti pubblici.

Sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 grava altresì la somma di lire 500 milioni da devolvere alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura a titolo di rimborso forfettario delle spese di carattere generale che detti enti devono sostenere in occasione dei censimenti anche in relazione agli adempimenti amministrativi e contabili loro demandati.

Per eventuali altri lavori connessi con la esecuzione dei censimenti disposti dall'Istituto centrale di statistica, viene erogato dall'Istituto medesimo agli enti interessati un compenso che grava sulla predetta autorizzazione di spesa. Non gravano invece su detta autorizzazione di spesa gli oneri relativi ad eventuali acquisizioni ed elaborazioni di dati non disposte dall'Istituto centrale di statistica ed effettuate per proprie finalità dagli enti interessati.

(*E approvato*).

## Art. 5.

Le somme di cui ai commi primo, terzo e quarto del precedente articolo 4 sono dall'Istituto centrale di statistica distribuite ai

comuni e alle Camere di commercio secondo norme stabilite da un'apposita commissione nominata dal Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro, dell'agricoltura e delle foreste e dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Della commissione fanno parte un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri, con funzioni di presidente, due rappresentanti dell'Istituto centrale di statistica, un rappresentante del Ministero dell'interno, un rappresentante del Ministero del tesoro, un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e un rappresentante dell'Associazione nazionale comuni italiani.

(È approvato).

#### Art. 6.

Per l'effettuazione delle operazioni di cui al secondo comma dell'articolo 4 i dipendenti comunali possono essere autorizzati dalle rispettive amministrazioni ad effettuare prestazioni di lavoro straordinario, anche in deroga alle vigenti disposizioni, entro il limite individuale di 60 ore mensili per non oltre 90 giorni.

La spesa relativa a detto lavoro straordinario non può comunque superare per ciascun Comune l'ammontare del rimborso forfettario delle spese di carattere generale corrisposto dall'Istituto al Comune ai sensi del primo comma dell'articolo 4.

(È approvato).

#### Art. 7.

È fatto obbligo, ai capi delle famiglie e delle convivenze, a coloro che dispongono delle abitazioni non occupate, agli imprenditori e gestori delle unità locali ed in genere alle persone che vi sono tenute, di rispondere con precisione ed esattezza alle domande contenute nei modelli di rilevazione ricevuti. In caso di rifiuto o di comunicazione di notizie scientemente errate o in-

complete si applicano le sanzioni previste dall'articolo 18 del regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, convertito nella legge 21 dicembre 1929, n. 2238, con le modifiche di cui all'articolo 3 della legge 12 luglio 1961, n. 603.

(È approvato).

#### Art. 8.

Il segreto d'ufficio delle notizie raccolte in occasione dei censimenti è tutelato dall'articolo 19 del regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, convertito nella legge 21 dicembre 1929, n. 2238, con le modifiche di cui all'articolo 3 della legge 12 luglio 1961, n. 603.

(È approvato).

#### Art. 9.

All'onere di lire 20 miliardi derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1980, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

**P R E S I D E N T E .** Passiamo alla votazione del disegno di legge nel suo complesso.

**B R U G G E R .** Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**P R E S I D E N T E .** Ne ha facoltà.

**B R U G G E R .** Signor Presidente, colgo questa occasione per esprimere innanzi tutto la mia perplessità sull'ordine del giorno che riguarda il censimento etnico per la provincia di Bolzano.

Ritengo che quanto contenuto nell'ordine del giorno presentato dal senatore Mascagni in connessione con l'articolo 2 sia esagerato.

Ritengo infatti — in contrasto con la preoccupazione del mio collega Mascagni — sia assolutamente necessaria la dichiarazione dell'appartenenza etnica in una situazione così delicata di convivenza linguistica quale si manifesta in provincia di Bolzano. Pertanto non possiamo ammettere, senza alcun provvedimento, il diniego della dichiarazione. Anche in Svizzera ci sono queste prescrizioni di dichiarazione dell'appartenenza a gruppi linguistici e se uno si rifiuta di dichiarare la propria appartenenza, viene punito con una ammenda da 80 mila a 800 mila lire. Ciò avviene nella democratica Svizzera! E noi in Italia diciamo che ci sono troppe difficoltà per fare una dichiarazione di questo genere per cui si favorisce il mantenimento dell'ibrido.

Ebbene, l'anonimato, in una comunità ordinata non va bene; quando uno non si fida più di dichiarare chi è, allora le cose cominciano a decadere. Cerchiamo di impedire che l'anonimato faccia dei cerchi troppo grandi.

Quando non richiediamo più la dichiarazione di appartenenza etnica, domani non richiederemo più la dichiarazione del proprio nome e cognome. Ritengo che dobbiamo avere una certa coerenza ed anche una certa rigidità anche se capisco che in taluni casi le cose saranno difficili.

Sono d'accordo con il rappresentante del Governo quando dice di cercare per figli nati da matrimoni mistilingui un modo per cui, alla maggiore età, questi figli possano dichiararsi diversamente da quanto fatto dai genitori. Sono d'accordo. Ma non possiamo dire di ammettere, di tollerare il diniego di dichiarazione.

Inoltre anche la parte dell'ordine del giorno in cui si « impegna il Governo ad affrontare d'urgenza i problemi relativi alla dichiarazione di appartenenza etnica per il censimento in provincia di Bolzano, ai fini di provvedimenti idonei a garantire l'esercizio dei diritti civili » non ci convince. Infatti sembra quasi che noi ci troviamo in una situazione simile a quella che altrove nega l'esercizio dei diritti civili. Questa espressione a me non piace; dovremmo trovare una espressione più precisa perchè a nessuno viene negato l'esercizio dei diritti civili.

**M A S C A G N I .** Ciò si riferisce ai casi che lei stesso ha ammesso.

**B R U G G E R .** I casi in cui l'accertamento dell'appartenenza etnica di una persona viene negata, cioè se questa persona non vuole manifestare la propria appartenenza, allora questo diniego deve comportare tutte le conseguenze connesse. Si tratta infatti di un volontario diniego e quindi deve essere disposto a subire le conseguenze. Qui non si tratta di diniego di diritti civili.

Su questo ordine del giorno sono quindi molto infelice, anche se sarei contento se potessimo essere più solleciti nel trovare un modo di migliore collaborazione e di migliore comprensione tra i gruppi linguistici in provincia di Bolzano. Credo che questo ordine del giorno ciò non favorisce: pur tuttavia darò voto favorevole al disegno di legge, che non è in connessione con l'ordine del giorno.

**M I T R O T T I .** Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**P R E S I D E N T E .** Ne ha facoltà.

**M I T R O T T I .** Signor Presidente, desidero unicamente associare al voto favorevole espresso dal collega Brugger quello del mio Gruppo politico. Vorrei solo cogliere l'occasione di questa dichiarazione di voto per osservare come il problema del censimento, che quest'oggi ci vede impegnati con un provvedimento di finanziamento, non sia stato fino ad oggi affrontato in modo organico: di qui i risvolti notevoli che esso censimento ha assunto a livello delle varie realtà comunali e regionali.

Ho denunciato in altre occasioni lo stato di agnosticismo degli enti locali e lo stato di notevole confusione conoscitiva dei livelli regionali. Cartina di tornasole di questo stato reale di cose sono provvedimenti assunti da enti locali e dalle regioni chiaramente sconfessati dalla realtà e necessitanti, a brevissima scadenza dalla loro adozione, di interventi surrogatori o comunque mitiganti gli errori di previsione commessi.

Il supporto del dato conoscitivo ritengo debba essere inculcato, attraverso i superio-

ri provvedimenti legislativi dello Stato, come metodo di conoscenza, ma ancor più come metodo di lavoro di ogni livello di governo della cosa pubblica: il livello primario, che coinvolge successivamente per il suo peso specifico anche quello di Governo, è il livello periferico, quello degli enti locali. Sarebbe opportuno intravedere la soluzione legislativa che sistematicizzasse il lavoro di rilevamento dei dati a livello comunale, al punto da mettere questi enti nelle condizioni di gestire in tempo reale certi problemi con il possesso in tempo reale dei dati ad essi connessi.

Sono stati sporadici i tentativi di comuni di realizzare un'organizzazione siffatta. Si è fatto un gran parlare di censimento del patrimonio edilizio urbano nel momento in cui è esploso il dramma degli sfratti; ebbene, io richiamo a queste situazioni dolorosissime vissute dai comuni, richiamo alla scoperta fatta del possesso di centinaia di appartamenti da parte di grossi comuni e associo queste scoperte al dramma causato da una mancata conoscenza, e quindi da una cattiva gestione di questi patrimoni, per mettere in rilievo tutta intera l'importanza di promuovere un accostamento al metodo del rilevamento dei dati con sistematicità operativa e con metodo di impostazione del lavoro.

Tale indirizzo richiede essenzialmente il miglioramento delle strutture esistenti delle quali dispongono questi enti e richiede altresì la preparazione specifica del personale da adibire a queste strutture. È quindi da ravvisare l'opportunità di pungolare le amministrazioni periferiche a che procedano su questa strada e desistano dal procedere a rilevamenti con mezzi artigianali, o solo per l'obbligo morale o il dovere d'ufficio di far fronte comunque alla segnalazione di un dato. L'operazione materiale di muovere la gente alla ricerca di un dato non può e non deve bastare: il dato è utile nella misura in cui il rilevamento è corretto e rispecchia la realtà del momento; l'approssimazione con cui tali operazioni di censimento vengono in alcune occasioni portate avanti deve porci, nel momento in cui affrontiamo questo problema — anche se non in forma specifica per l'organizzazione delle operazioni stesse, ma solo come coper-

tura finanziaria —, nelle condizioni di una riflessione, sia pure momentanea, su questi risvolti che non possono essere sottaciuti.

In questa Aula sono venute oggi le denunce di una scarsa efficienza dell'ISTAT. Sulla efficienza dell'ISTAT forse ci si potrebbe anche dilungare nel dettaglio con riferimenti chiari, univoci oppure con l'evidenziazione della obsolescenza di taluni rilevamenti ancorati troppo indietro nel tempo; ma non si sarebbe censori opportuni se non si rilevasse che il provvedimento stesso che stiamo per varare addirittura non assolve la scadenza prevista del censimento in agricoltura per il 1980, ma fa slittare in avanti il censimento stesso.

È appena il caso di richiamare le vicissitudini della cenerentola agricoltura, che dovrebbe essere diversamente considerata da quanti, non a torto, ritengono che dovrebbe essere il volano dell'economia italiana: questa agricoltura per la quale non sono mancate e purtroppo non mancano le improvvisazioni di gestione della sua realtà, questa agricoltura che ancora sembra non essere posseduta nella sua intima realtà di esistenza e di operatività. Per questa ragione ritengo non opportuno sottolineare le carenze altrui, visto che macroscopiche carenze dobbiamo purtroppo lamentare in casa nostra.

Ritengo altresì opportuno rilevare come queste operazioni statistiche, se portate avanti con metodo, consentono di migliorare con sistematicità anche i livelli delle strutture e quindi consentono di tendere a un dato sempre meno approssimato e sempre più accostato alla realtà stessa. È su dati siffatti che si può avere non la presunzione, ma la certezza di impostare un discorso che disciplini la realtà in modo corretto ed efficace. Quindi, con queste considerazioni negative, ma con l'intento comunque di contribuire a promuovere un'attività di rilevamento che funga da base per la successiva azione legislativa, il Gruppo che rappresento, mio tramite, esprime un voto favorevole.

**S P A D A C C I A .** Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**P R E S I D E N T E .** Ne ha facoltà.

S P A D A C C I A . Dichiaro che mi asterò, uscendo dall'Aula, su questo provvedimento perchè non sento di potermi opporre a degli adeguamenti come quelli previsti dal disegno di legge in esame, anche se, non avendo avuto tempo di studiarlo (cosa che confesso molto umilmente), ho qualche dubbio che siano in grado di soddisfare le esigenze che il disegno di legge stesso riconosce. Colgo però anch'io l'occasione per intervenire su un tema estremamente delicato, sul quale è intervenuto, presentando un ordine del giorno, il senatore Mascagni, è intervenuto in sede di dichiarazione di voto il senatore Brugger e ha risposto nella sua replica il Sottosegretario.

Intendo contestare soprattutto una argomentazione che è stata portata dal collega Brugger, collega che stimo: l'argomentazione riguarda la esemplificazione del censimento in Svizzera e in altri Stati, in cui il censimento stesso viene effettuato, come è giusto e doveroso, a fini di rilevazione dell'appartenenza della popolazione ad una o ad altra comunità linguistica. Credo — e me ne compiaccio — di aver visto, nonostante le differenze che permangono, per la prima volta delle convergenze o almeno una sensibilità su questo problema, che si avvicina alla nostra, quanto meno da parte del senatore Mascagni, il che mi prova che il dialogo e la polemica servono perfino tra i comunisti e i radicali ed io mi auguro, collega Brugger, che possano servire anche tra il suo partito ed il mio.

Credo che sia ingiusto l'esempio, l'analogia che Brugger ha indicato, perchè in realtà egli finge di dimenticare che la questione posta da Mascagni riguarda altre cose, cioè non il censimento, ma le conseguenze che derivano dal censimento e dalla dichiarazione di appartenenza linguistica (questo è il punto), conseguenze che, sul piano dell'organizzazione, della sistemazione delle comunità etniche, e dell'intera società civile del Sud Tirolo, rischiano, invece di produrre un avvicinamento ed una cooperazione sempre più stretta tra le due comunità — che è l'obiettivo che tutti ci proponiamo —, di provocare lacerazioni e divisioni di tipo nuovo e nette

separazioni tra le diverse comunità linguistiche.

Ora questo non è il caso della Svizzera, in cui i diritti costituzionali dei cittadini delle diverse appartenenze linguistiche non sono diversificati o non subiscono mutazioni in ordine alle dichiarazioni fatte nel censimento. Questo è il punto ed il problema del dissenso reale che dobbiamo affrontare su questa questione.

Devo prendere atto dell'intervento fatto da Mascagni, nel quale si parla di maturazioni culturali, di esigenze sentite. Per la prima volta, collega Brugger, il senatore Mascagni ha parlato in termini non negativi della prospettiva dell'obiezione di coscienza rispetto a questo censimento. Ma l'obiezione di coscienza (non ci si vergogna di dichiarare di essere di lingua e cultura italiana, tedesca o ladina e di appartenenza alle rispettive comunità etniche) riguarda propria le conseguenze che sul piano legislativo si vogliono far derivare da questa dichiarazione di appartenenza. È questo che non si può ignorare.

Mascagni poneva questo problema con una chiarezza tale che mi ha spinto a dire che la polemica ed il dialogo servono tra i partiti; chiarezza che è già attenuata, anche se pur sempre presente, nel testo dell'ordine del giorno, nel quale si prende atto che esiste il fenomeno a livello di volontà politica e che non si può ignorare, ma poi il dato sul quale sembra che si soffermi l'attenzione è quello dell'impossibilità della dichiarazione per i figli di genitori di diversa appartenenza etnica, problema che nemmeno Brugger può disconoscere. Questa chiarezza — dicevo — che già si attenua nell'ordine del giorno si restringe al massimo dei limiti restrittivi (il Sottosegretario me lo consenta) nelle parole con cui il Sottosegretario dichiara di accettare l'ordine del giorno come raccomandazione. Anche ristretta in questi limiti di raccordo con il codice civile — se ho inteso bene — e con la normativa generale, questa interpretazione ha provocato infelicità nel collega Brugger. Questo è il punto del dissenso.

Quando poniamo con serietà il problema del censimento e delle sue conseguenze, il problema non è del censimento, ma della proporzionale; il problema, al limite, non è nep-

pure della proporzionale, ma della rigidità con cui, facendo perno sul censimento, si vuole attuare la proporzionale. Ritengo che tutti noi non possiamo continuare ad ignorarlo; non vogliamo scavare lacerazioni, ma vogliamo evitare che gli sbagli commessi oggi possano produrre lacerazioni e separazioni più gravi in futuro.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**È approvato.**

#### Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Organici dei sottufficiali e dei militari di truppa dell'Arma dei carabinieri** » (760)

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Organici dei sottufficiali e dei militari di truppa dell'Arma dei carabinieri ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Signori. Ne ha facoltà.

**SIGNORI.** Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli senatori, il provvedimento al nostro esame, che prevede l'aumento dell'organico di 2.000 sottufficiali e 3.000 militari di truppa dell'Arma dei carabinieri, è, a modo di vedere dei socialisti, giustificato — e per questo votiamo a favore del provvedimento stesso — da dati e da elementi precisi e obiettivi che brevemente riassumerò. Ma prima di far questo mi sia consentito dare atto pubblicamente al senatore Della Porta della passione con la quale ha seguito il disegno di legge al nostro esame.

La legge 11 febbraio 1970, n. 56, come è noto, fissa in 20.000 unità l'organico dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri e in 59 mila unità quello dei militari di truppa. Questi contingenti, calibrati alle esigenze del servizio di istituto di tempi meno tormentati degli attuali, si sono ormai rivelati insufficienti, tenuto conto delle profonde trasformazioni intervenute nelle strutture so-

ciali nell'ultimo decennio, per cui è vivamente avvertita l'esigenza di impiegare mezzi dalle tecniche più avanzate e personale professionalmente più qualificato per l'allarmante dilagare della criminalità comune o pseudopolitica che da un lato determina diffusa insicurezza e profondo turbamento nell'opinione pubblica e dall'altro tiene costantemente e intensamente impegnate le forze di polizia in ogni settore della vita nazionale.

La prima esigenza, quella della qualificazione del personale, incide direttamente sulla forza complessiva, sottraendo costantemente alle esigenze del servizio un numero considerevole di personale impegnato per l'addestramento nella frequenza di corsi di specializzazione e di aggiornamento. Tale cifra può essere calcolata in 650 ufficiali circa, in 1.900-2.000 sottufficiali e in 3.900-4.000 militari di truppa, per un numero complessivo di oltre 43 corsi svolti in tutti gli istituti di istruzione e presso i comandi dell'Arma nell'arco di un anno.

L'altra esigenza, quella di contrastare il fenomeno criminoso, si evidenzia più chiaramente se si considera la progressione prima accennata dei delitti che incidono più gravemente sulla sicurezza pubblica in un raffronto tra quelli consumati nel 1970 e quelli di tutto l'anno 1978, secondo dati ufficiali ISTAT. Le rapine, le estorsioni, i sequestri di persona a scopo di rapina o di estorsione nel 1970 ammontano a 2.931 e nel 1978 a 9.629. I furti aggravati nel 1970 sono stati 340.545 e nel 1978 754.583. I delitti in genere, compresi quelli sopracitati, nel 1970 ammontano a 547.839 e nel 1978 a 1.075.990. Sono dati e cifre di per sé impressionanti ed eloquenti.

A ciò si aggiungono le necessità crescenti, quasi in progressione geometrica, in funzione dei nuovi compiti emergenti soprattutto dal clima nel quale vive attualmente il paese. C'è da ricordare in primo piano la lotta al terrorismo, le numerose scorte di sicurezza per la protezione di personalità, di magistrati particolarmente esposti; la difesa delle infrastrutture più vulnerabili e degli obiettivi più sensibili, la vigilanza esterna delle carceri a maggior sicurezza; i massicci e ri-



correnti servizi di ordine pubblico; l'incremento dei reparti destinati alla lotta alla droga, alla sofisticazione; il rinforzo straordinario di uomini e mezzi per garantire l'ordine e la sicurezza in occasione di processi clamorosi.

A fronte di tale impegno operativo, i risultati conseguiti dall'Arma dei carabinieri, nell'anno 1979, si evidenziano tra l'altro nei seguenti scarni ma eloquenti dati statistici: sono state svolte indagini su circa 672.000 delitti tra cui 3.700 circa attentati dinamitardi; sono state sequestrate circa 9.250 armi da fuoco. Nella lotta agli stupefacenti sono stati sequestrati 330 chilogrammi di droga ed assicurati alla giustizia 2330 spacciatori. Nel settore della tutela del patrimonio artistico sono stati conseguiti risultati assai positivi, così come numerosi interventi sono stati compiuti in soccorso delle popolazioni. Sono state effettuate missioni aeree e navali di un certo interesse.

Nel campo della lotta al terrorismo i risultati conseguiti dall'Arma dei carabinieri sono assai consistenti anche se non possiamo dirci completamente e del tutto soddisfatti.

A questa sintesi di importanti operazioni in vari settori fa riscontro, purtroppo, il pesante bilancio delle perdite, del duro scotto pagato nella lotta contro una delinquenza tanto organizzata e spietata, che, con una ferocia che non ha più nulla di umano, ha condotto un vero e proprio attacco allo Stato e una sfida alle istituzioni repubblicane. Da ricordare con deferenza 4 ufficiali, 11 sottufficiali, 11 appuntati e 5 carabinieri, dei quali 16 caduti in conflitto contro la delinquenza politica e comune e 15 di essi per altre cause di servizio.

Rilevante del pari è il tributo di sangue e di sacrifici pagato dalla Pubblica sicurezza, dalla Guardia di finanza, dal Corpo degli agenti di custodia. In tale quadro l'aumento organico di 2.000 sottufficiali e 3.000 militari di truppa risulta assai contenuto in relazione alle note esigenze di bilancio, mentre la ripartizione degli aumenti stessi, programmata nell'arco di 4 anni, è stata dettata essenzialmente da esigenze di carattere addestrativo e di qualificazione del personale.

È da sottolineare, onorevole Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, che il provvedimento sottoposto all'esame del Senato darà principalmente la possibilità di potenziare le minori unità dell'organizzazione territoriale dell'Arma dei carabinieri finalizzata, per la sua struttura capillare, ad assicurare una presenza attiva e più incisiva proprio in quelle località dove, per lo sviluppo disordinato e l'aumentata concentrazione demografica, si sono evidenziati in modo anormale fenomeni di criminalità comune e politica.

Quanto è accaduto del resto in questi ultimi giorni al vertice dei servizi segreti rende più urgente l'approvazione del disegno di legge al nostro esame e solleva interrogativi pressanti ed inquietanti circa i nuovi inquinamenti che si sono manifestati e che ritenevamo ormai superati e non più ripetibili all'interno degli stessi servizi di sicurezza.

Il provvedimento al nostro esame è importante, a giudizio dei socialisti, e tuttavia non risolve di per sé i problemi generali dell'Arma dei carabinieri. Vi sono problemi che interessano al pari dell'Arma dei carabinieri il Corpo della pubblica sicurezza, della Guardia di finanza, il Corpo degli agenti di custodia che non possono essere ignorati. Problemi economici, problemi normativi, problemi ormai annosi, ma pressanti, di adeguati alloggi, i problemi sempre attuali di un adeguato addestramento, di una più accentuata professionalità degli appartenenti ai nostri corpi di polizia, l'esigenza di dotare gli stessi di strumenti e mezzi protettivi adeguati, evitando quanto è accaduto anche negli anni trascorsi, quando si sono registrati residui passivi, somme cioè destinate a questo scopo e non utilizzate completamente. Sono i problemi sempre attuali delle numerose unità distolte dai vari corpi di polizia, distolte dai propri compiti di istituto. Rimane ancora oggi, nonostante il provvedimento approvato dal Parlamento alcune settimane or sono, da realizzare nel concreto il necessario coordinamento tra i vari corpi di polizia se vogliamo con successo veramente combattere la delinquenza comune e il terrorismo.

È con questi intendimenti, signor Presidente, onorevole Ministro, che rinnovo qui il

voto favorevole al provvedimento al nostro esame del Gruppo del Partito socialista italiano.

**P R E S I D E N T E .** È iscritto a parlare il senatore De Zan. Ne ha facoltà.

**D E Z A N .** Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, dal dibattito in Commissione è emersa una sintomatica generale convergenza sugli obiettivi di questo disegno di legge. Mi chiedo: sarebbe stato possibile solo dieci o cinque anni fa? Ricordiamo che intorno al tema dell'Arma dei carabinieri, e più in generale intorno ai modi e agli strumenti della pubblica sicurezza, il mondo politico era diviso: esistevano prevenzioni e diffidenze, anche quando la realtà le smentiva. Non voglio entrare nel merito di quegli atteggiamenti, nè tanto meno voglio aprire una polemica retrospettiva. Il confronto politico guarda sempre alle condizioni reali dell'oggi, tende per sua natura a proiettarsi più sul futuro che sul passato; la storia gli è estranea quando non incide più sul presente.

Una sola considerazione ritengo utile fare: qual era la ragione di quella diffidenza? C'era in quella diffidenza verso le forze preposte alla tutela dell'ordine pubblico un retaggio magari inconscio dell'antica avversione allo Stato e alle sue istituzioni; era uno strascico dell'opposizione pregiudiziale e sistematica a tutto ciò che in qualche modo tendesse a presidiare e a rafforzare le strutture del potere, ritenute estranee ed ostili. Non era bastata la Costituzione, nata dall'incontro e dal compromesso, qui veramente storico, tra grandi forze popolari a modificare quella mentalità.

Tutto questo è caduto, e questo è ciò che conta. Che cosa significa? Al di là dell'occasione specifica di questo disegno di legge, importante ma limitato, significa che in questi ultimi cinque o dieci anni lo Stato ha fatto grandi passi avanti nella coscienza del popolo, ha guadagnato spazio e ha assunto una nuova dimensione nella strategia dei partiti. In questo Stato, pure attraversato da crisi e tensioni, pur manchevole e in qualche momento corrotto, pur macchino-

so e fragile, noi tutti ci riconosciamo. Per cambiarlo certo, dove è necessario, ma cambiarlo all'interno della sua logica, che è la logica costituzionale, non contro la sua ragione costitutiva.

Ecco perchè possiamo dire con coraggio e senza retorica che, nonostante le crudeli insidie cui è sottoposto, oggi il nostro Stato è più forte di ieri. È questa certezza che ci fa guardare al futuro con minore apprensione di quanto le presenti condizioni potrebbero suggerirci. È a causa di questa generale solidarietà che gli oppositori sistematici dello Stato costituzionale si sono posti fuori del sistema, attentano indiscriminatamente a tutto ciò che in qualche modo porti il timbro dello Stato. Ma proprio perchè si sono posti fuori dal sistema, i cittadini, possiamo dire la totalità dei cittadini (poichè frange perverse hanno solo una rilevanza statistica, non politica e morale) li hanno istintivamente posti ai margini come il corpo mette in moto tutti i suoi meccanismi per delimitare ed espellere un bubbone.

Per inversa reazione tutto ciò che tende a rafforzare la nostra sicurezza interna oggi non è più guardato con sospetto, ma con comune preoccupazione e attenzione. Molto più di ieri i cittadini italiani sentono oggi i carabinieri come parte di se stessi: anche perchè sentono che essi sono pienamente e indefettibilmente inseriti nello spirito della Costituzione. Essi danno dello Stato una immagine non solo leale e fedele, ma disinteressata, non corrotta, quasi missionaria. Cadere è insito nel rischio della loro missione. Ma lo stillicidio di morti di questi ultimi anni ha dato la sensazione che nel loro spirito di sacrificio c'è insieme l'orgoglio di una nobile tradizione storica e tanta umiltà. Non hanno mai preteso monumenti o medaglie, non hanno reagito mai con sordo rancore, non si sono lasciati accicare dall'odio. « Quando sei costretto a sparare — ha scritto un poeta pensando certamente anche a loro — fa' che la mano non tremi e che il cuore non odi ».

Mancheremmo al nostro primo dovere di responsabili della cosa pubblica se tuttavia abusassimo di questa disponibilità dell'Ar-

ma dei carabinieri al sacrificio, di questa dedizione senza ricompensa. Tutto ciò che riduce il rischio, che garantisce fino al limite del possibile la sicurezza dei carabinieri è garanzia per la nostra sicurezza.

Se i carabinieri, come tutte le forze dell'ordine sono, come è stato detto in modo sofferto dal relatore, in prima linea, anche noi tutti insieme con loro siamo e dobbiamo sentirci in prima linea. Nessun cittadino può ritenersi comodamente rifugiato in trincea sapendo che c'è chi ne custodisce, a prezzo della propria vita, gli ingressi.

Questo disegno di legge aumenta gli organici dei carabinieri, certo tardivamente e in misura inadeguata, come la stessa relazione ministeriale ammette e come con polemico rammarico, che io pienamente condivido, ammette il relatore.

Appreziamo questo disegno di legge per il suo significato, come espressione di una linea di tendenza verso la soluzione ottimale che è indicata in 100.000 uomini: che è il minimo indispensabile se si tien conto obiettivamente delle condizioni reali nelle quali ci troviamo ad operare. Spesa ingiustificata? Finchè lo Stato è internamente minacciato, le esigenze della sicurezza devono apparire prioritarie rispetto alle pur importanti esigenze di contenimento della spesa pubblica; il che non sempre appare nel modo di gestire la spesa pubblica e di amministrare settori vitali della nostra comunità nazionale.

È un tributo, doloroso certamente, alla precarietà del nostro vivere civile, forse alla stessa nostra condizione di uomini continuamente insidiata.

Il discorso sull'aumento degli organici tuttavia è insufficiente a comprendere la complessità del fenomeno. Saremmo semplicisti o irresponsabili se pensassimo che basta aumentare il numero dei carabinieri per risolvere il problema della sicurezza. Guardare ai carabinieri come carne sacrificale sarebbe vero e proprio cinismo: e dicendo questo stanno dinanzi a noi soprattutto i carabinieri più giovani, i figli dei contadini che partono dalle terre del Sud e vanno incontro all'ignoto. Quante volte si trovano di fronte ad un mitra esperto e

spietato senza avere ancora imparato a sufficienza a maneggiare il proprio?

C'è pertanto, innanzitutto, un problema di selezione e di specializzazione che deve essere affrontato con intransigente serietà. Perchè i rischi connaturati alla funzione siano ridotti al minimo, c'è bisogno di uomini pienamente idonei e rigorosamente preparati. Qui ogni miope risparmio sarebbe irresponsabile.

La mia non vuole essere una esortazione retorica, ma un invito preciso al Governo ad aumentare l'impegno in questa direzione, ad aumentare il controllo dove è necessario e senza dubbio è in qualche momento necessario, come alcuni avvenimenti anche recenti, di cui la stampa si è fatta portavoce, hanno dimostrato.

C'è anche bisogno di qualche incentivo economico. So che questo è un problema generale che tocca tutto il pubblico impiego e che è stato proprio nei giorni scorsi organicamente affrontato. Ma non dobbiamo sottovalutare alcuni squilibri interni nello sviluppo delle carriere; questi squilibri vanno rimossi per assicurare anche all'interno una maggiore serenità.

Un capitano dei carabinieri di prima nomina, responsabile di una compagnia e pertanto della sicurezza di un'area ampia e magari calda, non può avere suppergiù lo stesso stipendio di un maresciallo anziano, per ciò benemerito, con famiglia, ma con assai minori responsabilità. Una perequazione, col giusto riconoscimento di tutte le funzioni, è certamente possibile.

Anche per i carabinieri sottufficiali esistono gli stessi problemi dei sottufficiali in generale dei quali abbiamo parlato frequentemente in Commissione e per i quali da anni attendiamo una legge ordinativa. Su questa legge esiste un impegno ufficiale del Ministro del tesoro e del predecessore dell'attuale Ministro della difesa, un impegno assunto solennemente davanti alla Commissione difesa del Senato, che va mantenuto. Non ho dubbio che sarà mantenuto.

La giornata di oggi, onorevoli colleghi, non può essere nè una parentesi, nè un'occasione perduta. I molti motivi di riflessione che nascono dalle relazioni che abbiamo

letto e dal dibattito che testè si è aperto devono suggerire al Governo e al Parlamento impegni operativi.

Lo attende il paese che ama i carabinieri perchè ne condivide ogni giorno il coraggio e lo spirito di sacrificio. (*Applausi dal centro*).

**P R E S I D E N T E .** È iscritto a parlare il senatore Margotto. Ne ha facoltà.

**M A R G O T T O .** Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, questo disegno di legge, che potrebbe sembrare modesto, sappiamo invece — lo abbiamo già valutato in Commissione — che riveste grande importanza ed urgenza.

Credo di dovermi collegare alle affermazioni fatte dal collega De Zan all'inizio del suo intervento perchè anche per me, trattando questa materia, parlando dell'Arma dei carabinieri, del ruolo che questa Arma assolve nel nostro paese e delle esigenze che si presentano in rapporto alla situazione della criminalità, potrebbe essere suggestivo allargare il discorso. Non è nelle mie intenzioni farlo.

Vorrei solo dire che la positività di un accordo unitario su questo provvedimento (dovrei aggiungere, anzi, che tutti i Gruppi hanno riconosciuto che eventualmente questo disegno di legge pecca per difetto) si deve non solo alla valutazione del ruolo e del compito che assolve nel paese, a sostegno delle nostre istituzioni, l'Arma dei carabinieri, ma anche ad un processo più generale che è bene non perdere in polemiche retrospettive, come giustamente osservava il senatore De Zan, per il fatto che le prevenzioni del passato sulle forze dell'ordine non erano, a dire il vero, verso le forze dell'ordine, ma erano e rimangono eventualmente in direzione di quelle forze politiche che delle forze dell'ordine hanno fatto un certo uso, non sempre al servizio del paese, non sempre al servizio delle istituzioni, nel pieno rispetto della Costituzione repubblicana. E se è andato avanti un rapporto di comprensione e di collaborazione tra movimento operaio, masse popolari, cittadini e forze dell'ordine, lo si deve al contributo di tutti

i partiti: e credo che il Partito comunista abbia avuto un ruolo insostituibile. Sappiamo — e lo dobbiamo ricordare — che dirigenti come Di Vittorio nel lontano 1954, nel periodo difficile della guerra fredda, per la storia del nostro paese, hanno sempre ricordato che i giovani delle forze di polizia erano figli del popolo, che svolgevano un lavoro come un altro per poter vivere.

Detto questo, ritengo che il fatto più importante è che è andato avanti un processo di superamento della dipendenza delle forze dell'ordine dall'Esecutivo e sono diventate espressione del Parlamento e dunque delle istituzioni, sono diventate più espressione delle esigenze democratiche del paese.

Il provvedimento che si propone di aumentare di 5.000 unità gli organici dell'Arma dei carabinieri — e sappiamo che per questo provvedimento nell'Arma dei carabinieri c'è molta attesa — viene presentato dal Governo come un'esigenza che nasce prevalentemente dallo stato sempre più allarmante della criminalità comune e politica. L'aggressività e la pericolosità del terrorismo pongono all'Arma dei carabinieri, e non solo a questa, ma alle forze dell'ordine nel loro insieme, compiti nuovi, più articolati, più complessi, più pericolosi. Questo è un dato reale e incontestabile che dobbiamo cogliere come Parlamento anche in questa occasione mentre stiamo per valutare la proposta di legge, sia pure modesta, ma che giustamente noi colleghiamo ad esigenze nuove, il cui richiamo viene fatto dallo stesso Governo. Si propone di rafforzare gli organici dell'Arma dei carabinieri per rispondere in misura più adeguata al grave fenomeno della criminalità.

Credo che da questo punto di vista noi cogliamo non solo un'esigenza dell'Arma dei carabinieri per compiere meglio il proprio dovere e per assolvere meglio ai propri compiti, ma cogliamo anche due esigenze di fondo: quella di tutelare e dare sicurezza ai cittadini, all'opinione pubblica colpita e spaventata dal susseguirsi di fatti criminosi a livello diverso, molti dei quali rimangono ancora purtroppo impuniti, anche se grandissimi risultati sono stati ottenuti, e quel-

la di ridurre il rischio e la fatica dei carabinieri.

Certo alla criminalità non si può rispondere solo con una maggiore capacità repressiva, ma questa rimane una delle esigenze che non può essere messa in discussione.

Vi è inoltre l'esigenza di dare agli stessi operatori della giustizia (carabinieri, magistrati, agenti di polizia), che stanno pagando prezzi dolorosi, poichè pagano con la propria vita il servizio verso la società, lo Stato e la democrazia — e di questo ne diamo atto in tutte le occasioni — maggiori strumenti per far fronte con successo alla lotta contro il terrorismo e la delinquenza comune.

Di tutto questo ci rendiamo conto ed allora credo anche io di dovere aggiungere che questo provvedimento risponde solo in parte a queste esigenze, al di là del discorso degli organici. Infatti, stando alla relazione e al testo di legge, noi troviamo che nella relazione si considera l'aumento dell'organico di 5.000 unità insufficiente rispetto alle esigenze di 19.000, ma nella legge lo stesso completamento dell'organico di 5.000 unità prevede tempi assai lunghi, di quattro anni. Non so se questo sia legato a ragioni obiettive: sta di fatto che questo dato è per molti aspetti contraddittorio con le esigenze urgenti che abbiamo oggi in riferimento alla situazione.

Credo che, al di là della sollecitazione espressa anche dalla Commissione per vedere meglio come fosse possibile trovare momenti più vicini alle esigenze previste dalla relazione e nello stesso disegno di legge, il difetto di fondo stia nell'aver affrontato il problema ancora una volta nella logica del provvedimento parziale e settoriale, senza riferimento ad un quadro di insieme dello stato e delle esigenze non solo dei carabinieri, ma delle forze dell'ordine nel loro insieme in una visione coordinata delle esigenze organiche complessive.

MORLINO, *ministro di grazia e giustizia*. Contestualmente il Senato ha approvato provvedimenti per 3.000 agenti di custodia, 14.000 agenti di pubblica sicurezza:

perchè bisogna sempre dire che l'organico è niente? Una volta tanto la cosa è organica.

MARGOTTO. Lo so, signor Ministro; però mi permetta di continuare le mie considerazioni ricordando che il rilievo lo faccio in riferimento al provvedimento su quel coordinamento dei corpi di polizia approvato alcuni mesi fa.

MORLINO, *ministro di grazia e giustizia*. È stata pensata organicamente questa soluzione: se poi non viene rilevata organicamente dipende dalla non volontà di rilevarla; ma è stata pensata organicamente sia per i carabinieri che per gli agenti di custodia.

MARGOTTO. Il provvedimento di coordinamento è stato approvato da più mesi e comunque non mi convince, signor Ministro, il fatto che riconosciamo l'esigenza di un organico ben più consistente e diciamo che per ragioni finanziarie non è possibile attuarlo.

MORLINO, *ministro di grazia e giustizia*. L'interruzione si riferiva a un'altra cosa, altrimenti devo farne un'altra.

MARGOTTO. Comunque lei avrà poi la facoltà di parlare, signor Ministro.

MORLINO, *ministro di grazia e giustizia*. No, si può fare una conversazione tra amici, senza bisogno di formalizzarci.

MARGOTTO. La ringrazio se questo vuole essere un contributo di chiarimento, però la mia osservazione parte da questo dato: ogni volta che esaminiamo provvedimenti in questo settore, come in altri settori molto delicati, ci lamentiamo delle insufficienze, delle risposte parziali e soprattutto non ci accorgiamo che continuiamo a produrre leggi e provvedimenti parziali.

MORLINO, *ministro di grazia e giustizia*. Ma non vengono dal mattino alla

sera! Io sto vivendo l'esperienza degli agenti di custodia: ne ho trovati 13.000 rispetto a un ruolo di 17.000. Chiedere di aumentarli a 24.000, per quella che è l'esigenza, è un modo di disturbare la legislazione e di impegnarsi inutilmente. Adesso che gradualmente siamo arrivati a 17.000, abbiamo proposto un aumento di 3.000 unità. Qui si procede gradualmente man mano che ci si avvicina alla possibilità che il traguardo di 100.000 unità possa essere accelerato rispetto alle possibilità di reclutamento. Ma non bisogna pretendere che l'organicità debba esserci soltanto quando la sinistra ne parla, non quando viene espressa da un certo punto di vista. Mi scusi la vivacità, ma siccome è da stamattina alle otto che sono qui, devo partecipare almeno: non posso stare qui solo fisicamente!

MARGOTTO. Signor Ministro, tengo conto che lei, come tutti noi, è stanco; a parte il fatto che non capisco perchè non debba essere presente il Ministro della difesa...

MORLINO, ministro di grazia e giustizia. Le chiedo scusa, ma queste cose mi stanno a cuore perchè riguardano anche la polizia giudiziaria.

MARGOTTO. ... questa sarebbe stata l'occasione per conoscere il Ministro della difesa. Comunque, signor Ministro, tanto per continuare il mio ragionamento, l'osservazione che facevo non riguarda il fatto che con questo disegno di legge dovessimo rispondere alla esigenza di 19.000 unità in più anche perchè il problema merita una attenta verifica sempre in rapporto alla consistenza complessiva delle forze dell'ordine; quando parlo di piano organico mi riferisco alla necessità di riconoscere una determinata esigenza e di prospettare anche momenti parziali ma dentro una linea generale. Quando si parla di coordinamento con gli altri corpi di polizia, anche qui abbiamo impiegato tre anni per discutere della riforma della polizia e non siamo ancora arrivati alla sua approvazione. Non è que-

sta una contraddizione con ben precise responsabilità? Il coordinamento se attuato può rappresentare un punto importante per una maggiore efficienza e potenzialità delle forze dell'ordine. Esiste certo un problema di organico, ma esistono anche problemi di professionalità e di utilizzo delle forze. Ecco perchè parlo di coordinamento, perchè l'aumento di 5.000 carabinieri rappresenta un contributo importante, se si vuole parziale, però non abbiamo il quadro per capire come vanno avanti eventuali ipotesi di risposte complessive alle cose che voi stessi dite nella relazione e che noi non abbiamo motivo di mettere in dubbio. Come vi sono i problemi delle condizioni economiche, normative e di lavoro che devono essere viste e affrontate adeguatamente.

Dunque per queste ed altre ragioni ritengo si debba riconoscere che il problema è di quantità ma anche di qualità e che le misure possono essere anche parziali se si muovono all'interno di un programma coordinato. Con i prossimi atti legislativi occorre ritornare a questa visione di coordinamento — ed insisto su questo punto — perchè diversamente su questo obiettivo tanto sofferto e tanto desiderato, anche da parte degli stessi corpi di polizia, continueremo a rincorrere i problemi e gli squilibri che leggine settoriali e parziali impongono.

D'altra parte in più occasioni e da tutte le parti si è riconosciuta questa esigenza, ma difficile poi è soddisfarla in pratica. La esperienza conferma che questo è il modo peggiore di legiferare, ma non voglio polemizzare su questo disegno di legge sul quale siamo nella sostanza d'accordo.

Concludo, confermando il voto favorevole del Partito comunista ed esprimendo una riserva critica sul metodo seguito e sui limiti stessi del provvedimento, per le ragioni esposte.

Visto che tutti siamo d'accordo sulla esistenza di una serie di problemi che riguardano l'Arma dei carabinieri ai quali occorre dare una risposta positiva, chiedo che il Governo esamini con urgenza la situazione complessiva e presenti in Parlamento proposte adeguate.

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Fallucchi. Ne ha facoltà.

F A L L U C C H I . Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, il dibattito su questo disegno di legge potrebbe essere anche per me l'occasione per onorare l'Arma dei carabinieri, per esaltarne la fedeltà alle istituzioni democratiche, testimoniata dal tributo di sangue dei suoi uomini (ufficiali, sottufficiali e carabinieri); per ricordare il senso di responsabilità, di sacrificio, del dovere di cui l'Arma tutta intera è permeata.

Desidero invece mettere criticamente in evidenza quanto già rilevato dal relatore e dai colleghi che mi hanno preceduto: la pochezza in sé di questo provvedimento. L'esigenza globale di 100.000 uomini (21.000 in più rispetto agli attuali 79.000) è soddisfatta molto parzialmente. Mi rendo conto che le risorse disponibili probabilmente non avrebbero consentito un maggiore e immediato aumento, tenendo presente — ciò che ha detto lei, signor Ministro — che occorre tener conto anche del gettito degli arruolamenti, che rappresenta un aspetto fondamentale e che è senz'altro carente e ciò trova, a mio avviso, le sue motivazioni nei rischi che i compiti affidati all'Arma dei carabinieri comportano.

Potrei citare, per contatti avuti con giovani del Sud, la tendenza a rifiutare l'arruolamento nell'Arma dei carabinieri, mentre si va verso altre forme di arruolamento in altri corpi armati.

Ritengo che qualcosa in più si sarebbe dovuto e si dovrebbe fare per sanare le carenze di personale dell'Arma. Non è in questo settore che si deve operare il contenimento della spesa. I compiti che l'Arma è chiamata ad assolvere sono molteplici e diversificati; qualsiasi risparmio non può che comprometterne, in tutto o in parte, il loro assolvimento, con decadimento dell'efficienza e delle capacità operative.

Vorrei sottoporre all'attenzione degli onorevoli colleghi un'altra considerazione: il terrorismo e le forze dell'eversione impegnano quotidianamente gran parte delle risorse tecniche ed umane dell'Arma. Ciò por-

ta scompensi in altri settori. Le campagne ed i paesi piccoli sono privi della presenza vigile e dissuasiva dell'Arma. Certe forme di reati che sembravano scomparse sono ora riapparse con maggiore virulenza e intensità. Se vogliamo garantire la consolidata sicurezza dei cittadini, se vogliamo salvaguardare le vite umane, i beni pubblici e privati occorrono misure di maggiore ampiezza di quelle che noi ci accingiamo ad approvare. La situazione è tale che si rende necessario un completo ripensamento dell'efficienza e della funzionalità strutturale e tecnica dell'Arma; un ripensamento che affronti i problemi degli organici, dei mezzi, degli incentivi proprio alla luce dei molteplici e diversificati compiti. Non mi resta quindi che auspicare che il Governo si muova in questa direzione.

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

D E L L A P O R T A , *relatore*. Una breve replica, signor Presidente, al dibattito sul disegno di legge n. 760 per rilevare e sottolineare alcuni elementi emersi dagli interventi dei senatori Signori, De Zan, Fallucchi e Margotto che ringrazio per l'apporto e il contributo che hanno dato che sono valsi ad approfondire e ad illuminare lo stato di necessità, le esigenze, i problemi e le preoccupazioni dell'Arma dei carabinieri che in tutta la sua lunga e gloriosa storia ha sempre fedelmente servito lo Stato e le sue istituzioni.

Quanto è stato detto nella relazione introduttiva al dibattito, illustrativa degli scopi che si prefigge il provvedimento, è stato condiviso da tutte le parti politiche, con toni di adesione più o meno accentuati, ma che tuttavia hanno manifestato la comune volontà di mettere l'Arma stessa nella situazione di poter svolgere il proprio compito in condizioni di efficienza le migliori possibili.

Sono convinto anch'io che porre l'Arma in una condizione ottimale, con un organico quale lo stesso Governo ha in fondo indicato nella relazione, non è cosa di poco

conto e richiede uno sforzo di una certa entità. Ma se è vero che la situazione generale del paese — in tema di ordine e di sicurezza pubblica, di terrorismo politico, di criminalità comune, di criminalità minore, che è poi l'avvio a quella organizzata e specializzata, di rapimenti e di sequestri di persona, di contrabbando e di droga, di compiti di istituto sempre più numerosi e che affermano la necessità di una sempre più estesa, aderente e capillare presenza dell'Arma sul territorio nazionale — è quella che è, il dato di fondo, il vero problema è allora indubbiamente quello che ho indicato nella relazione, cioè che, per tutto quanto precede, un organico di 84.000 unità è insufficiente per l'Arma dei carabinieri. Non si tratta solamente del numero degli uomini, militari di truppa o sottufficiali che siano, ma si tratta anche di altri importanti problemi che emergono e vanno affrontati: il problema della casa, il problema delle famiglie e il dramma dei trasferimenti, il permanente, continuativo servizio nelle 24 ore, il problema dell'addestramento e della specializzazione, la dotazione di munizioni per le esercitazioni, la creazione delle strutture addette a compiti importanti e speciali e tanti altri problemi che non possono essere sottaciuti nè accantonati.

Ecco perchè, nell'esaminare il disegno di legge, ho manifestato la mia insoddisfazione per l'inadeguatezza del provvedimento alle reali e vere esigenze dell'Arma. E sono d'accordo con chi ha manifestato le stesse preoccupazioni.

Non si tratta di potenziare o di armare per scopi meramente militari unità delle forze armate, si tratta bensì di mettere l'Arma dei carabinieri nella condizione di essere, in uomini, materiali e strutture, elemento vero di sicurezza per le istituzioni e per lo Stato, come da tutti sollecitato e richiesto. Questa è in fondo la domanda alla quale dobbiamo dare una risposta adeguata alla gravità dell'ora che viviamo. Ma c'è di più: ci si domanda spesso, come è avvenuto in questa circostanza del resto, come vengono usati gli uomini, come vengono disposti e dislocati i servizi.

Ma, onorevoli senatori, il comando generale e i comandi periferici dell'Arma fanno miracoli con le limitate risorse di uomini e di mezzi di cui dispongono per fronteggiare la mole immensa e sempre crescente dei loro impegni istituzionali. Che cosa possono fare di più di quanto con enormi sacrifici quotidianamente fanno, pagando un durissimo prezzo sempre più frequentemente fino all'olocausto della vita, al sacrificio supremo, come anche testimoniano le frequenti commemorazioni dei caduti in servizio che tra la commozione generale sono ricorse e ricorrono spesso in quest'Aula?

A questi silenziosi, fedeli e valorosi servitori della patria e della comunità chiediamo sempre di più per la sicurezza delle istituzioni dello Stato, per l'ordine pubblico, per la sicurezza di tutti. E allora, signor Ministro, diamo di più all'Arma dei carabinieri, mettiamola in condizione di poter fare di più, diamo all'Arma quello che veramente ad essa serve. Dipende da noi, dal Governo in primo luogo. E qui riaffermo la mia convinzione: non vale la motivazione addotta che non si può fare di più per esigenze di bilancio perchè occorre ridurre la spesa pubblica; i sacrifici e l'economia non vanno fatti in questa direzione perchè troppo grande è il rischio che si corre e troppo grosso potrebbe essere il prezzo da pagare.

Nella mia provincia c'è un collegio che ospita gli orfani dei carabinieri caduti in servizio e quando gli occhi di questi giovani e bambini che sono numerosi ci guardano, facendoci sentire un vero senso di colpa, il loro sguardo con drammatica, dura eloquenza ci dice: « Noi siamo qui e siamo quello che siamo (cioè orfani), non abbiamo più i nostri padri e non li abbiamo più anche perchè ad essi, alla loro Arma, non è stato dato tutto quanto era necessario perchè essi, fedeli ed umili ma eroici servitori dello Stato, fossero messi in grado di proteggere la società civile ed in fondo di difendere anche se stessi ». Questo è un dramma che scaturisce anche da tali carenze, altro che esigenze di bilancio! Nel richiamare l'attenzione di tutti e del Governo in particolare raccomando di non farci illusioni sui successi di questi giorni nella lotta al



terrorismo e alla criminalità perchè la via del ristabilimento dell'ordine e della sicurezza pubblica è ancora dura e lunga da percorrere e richiede adeguati sacrifici.

Dobbiamo farci carico dei problemi dell'Arma dei carabinieri e ribadisco quindi l'esigenza di finanziamenti straordinari all'Arma stessa che, in tempi brevi, le consentano di realizzare il potenziamento e l'ammodernamento dei servizi necessari per l'assolvimento dei compiti che la serietà della situazione del paese rende sempre più onerosi, ardui ed insicuri.

Qualche giorno fa abbiamo commemorato l'eccidio di via Fani e l'assassinio dell'onorevole Aldo Moro e nella circostanza è stata ripetuta anche la triste liturgia del bilancio sull'ordine pubblico: centinaia di arresti, decine e decine di covi scoperti, ritrovati arsenali di armi e montagne di documenti, ma il terrorismo e la criminalità colpiscono ancora con la spregiudicatezza e la violenza di sempre.

Lo Stato democratico deve difendersi con gli strumenti che ha, potenziandoli, affinandoli e sostenendoli, facendo per questo ogni e qualsiasi necessario sacrificio. Per questo, per l'Arma dei carabinieri va fatto tutto quanto è necessario, tutto quanto è indispensabile. Quello che stiamo approvando oggi per i carabinieri non basta, non è sufficiente, occorre fare di più, porre l'Arma in grado di assicurare ai cittadini e alle istituzioni dello Stato democratico efficaci e adeguate tutele.

Con queste raccomandazioni al Governo e al Senato concludo la mia breve replica al dibattito, invitando gli onorevoli colleghi ad esprimere voto favorevole al disegno di legge n. 760.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare il Ministro di grazia e giustizia.

\* **MORLINO**, ministro di grazia e giustizia. Signor Presidente, onorevoli senatori, il Governo non può non esprimere una sintetica ma sincera, direi impegnativa, parola di apprezzamento per il tono che il dibattito ha avuto in questa occasione in Senato, non solo perchè conforta con il suo assenso un'iniziativa del Governo, ma anche

perchè riteniamo importante che in un momento come questo siano venuti questi unanimi riconoscimenti a quelle forze dell'ordine che, come anche la magistratura, in questo momento sono sulla frontiera più esposta della difesa della legalità democratica, dell'ordinamento e della Costituzione democratica repubblicana. Tutti gli incitamenti, le critiche, i suggerimenti sono venuti all'insegna del fare qualcosa di più e non qualcosa di meno. Sotto questo profilo posso assicurare che queste indicazioni in gran parte coincidono con il disegno di coordinamento nel quale il Governo si muove, con le disposizioni che anche il Senato ha avuto la possibilità di approvare e che riguardano altri corpi, coincidono con quelle disposizioni del decreto-legge di coordinamento dell'azione delle forze di polizia, che il Parlamento ha recentemente approvato; coincidono anche con quella linea di rinnovamento di cui la riforma della polizia è un dato essenziale, importante e che è in corso di svolgimento in sede parlamentare.

Importante è anche l'ammodernamento qualitativo, oltre che quantitativo, necessario per questo tipo di impegni; è importante anche che questi modelli organizzativi più moderni, più qualificati e qualificanti, possano essere realizzati. Infatti, nonostante le richieste di aumenti quantitativi necessarie, bisogna rendersi conto — così come per altri settori delicati della vita del paese — che l'Italia è cresciuta di oltre dieci milioni di unità nel corso di questi anni, ma la crescita quantitativa della società italiana non crea automaticamente la crescita delle vocazioni e delle disponibilità di assegnazione dei cittadini ai diversi ruoli che una società come la nostra richiede. Certo, il processo di terziarizzazione nel nostro paese si è sviluppato molto, più di quanto si creda, ma non verso quelle che sono le funzioni essenziali.

Ho apprezzato molto quello che è stato detto circa i problemi retributivi dei carabinieri. Di fronte alle difficoltà che una società manifesta nell'esprimere vocazioni (mentre cambiano le dimensioni della società) qualitativamente diverse, occorre tenere presenti le retribuzioni. Se veramente certe funzioni sono cambiate e sono diven-

tate più importanti, ciò è avvenuto anche per la diversa qualificazione che si richiede, per le qualità tecnologiche, per le attitudini. Bisogna tenere conto che se vogliamo che certi settori della vita del paese siano coperti dagli effettivi necessari, è indispensabile non solo retribuirli adeguatamente, ma ricostruire quella scala di valori retributivi, che non sono poi solo fatti retributivi. Infatti in una società, piaccia o non piaccia, più o meno consumistica, i fatti retributivi sono anche molte volte il dato del riconoscimento del valore morale e sociale del lavoro. I fatti retributivi, cioè, concorrono a determinare in modo non retorico ma concreto questa scala di valori e di ciò bisogna tener conto anche quando si fissano altre retribuzioni, altre situazioni. Diciamo sempre che c'è una società che cambia, salvo poi non creare mai un corollario di cambiamento; tranne oggi, quando abbiamo votato la legge sul codice penale che segna un qualche recepimento del cambiamento della società, alla fine poi gli schemi restano sempre quelli di trenta anni fa. Dire che la società è cambiata significa che ci sono certe funzioni essenziali nella vita del paese che devono essere assolte da persone che se debbono confermare l'antica nobiltà di tradizioni morali debbono avere modernità di tecnologie, modernità di attrezzature, essenzialità di funzioni. Nel nostro paese sono aumentate le aree metropolitane: per avere il controllo di aree di questo tipo è necessario disporre di forze particolarmente qualificate. Il numero non possiamo inventarcelo in una società libera perchè l'aumento quantitativo della popolazione non lascia costanti i modi in cui le opzioni della popolazione stessa si trasferiscono. Se faremo bene il censimento che abbiamo approvato oggi, esso ci darà anche questo dato interessante; le opzioni cambiano. E allora per sollecitare almeno quel tanto di vocazioni possibili in una società dove variano le vocazioni con i cambiamenti quantitativi è necessario e doveroso tenere presente questo tipo di riconoscimenti o, come si usa dire, di gratificazioni non solo economiche, ma anche rispetto a quelli che sono i momenti retributivi. E non se ne tiene conto, lo ripeto, non quan-

do si discutono questi fatti, ma quando se ne discutono altri.

Quindi prendo atto di questo dibattito. Con l'attuale dibattito ci si muove in questa direzione. Il Governo ringrazia il Senato della Repubblica non solo per averlo confortato con l'approvazione di questo provvedimento che ha una sua tempestività ed una sua urgenza, ma anche per aver convalidato, con le motivazioni che coralmemente ciascuno degli intervenuti ha dato, una linea che il Governo intende perseguire, rafforzato nella stessa linea dai suggerimenti e dalle considerazioni che da voi, onorevoli senatori, sono venuti.

Devo aggiungere soltanto questo. Il voto dato in questo difficile momento il Governo lo interpreta, e credo correttamente, anche per quanto di esplicito a questo proposito è stato detto, come un riconoscimento in forme concrete del contributo di sacrificio di vite umane, di lavoro, di impegno, di tensione e di coraggio che l'Arma dei carabinieri ha dato e dà in un momento particolarmente delicato come l'attuale: e dalla rappresentanza del paese che si esprime qui, in questa Camera alta, crediamo di poterlo raccogliere e trasmettere all'Arma dei carabinieri.

**P R E S I D E N T E .** Passiamo all'esame degli articoli. Se ne dia lettura.

**F A S S I N O ,** segretario:

Art. 1.

Gli organici dei sottufficiali e dei militari di truppa dell'Arma dei carabinieri sono stabiliti come segue:

— sottufficiali del ruolo speciale per mansioni d'ufficio . . . . .	600
— marescialli d'alloggio maggiori e aiutanti di battaglia . . . . .	3.500
— marescialli d'alloggio capi . . . . .	3.900
— marescialli d'alloggio ordinari . . . . .	3.900
— brigadieri e vicebrigadieri . . . . .	10.100
— appuntati, carabinieri scelti, carabinieri e allievi carabinieri . . . . .	62.000
<b>totale . . . . .</b>	<b>84.000</b>

131ª SEDUTA (pomerid.)

ASSEMBLEA · RESOCONTO STENOGRAFICO

15 MAGGIO 1980

Nell'organico dei marescialli d'alloggio maggiori e aiutanti di battaglia sono compresi 300 marescialli maggiori nominati a cariche speciali previste dall'articolo 7 della legge 2 giugno 1936, n. 1225.

(È approvato).

Art. 2.

Gli organici di cui all'articolo 1 sono raggruppati in un periodo di 4 anni come indicato nell'annessa tabella.

(È approvato).

Art. 3.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 11.850 milioni per l'anno finanziario 1980, si fa fronte con gli stanziamenti del capitolo 4502 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anzidetto anno finanziario.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

TABELLA

GRADI	Organici alla data del 1° gennaio			
	1980	1981	1982	1983
— Sottufficiali del ruolo speciale per mansioni d'ufficio . . . . .	600	600	600	600
— Aiutanti di battaglia e marescialli maggiori . . . . .	3.275	3.350	3.425	3.500
— Marescialli capi . . . . .	3.560	3.675	3.785	3.900
— Marescialli ordinari . . . . .	3.560	3.675	3.785	3.900
— Brigadieri e vicebrigadieri . . . . .	9.500	9.700	9.900	10.100
— Appuntati, carabinieri scelti, carabinieri e allievi carabinieri . . . . .	59.750	60.500	61.250	62.000
Totale . . . . .	80.245	81.500	82.745	84.000

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione del disegno di legge nel suo complesso.

ORIANA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ORIANA. Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, a nome del mio Gruppo annuncio il voto favorevole a questo provvedimento. Ritengo che sia op-

portuno essere sintetici, anche perchè stiamo parlando di un'Arma che ci può dare un esempio in fatto di semplicità e concretezza.

Come è stato già enunciato dalla generalità di coloro che sono intervenuti prima di me, questo voto favorevole è una manifestazione di stima, di ammirazione e, vorrei aggiungere, anche se in merito qualche nota è stata discordante per quanto riguardava il passato, di popolare affetto per l'Arma. Quando dico popolare affetto voglio dire un affetto generalizzato, diffuso, che arriva nei piccoli paesi e dappertutto perchè ammirare e stimare non è sufficiente quando persone come queste dedicano tutta la loro vita in un modo veramente encomiabile al proprio dovere.

Mi associo ovviamente a nome del mio Gruppo a tutti quegli apprezzamenti positivi che sono stati fatti nei riguardi dell'Arma.

Non concedo niente a quella moda che oggi porta ad inserire nel rituale parlamentare l'abitudine, mi permetto di dire, facile, ma a volte anche forse leggera, di considerare una proposta governativa sempre tardiva, insufficiente, parziale ed inadeguata. Anzi, proprio rovesciando questa considerazione, vorrei trovare un elemento positivo di questo provvedimento.

È facile dire: la necessità è di 26 mila; noi oggi concediamo cinquemila. È facile dire questo! È suggestivo e porta a facili considerazioni.

Ma se noi pensiamo che nello stile dell'Arma, che certamente ha influito sulla volontà del Governo nel preparare questo provvedimento, c'è una ricerca di qualità soprattutto, non disgiunta dalla quantità, e se noi consideriamo che per fare un carabiniere non è sufficiente scrivere una approvazione su un provvedimento di legge, troviamo la giustificazione dell'apparente contraddizione. Per lavorare su degli uomini, trasformarli, ci vogliono tempo ed attrezzature; dobbiamo quindi riconoscere che in questo provvedimento c'è una aderenza alla realtà per cui la possibilità di avere gente pronta, qualificata nell'animo e nell'addestramento con le attrezzature ora in possesso dell'Arma si può realizzare soltanto con quei numeri oggi indicati nel decreto.

Mi sembra di avere rovesciato il ragionamento: i numeri venivano presi come un elemento che concedeva la possibilità di fare le critiche; io dico che quei numeri indicano che il provvedimento è un provvedimento serio. (*Applausi dal centro*).

M I T R O T T I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M I T R O T T I . Sia consentito anche alla mia parte politica, signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, di esprimere il proprio assenso su questo provvedimento.

Non è la nostra, in associazione alle altre, una riscoperta dello Stato e delle istituzioni, ma è un rinnovamento del credo sempre espresso e dell'impegno sempre profuso per questo.

Di certo, oggi, muove a perplessità l'atteggiamento di qualche forza politica che stride paurosamente con gli atteggiamenti di ieri. Ma è venuto l'invito da altre parti, con toni accorati, a non guardare indietro, ma a guardare in prospettiva. In tale ottica voglio pormi perchè troppo facile sarebbe il processo al passato: troppa acqua è passata sotto i ponti delle vicissitudini di questa Arma perchè non ne sia rimasta traccia sugli argini di chi, al di fuori dell'Arma stessa, ha patito, con la sensibilità che si ritrovava, dei disagi che il Corpo ha subito e ha mostrato di saper sopportare.

Oggi, quindi, questo provvedimento ha quasi il sapore di una riparazione tardiva; un riconoscimento tardivo che è stato imposto da una evidenza non sconfessabile di chiara dedizione e capacità espressa dall'Arma stessa.

Non possono appagare noi come parte politica, ma molto tristemente non possono appagare gli orfani, cui si è richiamato il relatore Della Porta, riconoscimenti siffatti, anche se esternati in un'Aula parlamentare.

Gli errori di ieri devono essere richiamati anche per un attimo alla nostra mente perchè costituiscano remora per possibili errori di domani e portino già a focalizzare orientamenti ben chiari nella risoluzione di

problemi, che ancora si attardano, per una piena operatività dell'Arma, problemi che anche a me piace definire essenzialmente di qualità più che di quantità. In tale determinazione avevo sottolineato questa aggettivazione per farne il cardine della mia dichiarazione di voto. Qualità significa innanzitutto miglioramento delle condizioni di servizio; qualità significa anche miglioramento delle condizioni economiche; qualità significa anche riconoscimento del valore dell'Arma; qualità significa anche doverosità di un intervento del Governo o del Capo dello Stato nei momenti di olocausto di queste forze.

A me in quest'Aula e in questo momento spiace dover rilevare disparità tra i trattamenti riservati al milite « quasi ignoto » dell'Arma dei carabinieri e quelli riservati invece a chi vestiva la tuta: una tuta ammantata di rosso. Richiamo questo particolare non per le sensazioni che rinnova, ma perchè da esso bisogna trovare il coraggio di riconoscere i propri errori, da esso bisogna trovare la forza per emendarsi; ed emendarsi non in un elogio parolaio rivolto all'Arma, quale sarebbe troppo facile esternare in quest'Aula e in altre occasioni. Bisogna impegnarsi perchè il riconoscimento sia concreto, perchè il riconoscimento realizzi una qualificazione effettiva dell'Arma per gli aspetti che ho richiamato.

E non è certo con il « contenimento della spesa », onorevole Ministro, che si promuove questa qualificazione, che si promuove un interessamento concreto per l'Arma. Denuncerò, per poterla fuggire, la trappola di palleggiamenti di argomentazioni dal fondo del vasto campo delle considerazioni che la materia offre, proprio per non cadere nell'equivoco di sentirmi rinviare, nel momento in cui mi riferisco a un quadro organico generale, all'intervento particolare espletato o in corso di espletamento e, di converso, per non sentirmi rimandare al quadro generale nel momento in cui denuncio il caso specifico.

MORLINO, *ministro di grazia e giustizia*. Apprezzo la finezza delle argomentazioni, ma si possono contenere in un tempo più breve.

MITROTTI. Sono nei termini della dichiarazione di voto e lei mi è stato maestro, nel mettere le mani in avanti, per quello che ho detto. Colgo, direi, con avidità i suoi interventi, ministro Morlino; gliene do atto e gliene sono contemporaneamente grato.

Dicevo, onorevole Ministro, che i toni troppo facili se ammantati di semplici parole devono sostanzarsi di un sentire reale, vero. Consentite a me, che in questi toni sentiti mi sono espresso, di avere la presunzione di dichiarare di averli avvertiti spontanei non solo per una assonanza ideale con i compiti di istituto dell'Arma e per avere vissuto, con amici dell'Arma, ore di veglia, ma anche perchè ho l'onore di essere figlio di chi ha indossato la divisa dell'Arma dei carabinieri.

PASTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PASTI. Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, nell'esprimere il voto favorevole degli indipendenti di sinistra, vorrei subito aggiungere che questo voto non è esente da qualche osservazione e da qualche critica. Secondo noi il provvedimento non è sufficiente per contrastare il pericolo reale che l'Italia sta correndo: un pericolo che in realtà non è fuori dei nostri confini. È una grossolana mistificazione propagandistica quella di dire che il pericolo si trova all'esterno. Io ho presentato chili di documentazioni, ma il Governo rifiuta ogni discussione perchè non vuole che la verità sia conosciuta dall'opinione pubblica. Il vero pericolo è dentro l'Italia, purtroppo, e si chiama terrorismo e si chiama delinquenza politica e delinquenza comune.

Non starò a ripetere le statistiche che sono già state presentate, anche perchè non vorrei che venisse dimenticato che non si tratta di numeri ma di vite umane che sono state stroncate nella maniera più barbara, più feroce, più atroce. Questo è il reale pericolo: il pericolo prioritario sul quale dobbiamo concentrare i nostri sforzi principa-

li. Non vorrei togliere niente alle altre forze che concorrono a difendere l'Italia da questo pericolo reale: vorrei tuttavia che mi fosse consentito dire che i carabinieri occupano un posto particolare nella vita della nazione, sia per la loro lunga tradizione di dedizione al dovere che non è mai venuta meno, neanche nei momenti più difficili, sia perchè sono distribuiti in maniera capillare in tutto il paese.

Sono sicuro, perchè ne ho avuto molte prove, che tutti i cittadini italiani guardano con fiducia al carabiniere e quando vedono il carabiniere pensano che ancora è possibile salvare l'Italia. È una uniforme che induce a questa convinzione, che forse è più di una speranza: una certezza. Mi sembra che in questo momento sia particolarmente importante dare questa certezza, perchè quando gli italiani aprono il giornale vedono con angoscia il continuo stillicidio, giorno dopo giorno, di vite che sono stroncate in una maniera assolutamente feroce. Questo senso di angoscia può far nascere qualche considerazione, può in qualche modo compromettere la dedizione, l'interesse che i cittadini italiani hanno per difendere la democrazia e le nostre libere istituzioni democratiche.

Credo che questo sia un punto importante che vorrei sottolineare: la presenza dei carabinieri certamente impedisce che si sviluppino queste tendenze di paura, di spirito remissivo, di perdita della speranza. Quindi credo che il provvedimento sia buono. Mi rammarico che non sia più esteso, ma penso che un cammino anche lungo cominci con il primo passo.

Vorrei concludere rivolgendo un pensiero riconoscente di apprezzamento per i carabinieri e per tutte le forze dell'ordine che hanno sacrificato tante vite, hanno sofferto tante perdite per difendere l'Italia ed anche per difendere queste nostre libere istituzioni democratiche, che forse mai come in questo momento hanno bisogno di essere difese.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**È approvato.**

#### Per lo svolgimento di interrogazioni

**S P A D A C C I A.** Domando di parlare.

**P R E S I D E N T E.** Ne ha facoltà.

**S P A D A C C I A.** Signor Presidente, ho presentato in questi giorni alcune interrogazioni (3-00680, 3-00692, 3-00701), devo dire seguendo i ritmi della cronaca, su alcuni fatti: l'arresto del giornalista Fabio Isman, la pubblicazione e rivelazione di alcuni segreti di Stato l'arresto del vice capo del SISDE e la vicenda che coinvolge Donat Cattin padre e figlio.

Vorrei sollecitare il Governo a fissare una data per la discussione di queste interrogazioni, perchè credo che gli inquietanti interrogativi posti soprattutto dalla rivelazione di un importante segreto istruttorio, quello che riguardava le testimonianze del brigatista Peci, oltre alle altre cose gravi che abbiamo appreso dalla stampa in questi giorni, meritino un'informazione adeguata, un giudizio politico da parte del Governo ed un dibattito nella sede parlamentare.

**P R E S I D E N T E.** Senatore Spadaccia, la Presidenza dell'Assemblea si rende conto dell'importanza degli argomenti da lei sollevati. Si farà quindi interprete presso la Presidenza del Consiglio dei ministri (anzi prego il Ministro di grazia e giustizia presente di farsene portavoce) perchè a queste interrogazioni sia data al più presto una risposta.

#### Annunzio di disegno di legge trasmesso dalla Camera dei deputati

**P R E S I D E N T E.** Il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso il seguente disegno di legge:

C. 864. — « Modificazioni al regime fiscale degli spiriti » (897) (Approvato dalla 6ª Commissione permanente della Camera dei deputati).

### Annunzio di presentazione di disegni di legge

**P R E S I D E N T E .** Sono stati presentati i seguenti disegni di legge di iniziativa dei senatori:

**FLAMIGNI, TEDESCO TATÒ** Giglia, **BERTI, BARSACCHI, BRANCA, COSSUTTA, JANNELLI, MAFFIOLETTI, MODICA, MORANDI, NOCI** e **TOLOMELLI**. — « Abrogazione delle norme che limitano il diritto a contrarre matrimonio del personale dei Corpi di polizia, Forze armate e Corpi assimilati e riammissione in servizio di appartenenti ai Corpi di polizia » (898);

**VISENTINI**. — « Misure urgenti in materia di disciplina dell'attività bancaria e delle imprese esercitate da enti pubblici » (899);

**VALENZA, POLLIDORO, URBANI, MAFFIOLETTI** e **BERTI**. — « Integrazioni alla legge 4 aprile 1956, n. 212, relativa alla disciplina della propaganda elettorale » (900).

### Annunzio di disegno di legge trasmesso dalla Camera dei deputati e di deferimento a Commissione permanente in sede referente

**P R E S I D E N T E .** Il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso il seguente disegno di legge:

C. 1638. — **DE SABBATA** ed altri. — « Abrogazione del n. 7) dell'articolo 2 del testo unico delle leggi recanti norme per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali » (356-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati).

Detto disegno di legge è stato deferito in sede referente alla 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione).

### Annunzio di interrogazioni

**P R E S I D E N T E .** Invito il senatore segretario a dare annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

**F A S S I N O , segretario:**

**MARGOTTO, PAPALIA**. — *Al Ministro della pubblica istruzione*. — Per sapere se è a conoscenza del fatto verificatosi presso il liceo scientifico statale « E. Medi » di Villafranca Verona, dove il preside incaricato, professor Fausto Pasetto, in occasione dello svolgimento nelle classi quinte di un tema riguardante il « fenomeno del terrorismo », ad un'alunna che gli aveva chiesto del materiale informativo, ha consegnato, unitamente ad altri articoli di giornali (tratti da « Panorama », « L'Espresso », « Il Giornale Nuovo », « La Civiltà Cattolica », eccetera), anche l'opuscolo del « Fronte della gioventù » del MSI. Tale pubblicazione, che conteneva una calunniosa denigrazione della Resistenza e delle stesse origini della nostra Repubblica democratica, nel cui fondamento viene indicato il terrorismo attuale, ha destato perplessità e reazione critica da parte dell'alunna e degli insegnanti che erano venuti a conoscenza dello sconcertante episodio.

Gli interroganti chiedono, pertanto, di conoscere quale valutazione e quali misure intende prendere il Governo su questo gravissimo fatto che, oltre ad offendere la coscienza civile e democratica di tanti giovani e cittadini, pone il problema di quale funzione istituzionale compete ad un preside di liceo, al fine di garantire ai giovani studenti quell'opera di conoscenza e di divulgazione degli ideali della Resistenza che stanno alla base della nostra Costituzione repubblicana.

(3 - 00705)

**POLLIDORO, ANGELIN, BERTONE, BONDI, FELICETTI, FRAGASSI, MIANA, URBANI**. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*. — Premesso: che la categoria dei benzinai incontra notevoli difficoltà a causa dei ritardi che si registrano nella realizzazione dell'attesa riforma della rete distributiva e che la categoria ha già effettuato, nel mese di maggio 1980, uno sciopero generale;

che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 luglio 1978, il Governo si era impegnato a predisporre un

apposito disegno di legge per la costituzione di un fondo indennizzi per i concessionari i cui impianti con erogato annuo inferiore a 100.000 litri devono essere rimossi entro il 31 dicembre 1980, provvedimento necessario per consentire alle Regioni ed ai Comuni di predisporre i piani di ristrutturazione della rete distributiva dei carburanti per ottenere una più alta produttività;

che il 31 dicembre 1980 scade il blocco della proroga per il rilascio di nuove concessioni di impianti senza che sia avvenuta la promessa ristrutturazione, ciò che aggraverebbe ulteriormente le condizioni della categoria;

che il CIP (Comitato interministeriale prezzi) non ha ancora concluso l'indagine relativa ai costi di gestione dell'anno 1978, determinando gravi problemi per il mantenimento del servizio pubblico della distribuzione dei carburanti stanti i bassi ricavi lordi sul prezzo della benzina,

gli interroganti chiedono di conoscere se il Ministro non intenda:

a) convocare al più presto i sindacati dei benzinai per discutere la vertenza, onde evitare che si ripeta a breve scadenza uno sciopero con la chiusura degli impianti di distribuzione di carburante e con evidenti gravi disagi per gli utenti;

b) prorogare il blocco per il rilascio di nuove concessioni almeno fino al 31 dicembre 1982;

c) predisporre subito il promesso disegno di legge per la costituzione del fondo indennizzi per consentire alle Regioni e ai Comuni di preparare i piani di ristrutturazione della rete;

d) impegnare il CIP a concludere al più presto l'indagine sui costi di gestione, al fine di adeguare la struttura di riferimento dei costi e di rendere remunerativa l'attività della categoria dei distributori di carburante.

(3 - 00706)

CALICE, CALAMANDREI, BRANCA, BENEDETTI, TEDESCO TATÒ Giglia, ROMANÒ, RICCARDELLI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro degli affari esteri ed al Ministro senza portafoglio per il coordinamento interno delle politiche*

*comunitarie.* — Per conoscere se e come il Governo italiano intende dare seguito alla Risoluzione n. 727 ed alla Raccomandazione n. 891, approvate dall'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa nella seduta del 22 aprile 1980, su proposta della Commissione per le questioni giuridiche (*Doc. 4509*), concernenti l'abolizione della pena di morte e, di conseguenza, la modifica della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

Si chiede al Governo italiano quali passi intende fare presso i Paesi che mantengono la pena di morte per crimini commessi in tempo di pace, affinché queste norme vengano soppresse dai loro sistemi penali.

Si chiede soprattutto al Presidente del Consiglio se il nostro Paese interverrà sollecitamente al fine di promuovere, come e nel senso richiesto appunto dalla Risoluzione n. 727 sopra indicata, la modifica dell'articolo 2 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, articolo che stabilisce il diritto di ogni persona alla vita, ma che prevede — in aperto contrasto con detta Risoluzione — che la morte possa essere inflitta in esecuzione di una sentenza capitale pronunciata da un Tribunale nel caso in cui il delitto sia punito dalla legge con questa pena.

Data l'importanza della materia trattata, si auspica una risposta sollecita ed immediata.

(3 - 00707)

VECCHIETTI, CALAMANDREI, PECCHIOLI, MARTINO, CALICE, ROMANÒ. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro degli affari esteri ed al Ministro senza portafoglio per il coordinamento interno delle politiche comunitarie.* — Per conoscere se e come il Governo intende dare seguito alla Risoluzione n. 728, approvata dall'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa nella seduta del 23 aprile 1980, concernente la situazione nel Medio Oriente, con la quale si sottolinea « l'interesse vitale dell'Europa e la funzione importante che essa può avere nel perseguimento di una politica attiva in favore di una pace giusta, globale e durevole », così come « la necessità che tutte le parti interessate, compresi i palestinesi, partecipino ai negoziati di un trattato di pace il quale comporti un accordo definitivo di fron-



tiere sicure e riconosciute da tutti i Paesi della regione ».

In particolare, si chiede come il Governo voglia dare seguito ai paragrafi di detta Risoluzione, quali quelli, ad esempio, in cui essa:

« considera che il riconoscimento della inammissibilità dell'acquisto di territori con la forza e del diritto all'autodeterminazione del popolo palestinese sono elementi fondamentali del regolamento politico del conflitto nel Medio Oriente »;

« riafferma il diritto all'esistenza, alla sicurezza e all'indipendenza di Israele, riconoscendo gli stessi diritti per gli Stati confinanti »;

« condanna la politica di impianto di colonie israeliane nei territori occupati, come contraria alla legge internazionale e tale da compromettere le possibilità di una pace giusta e durevole »;

« chiede, preoccupata dalla situazione tragica del Libano, che sia messo fine ai combattimenti, ai bombardamenti e alle violenze che lacerano quel Paese »;

« fa appello ai Governi degli Stati membri del Consiglio d'Europa perchè si concertino in seno all'ONU allo scopo di completare o sostituire la Risoluzione n. 242 del 1967 del Consiglio di sicurezza, che assimila il problema del popolo palestinese a un problema di rifugiati ».

(3 - 00708)

DI MARINO, MIRAGLIA, ROMEO, ZICCARDI, ZAVATTINI, SESTITO, FERMA-RIELLO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Premesso:

che per evitare il rischio di superproduzione del pomodoro, in osservanza di una programmazione guidata dal Governo, le parti agricole ed industriali hanno convenuto un accordo interprofessionale che limita a 32 milioni e 897.000 quintali il prodotto da avviare alla trasformazione per il 1980;

che attualmente sono stati contrattati dalle associazioni 27 milioni di quintali circa, a cui vanno aggiunti 5.400.000 quintali di conferimento alle cooperative di trasformazione;

che le associazioni dichiarano di avere da collocare ancora circa 5,5-6 milioni di quintali;

che se tutto il pomodoro prodotto venisse collocato, in modo da evitare distruzioni, il pomodoro contrattato dovrebbe raggiungere i 38 milioni di quintali — tenendo conto del fatto che la differenza in diminuzione tra contrattato e conferito ed utilizzato, a causa di scarti di raccolta ed allo stabilimento, eccetera, è in media del 15 per cento — e il prodotto effettivamente trasformato a fine campagna dovrebbe ammontare a circa 33 milioni di quintali;

che molte difficoltà derivano all'industria dalla forte concorrenza sul mercato di concentrato proveniente da Paesi terzi e dal costo del denaro,

gli interroganti chiedono di conoscere:

a) quali sono i motivi che impediscono la trattativa tra Ministero, Regioni, associazioni dei produttori ed associazioni degli industriali, al fine di collocare tutta la produzione e di dare risposte affermative alle industrie che sono in grado di lavorare maggiori quote di prodotto (sia perchè nuove, sia perchè non hanno avuto problemi di mercato, sia perchè hanno avuto lavorazioni anormale nel 1979), evitando così il ricorso ai ritiri di mercato, pur rimanendo negli obiettivi prefissati;

b) se il Ministro ritiene opportuno intervenire a livello della Comunità affinchè non venga decurtato in nessuna percentuale il premio di trasformazione per il 1980 e vengano previsti degli anticipi in corso di campagna, e, comunque, per ricercare un più equo rapporto nell'aiuto tra pelato e concentrato;

c) se non ritiene, inoltre, che tali interventi debbano essere compiuti rapidamente per evitare eventuali strumentalizzazioni elettorali.

(3 - 00709)

*Interrogazioni  
con richiesta di risposta scritta*

ROSI. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere:

a) se sia a conoscenza del grave stato di difficoltà in cui è venuta a trovarsi l'AIAS di Pistoia, a seguito del mancato pagamento, da parte del Ministero, delle ret-

te del secondo semestre 1979 per un complessivo importo di lire 360 milioni;

b) se sia informato dell'entità del carico di interessi bancari che grava su tale ente a seguito della mancata disponibilità di tale somma, e come intenda provvedere al ristoro di tale dannosa incidenza;

c) se sia, inoltre, a conoscenza del fatto che alcuni fornitori stanno per intraprendere azioni giudiziarie nei confronti dell'AIAS di Pistoia, onde conseguire il pagamento delle merci e delle derrate fornite a tale ente;

d) quali provvedimenti intenda assumere per porre in grado l'AIAS di far fronte ai pagamenti già scaduti e per evitare che in futuro si ripetano simili ritardi nei pagamenti delle rette.

(4 - 01060)

VITALE Giuseppe. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere se è a conoscenza del fatto che presso il Distretto militare di Catania esiste una situazione per la quale i cittadini che hanno prestato servizio militare durante l'ultimo conflitto e che hanno bisogno del rilascio del foglio matricolare, ai fini del riconoscimento della contribuzione figurativa per uso pensione, sono costretti:

a fare la richiesta personalmente presso il Distretto stesso;

ad esibire la documentazione riguardante il periodo di servizio;

a documentare il *curriculum* durante lo stesso periodo;

ad aspettare 4 o 5 mesi — a volte di più — per sapere se è possibile ottenere il rilascio del foglio matricolare, rilascio che per la maggioranza di essi non avviene, con la motivazione che non è possibile ricostruire il periodo del servizio militare perchè i documenti relativi sarebbero stati distrutti da un incendio nel periodo immediatamente postbellico.

Per conoscere, inoltre, quali iniziative intende adottare per eliminare i gravi inconvenienti lamentati.

(4 - 01061)

VITALE Giuseppe. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere:

se non ritenga di dover adottare iniziative urgenti in ordine ai gravi avvenimenti di Ramacca, verificatisi con drammatica successione dopo quelli di Palagonia, anche essi caratterizzati dall'esplosione della colera popolare per la mancanza di acqua, la totale insensibilità ed il malgoverno dei pubblici poteri;

se non ritenga, inoltre, doveroso ed opportuno, per evitare l'aggravarsi della situazione e l'allargamento del fenomeno, intervenire presso la Cassa per il Mezzogiorno promuovendo un'inchiesta sulla politica della stessa nel settore delle acque in Sicilia, caratterizzata fino ad oggi da un sistema di interventi scoordinati e di appoggi a gruppi privati che operano spinti da interessi clientelari e mafiosi.

(4 - 01062)

BOMBARDIERI. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e di grazia e giustizia.* — Premesso:

che nel nostro ordinamento giuridico l'esercizio di qualsiasi libera professione è subordinato all'effettuazione di un esame abilitante, con conseguente iscrizione al relativo albo professionale;

che, purtroppo, come è già accaduto in parte per altre lauree di nuova istituzione, non si è provveduto a dare alcuno sbocco professionale ai laureati in urbanistica con definizione di una specifica competenza, lasciando così i laureati stessi ed i corsi di laurea in una insostenibile situazione di disagio, che non solo crea enormi danni morali e materiali ai già laureati, ma sta anche portando ad un regresso delle iscrizioni ai corsi in quanto, se la situazione non viene tempestivamente risolta, tale laurea rimarrà senza alcuna prospettiva;

che infatti dal 1970, accanto ai corsi di laurea in ingegneria e in architettura, è stata attivata la laurea in urbanistica, da conseguirsi, come le precedenti, dopo un corso di studi quinquennali (come da tabella XXX-bis allegata al decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1970, n. 1009),

che gli insegnamenti sono quelli tipici degli studi relativi all'analisi ed alla progettazione dell'assetto del territorio (teorie urbanistiche, analisi delle strutture urbanistiche, progettazione urbanistica, matematica, statistica, geografia urbana, economia urbana, ecologia, gestione urbanistica, diritto urbanistico, eccetera) proprio per consentire una formazione finalmente adeguata alla complessità ed alla varietà dei problemi connessi all'uso del suolo e dell'ambiente, essendo ormai acquisita l'inadeguatezza dei corsi di laurea in architettura ed in ingegneria, ad eccezione dei nuovi corsi specifici di ingegneria attivati a Cosenza (ingegneria del territorio);

che i corsi di laurea in urbanistica fin qui attivati sono due, quello presso la facoltà di architettura di Venezia (decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1970, n. 1009) e quello presso la facoltà di architettura di Reggio Calabria (decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1974, numero 861), che hanno avuto notevole successo per l'interesse suscitato fra studenti e tecnici già laureati, anche grazie alla competenza ed alla capacità dei docenti;

che a questi laureati — oltre a non poter esercitare la libera professione — vengono, altresì, precluse tutte quelle offerte occupazionali consentite invece ai laureati in altre discipline, che hanno seguito corsi universitari di analoga durata,

l'interrogante chiede di conoscere:

1) se i Ministri competenti siano a conoscenza del fatto che, già dal 12 luglio 1979, il CNU ha espresso parere favorevole all'attivazione di un provvedimento amministrativo che istituisca regolari sessioni di esame di Stato per la professione di urbanistica;

2) se non ritengano opportuno modificare nel senso suindicato la disciplina vigente, tenendo presente la gravità dell'attuale situazione dei laureati in urbanistica, che va sbloccata con la massima urgenza indicando i relativi esami di Stato ed istituendo l'albo professionale che regolamenti l'esercizio della loro professione ed apra alla categoria le porte dell'insegnamento.

(4 - 01063)

FASSINO. — *Al Ministro del bilancio e della programmazione economica.* — In relazione:

alle non facili condizioni di commercializzazione dei prodotti avicoli;

alla mancanza di regolamentazione comunitaria del settore;

alla precarietà dell'equilibrio tra domanda ed offerta dei prodotti avicoli;

al fatto che la direttiva 159/72/CEE fa espressamente divieto ai Governi nazionali di sovvenzionare con pubblici finanziamenti la creazione di nuovi impianti avicoli,

l'interrogante chiede di conoscere se corrisponde al vero che la Regione Abruzzo ha concesso parere favorevole al finanziamento di un nuovo impianto avicolo per un ammontare globale di circa 24 miliardi e, in relazione a ciò, quali iniziative si intendono adottare al fine di bloccarlo.

(4 - 01064)

FASSINO. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere se risponde al vero la notizia, pubblicata dall'agenzia « Agrapress » in data 9 maggio 1980, secondo la quale dal 1º giugno 1980 saranno soppressi 600 treni locali, con grave pregiudizio per la categoria dei contadini, e come, nell'eventualità che la notizia fosse confermata, il Ministro intende assicurare comunicazioni sostitutive nelle zone rurali interessate.

(4 - 01065)

ROSI, BAUSI. — *Al Ministro degli affari esteri.* — In relazione all'arresto avvenuto a Tripoli, ad opera delle autorità libiche, del caposcalo dell'« Alitalia », signor Corsi, si chiede di conoscere:

a) se risponde a verità che tale arresto ha avuto luogo nella seconda decade di aprile 1980 — cioè in concomitanza con la minaccia di ritorsione ove l'Italia non proceda alla espulsione degli esuli libici — e perchè se ne sia data notizia soltanto in questi giorni;

b) se è vero che nelle ultime settimane si sono verificati altri arresti a danno di cittadini italiani;

c) quali iniziative sono state assunte o si intendono assumere a difesa dei diritti personali e patrimoniali dei nostri concitta-

131ª SEDUTA (pomerid.)

ASSEMBLEA - RENDICONTO STENOGRAFICO

15 MAGGIO 1980

dini che si trovano in Libia, e in particolare del signor Corsi e degli altri eventualmente sottoposti a restrizione della propria libertà;

d) quale atteggiamento è stato assunto a tutela della dignità e del prestigio del nostro Paese di fronte alle inaccettabili minacce delle autorità libiche.

(4 - 01066)

BALDI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere:

se è stato provveduto all'applicazione dell'articolo 16, ultimo comma, della legge 13 aprile 1977, n. 114, agli enti ed agli uffici pubblici e privati che non hanno rispettato il termine del 20 aprile per la consegna dei modelli 101;

se intende, nonostante l'incresciosa situazione sopra denunciata, far rispettare ai singoli cittadini il termine del 31 maggio per la denuncia dei redditi quando molti di questi non sono riusciti a tutt'oggi ad entrare in possesso del citato modello 101.

(4 - 01067)

#### Interrogazioni da svolgere in Commissione

PRESIDENTE. A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

##### 3ª Commissione permanente (Affari esteri):

n. 3-00702, dei senatori Boniver Pini Margherita e Signori, sulla detenzione in Uruguay di una cittadina italiana;

##### 4ª Commissione permanente (Difesa):

n. 3-00691, dei senatori Calamandrei ed altri, sugli incontri avuti a Roma dal Ministro della difesa americano;

n. 3-00693, del senatore Corallo, su una punizione disciplinare ad un ufficiale medico del battaglione « Julia »;

n. 3-00694, del senatore Corallo, sulla riconosciuta idoneità al servizio militare di un giovane affetto da scoliosi;

5ª Commissione permanente (Programmazione economica, bilancio, partecipazioni statali):

n. 3-00696, dei senatori Bacicchi e Gherbez Gabriella, sulle aziende a partecipazione statale operanti nella regione Friuli-Venezia Giulia;

6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

n. 3-00684, dei senatori Spadaccia ed altri, sull'attività sindacale presso gli uffici IVA di Roma;

11ª Commissione permanente (Lavoro, emigrazione, previdenza sociale):

n. 3-00681, del senatore Forni, su alcuni provvedimenti adottati nei confronti del personale dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione.

#### Ordine del giorno

per le sedute di martedì 20 maggio 1980

PRESIDENTE. Essendo stati esauriti tutti gli argomenti previsti per la corrente settimana dal calendario dei lavori dell'Assemblea, le sedute di domani, 16 maggio, non avranno più luogo.

Il Senato tornerà a riunirsi martedì 20 maggio in due sedute pubbliche, la prima alle ore 10 e la seconda alle ore 17, con il seguente ordine del giorno:

I. Interpellanze.

II. Interrogazioni.

III. Discussione del disegno di legge:

Provvedimenti urgenti per l'Istituto per la ricostruzione industriale - IRI per l'anno 1979 (359).

La seduta è tolta (ore 20,50).

Dott. ADOLFO TROISI  
Direttore Generale

Incaricato *ad interim* della direzione del Servizio dei resoconti parlamentari